



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Sociologia

Corso di Laurea in Sociologia

Cattedra di Sociologia Economica

Tesi di Laurea

Riciclaggio e antiriciclaggio, tra nuove forme economiche e modalità di controllo

Relatore:

Chiar. mo Prof. **Fulvio Pellegrini**

Laureanda:

Alessandra Paoella

Matr. 451575

Correlatore:

Chiar.mo Prof. **Pio Marconi**

Anno Accademico 2010-2011

INDICE

Introduzione	3
1. Società ed economia criminale	7
2. Evoluzione dell'economia criminale	26
3. Risultati distorsivi dell'economia illecita	36
3.1. Le stime dell'economia criminale	36
3.2. L'indagine di Confcommercio	42
4. Una forma strategica di economia criminale: il riciclaggio di denaro sporco	46
4.1. Cosa vuol dire riciclare	46
4.2. Antiriciclaggio internazionale	49
4.3. Sistema repressivo e sistema preventivo	54
4.4. L'approccio basato sul rischio	64
4.5. Gli organi di vigilanza	71
4.6. Il Decalogo della Banca d'Italia	73
4.7. Il finanziamento del terrorismo	77
4.8. La <i>Compliance</i> e il rischio di reputazione	78
4.9. GIANOS: Generatore di indici di anomalia su operazioni sospette	83
4.10. Gli strumenti di pagamento e i loro rischi	85

5. Indagine sul Campo	91
Riflessioni conclusive	117
Bibliografia	120
Sitografia	124

INTRODUZIONE

Lo scorso anno, in qualità di consulente informatico, ho partecipato presso un istituto bancario all'implementazione di un applicativo informatico in grado di tenere traccia delle operazioni sospettate di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sebbene la mia partecipazione sia stata prevalentemente tecnica e spesso effettuata seguendo esclusivamente le direttive dei responsabili dell'iniziativa e malgrado non apparissero chiare tutte le questioni a monte, l'intera l'attività prendeva spunto da un decreto, nella fattispecie il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231¹. Tale disciplina, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha come obiettivo quello di intercettare quei soggetti che accumulano denaro derivante da attività criminale (quale corruzione, furto, spaccio di droga, evasione fiscale, traffico di armi) e che, producendo guadagni illeciti, li reimmettono poi sul mercato legale dopo un'accurata operazione di *lavaggio*, ostacolandone la tracciabilità delle origini. Oltre ad essere una norma vincolante ai fini giuridici, tale disciplina stabilisce, quindi, delle norme comportamentali da adottare.

Purtroppo queste attività criminali rappresentano un costo molto elevato per il nostro Paese e contribuiscono a mantenere il capitale sociale a livelli molto bassi, con gravissime conseguenze, sia economiche che sociali. Tali crimini costituiscono non soltanto una minaccia per i cittadini e per la comunità, ma aggrediscono anche le fondamenta della democrazia e dell'economia, causando indebolimento nelle istituzioni e sfiducia nello stato di diritto.

Ci si trova, così, di fronte ad una minore propensione a svolgere attività imprenditoriale, minore disponibilità di finanziamenti, minore produttività del

¹ Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, nonché della Direttiva 2006/70/CE (G.U. n. 290 del 14/12/2007 - Suppl. Ord. n. 268).

lavoro, scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ridotte dimensioni delle imprese, risultati economici, questi, che usualmente si ottengono laddove il capitale sociale risulta scarso².

Spesso le organizzazioni criminali si avvalgono dello sfruttamento di soggetti inconsapevoli, esponendoli a rischi sia legali che reputazionali e minandone anche la stabilità. Mi sono posta, a questo punto, una riflessione per me di notevole rilievo: *chi controlla i controllori? Chi controlla che i sistemi, le procedure e i servizi offerti alla collettività siano conformi alle normative vigenti?*

È da qui che, documentandomi, ho scoperto che i consumatori vengono controllati e obbligati a tenere un determinato comportamento, ma che vengono anche e soprattutto tutelati, monitorando quei soggetti che offrono loro dei servizi. A tal proposito, la Banca d'Italia ha previsto una serie di organi di vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, con l'incarico di monitorare costantemente quei sistemi e quelle procedure deputate a mitigare il rischio di riciclaggio. In tal modo, i vari intermediari finanziari sono obbligati a mantenere alta l'attenzione al fine di rilevare segnali indicativi di attività anomale, per tutelare sia il mercato economico che la collettività; ponendo una forte attenzione agli aspetti di garanzia dei diritti dei consumatori e alla trasparenza e tutelando la loro reputazione.

Questo perché negli anni novanta i numerosi scandali e conflitti di interessi hanno penalizzato il consumatore e quindi hanno intaccato la fiducia dei mercati.

Infatti, dal 2007 in Italia vi è l'obbligo di istituire un organo, denominato "Compliance", presso le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari, al fine di porre una forte attenzione agli aspetti della garanzia dei diritti dei consumatori e della trasparenza. Tale organo ha quale obiettivo quello di stabilire e di rafforzare la fiducia dei consumatori e del mercato, nonché di responsabilizzare socialmente le grandi imprese, garantendo correttezza e trasparenza ai consumatori.

² Cfr. Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Invero, la trasparenza nelle operazioni commerciali è l'essenza di un rapporto di fiducia che si instaura con il cliente, il quale in qualsiasi momento deve essere in grado di fornire ogni chiarimento in ordine alle operazioni eseguite o richieste.

Tutto ciò è da ricondurre alla posizione di svantaggio in cui normalmente viene a trovarsi il cliente, comportando il riciclaggio di denaro, oltre ad un costo sociale, anche un costo economico gravante sempre sul consumatore finale.

Partendo, quindi, dalle motivazioni che spingono ad avere determinati comportamenti illeciti, sono arrivata al concetto di riciclaggio quale forma strategica utilizzata dall'economia criminale. Passando attraverso la giurisprudenza³ che penalizza il reato di riciclaggio, ho analizzato gli articoli che compongono la normativa, il loro funzionamento e gli obblighi che ne derivano, sia per il consumatore finale che per il soggetto economico che eroga il servizio. Inoltre, ho anche analizzato i vincoli a cui sono sottoposti i sistemi di pagamento, come gli assegni bancari o le carte di credito.

Grazie ad un'indagine condotta personalmente utilizzando il mio conto corrente, effettuando alcune movimentazioni di capitali, ho constatato in che modo e con quale velocità i sistemi di controllo degli intermediari finanziari si sono accorti delle mie “*movimentazioni potenzialmente sospette*”.

Infine, ho condotto un'indagine sul campo, intervistando alcuni soggetti preposti al controllo delle operazioni sospette, alla tutela del cittadino ed alla garanzia della trasparenza, persone che offrono un costante, oneroso ed efficiente servizio.

Da tutto ciò ho potuto evincere che l'informativa a favore del consumatore è in continua evoluzione, anche se spesso risulta impossibile informarlo nella maniera adeguata. Quindi, quello che *salta agli occhi* del cittadino è prevalentemente un aumento dei costi per i controlli a lui offerti: controlli dei quali spesso ignora anche l'esistenza, ma che tutelano il mercato e,

³ Codice Penale, art. 648-*bis* del 1978.

conseguentemente, l'intera collettività, tentando di sconfiggere le forme economiche illecite presenti nel nostro sistema. Ma grazie ad iniziative di carattere formativo e divulgativo, si punta maggiormente sulla prevenzione piuttosto che sulla sola repressione.

1. SOCIETA' ED ECONOMIA CRIMINALE

Tra criminalità ed economia esistono diverse relazioni intuibili e analizzabili. La prima, di schema quasi classico per la sua immediatezza, è quella basata sul principio costo-beneficio. La criminalità orientata al profitto infatti, in ogni forma la si immagini rappresentata, è molto spesso legata a questioni e motivazioni di natura economica da cui trae origine e fondamento. Escludendo dunque cause connesse a disturbi della personalità o “spinte” emotive irrazionali, si potrebbe affermare che il comportamento criminale segue regole di sostanziale razionalità. Colui che commette atti delittuosi di vario genere lo farebbe mostrando particolare attenzione e sensibilità ai benefici e ai costi stimati delle sue successive condotte fuorilegge. Tra i costi di cui tenere conto egli tenderà “umanamente” a porre l’accento, tra gli altri, su quelli che fanno parte dell’area di rischio connessa alla punizione. Per mezzo della teoria microeconomica è possibile spiegare alcuni comportamenti criminali e, di riflesso, contribuire alla loro riduzione, aiutando e supportando la formazione di politiche specifiche che ne diminuiscano i benefici e contemporaneamente ne aumentino i costi.

Un’altra relazione fra economia e criminalità si riferisce ai veri e propri comportamenti criminali definiti *economici*⁴. Così come tra i comportamenti criminali molti sono quelli orientati al profitto ma non tutti, così tra questi solo alcuni possono essere considerati effettivamente economici. La criminalità economica è dunque un sottoinsieme circoscritto nel quale si possono annoverare comportamenti criminali i cui autori sono individui di *elevata posizione sociale* (criminalità dei colletti bianchi o *white collar crime*) all’interno di un’attività economica del tutto legittima. Essi, abusando della fiducia di terze persone, presto vittime di questi comportamenti, perpetrano reati per accrescere in modo criminale i profitti d’impresa, o per agire contro di questa in un’ottica

⁴ Cfr. Savona E. U., *Economia e criminalità*, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto dell’enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, 2001.

occupazionale distorta. Nel primo caso si tratta perlopiù di professionisti o responsabili di impresa (*criminalità societaria o corporate crime o organizational crime*), nel secondo di responsabili o addetti di un'impresa. La matrice di queste distinzioni concettuali è il rapporto economico e la sua evoluzione nell'ambito dell'impresa stessa e dei suoi componenti, il cui confine tra lecito e illecito è rappresentato dalle norme giuridiche esistenti in un determinato contesto spazio-temporale.

Un'ulteriore relazione, la terza esposta sinora tra economia e criminalità, concerne i rapporti tra criminalità e mercati. La criminalità distorce "quotidianamente" i diversi mercati economici e finanziari, pompando in essi enormi quantità di ricchezza che devono essere ripulite per non essere rintracciate e identificabili (riciclaggio). In questo senso la criminologia e l'economia ci aiutano a comprendere le relazioni tra ciclo economico e criminalità, fornendoci allo stesso tempo alcuni elementi per capire quanto e come la criminalità "falsi" l'andamento dei mercati stessi. Poiché appare evidente quanto questa ricchezza possa alterare le condizioni dei prodotti, del lavoro, dei capitali, allo stesso modo si evince palesemente come essa possa facilitare di fatto le infiltrazioni dell'economia criminale in quella cosiddetta legittima.

I criminali sono esseri razionali spinti ad agire dalla massimizzazione del proprio benessere. Questo il presupposto da cui parte Gary Becker⁵, premio nobel per l'economia del 1968, per formulare la più nota teoria economica della criminalità. In base al paradigma della scelta razionale del consumatore in condizioni di incertezza, applicato al comportamento criminale, Becker individua i fattori che determinano la decisione di agire in maniera criminosa. Essi sono: la probabilità di essere scoperti e puniti, la severità delle sanzioni, il reddito disponibile per altre attività legali o illegali, la valutazione dei benefici ricavabili, l'inclinazione personale a compiere reati e le circostanze ambientali. Per Becker un individuo stabilisce di violare una norma se quanto si aspetta da tale violazione

⁵ Becker G., *Il capitale umano*, Ed. Laterza, 2008.

supera il livello di soddisfazione che riuscirebbe a raggiungere utilizzando il suo tempo e le sue risorse in maniera alternativa, magari dedicandosi a un'attività legale.

Becker fa riferimento a un ipotetico criminale che abbia valutato i pro e i contro delle sue decisioni, che sia informato sui costi e sui benefici di quanto si appresta a intraprendere, e che abbia considerato il tutto in alternativa a un comportamento legale. È un presupposto dal quale deriva un'implicazione di politica criminale secondo cui per contrastare tali comportamenti razionali, nell'ottica di ridurli, occorrerebbe di fatto un sistema di giustizia penale altrettanto razionale. Un sistema cioè, in grado di indirizzare le sue azioni di diritto penale, repressione e giudiziarie al fine di diminuire i comportamenti criminali ai minori costi sociali, economici e di libertà possibili. Ed è proprio sui costi che si fonda l'idea della prevenzione generale e speciale, detta anche "deterrenza". Agendo su di essi, secondo questa teoria, al variare della probabilità e della severità della punizione varierebbe anche il comportamento criminale in modo inversamente proporzionale. Pur essendo una definizione condivisa solitamente da tutti, è allo stesso tempo così generale da non risultare fruibile in termini di vera e propria *policy*. Non si riesce cioè a stabilire, definendola quantitativamente, in che misura la sanzione e la sua probabilità di applicazione devono aumentare per ottenere una riduzione significativa. Né, allo stesso modo, *quanta* punizione è necessaria per diminuire *quanta* criminalità.

In questo senso, le metodologie usate per misurare la sensibilità dei comportamenti criminali alle sanzioni attese, pur essendo costantemente migliorate e raffinate, restano di fatto "inadeguate" per via della loro complessa incompletezza. Del resto, i problemi da affrontare dal punto di vista metodologico sono molteplici e due su tutti incidono pesantemente sulla possibilità di arrivare a conclusioni certe: la qualità dei dati e dell'elevato numero di variabili "in gioco", alcune delle quali se non prese in considerazione influenzano il modello risultante in maniera assai sensibile. Per ogni reato infatti occorrerebbe individuare: le variabili *proxies* della punizione attesa (cioè la probabilità di essere identificato,

condannato e arrestato e la durata media della condanna ipotetica per quel reato); le variabili legate ai costi di opportunità del comportamento criminale (livello di disoccupazione, ammontare e distribuzione del reddito); le variabili sociali e demografiche come la composizione della popolazione per età, razza, percentuale residente in aree urbane. Tutti valori che possono influenzare la decisione di commettere un reato da parte di un individuo modificandone la propensione.

Tra le ricerche che hanno maggiormente approfondito questa tematica si può segnalare quella di Cohen⁶, favorevole, sia pur tra numerose precauzioni, a considerare la sensibilità del comportamento criminale alla sanzione penale. D'altronde questa ipotesi è stata poi confermata da studi su gruppi di criminali esposti a sanzioni di diverso tipo e per i quali i dati utilizzati erano più attendibili. Ed è proprio in seguito a uno studio durato tre anni, avente ad oggetto l'osservazione su un gruppo di 641 maschi aventi 32 anni di età media dopo la loro uscita dal carcere, che si è potuto osservare come tra i delinquenti ad alto rischio (condanne precedenti e carcere, disoccupazione, alcol) il fattore che più degli altri riduceva la probabilità di commettere nuovi reati fosse proprio la condanna precedente e il carcere.

L'altro aspetto delle considerazioni di Becker da valutare con particolare attenzione è quello relativo a tutte quelle condizioni economiche, sociali e culturali che se migliorate, rafforzate, potrebbero costituire un concreto incentivo per l'attività legale, diminuendo così la tendenza verso quella illegale. Tale compito dovrebbe essere a carico della cosiddetta prevenzione sociale, ovvero di quell'insieme di realtà e contesti modificabili attraverso la creazione di opportunità di reddito "distribuito", di opportunità educative e formative e di sostegno psicologico che supportino il cammino dell'individuo nel suo percorso legale, scoraggiandone la devianza. Tuttavia, l'intervento su questo fronte non basterebbe a garantire una limitazione dei comportamenti criminali. Non si potrebbe cioè asserire che un miglioramento delle condizioni economiche sarebbe

⁶ Cohen, S., *Environmental load and the allocation of attention*, 1978.

sufficiente a scoraggiare la criminalità.

Questo è perlomeno quanto risulta dalle ricerche sulle relazioni economiche e la criminalità. Allo stato attuale non si è stati in grado, né si sa se ciò sarà mai possibile, di isolare tali rapporti per determinare se la povertà costituisca la variabile dipendente delle criminalità. In altre parole: fino a che punto si è criminali poiché poveri? Povero è anche infatti il criminale poco capace, ma ugualmente si può diventare criminali a causa del bisogno. Potrebbe addirittura esserci una terza variabile ignota che renda questo rapporto del tutto insignificante. Non esiste conferma scientifica dunque per coloro che ritenevano valido il luogo comune secondo cui la criminalità è il prodotto di condizioni economiche sfavorevoli. La maggior parte degli studi che si sono occupati di questi rapporti, anzi, dimostra la quasi totale assenza di significatività tra l'andamento della disoccupazione e la criminalità. Nonostante si tratti di una relazione da sempre controversa e ripetutamente sviscerata, non si è mai giunti a una chiarezza definitiva sul suo conto. Lo stesso dicasi per i rapporti tra ciclo economico e comportamenti criminali. Secondo alcune ricerche, in particolare, nel lungo periodo l'andamento dei tassi della criminalità non è imputabile all'andamento del ciclo economico. Nel breve invece, alcune relazioni tra reati e andamento del ciclo economico possono essere rinvenute. Negli Stati Uniti ci si sta impegnando molto nella ricerca dei fattori che contribuiscono alla diminuzione della criminalità. Tra essi, si includono il miglioramento delle condizioni economiche e la riduzione della disoccupazione, mettendo dunque in discussione quanto mostrato dagli studi sopra citati. Tali recenti studi, pur tuttavia, denotano alcune possibili lacune, innanzi tutto perché si sono sviluppati probabilmente sui grandi aggregati statistici, sviscerando perciò di meno i diversi aspetti delle singole variabili. Non si sono considerati per esempio il momento del ciclo lavorativo nell'ambito del quale è intervenuta la disoccupazione e la sua durata. Tralasciando aspetti di questo tipo non è possibile comprendere nella profondità il tessuto di relazioni che intercorrono tra le condizioni economiche e la criminalità. Con ogni probabilità è stato il voler porre al centro della ricerca la componente

strettamente economica ad aver indotto la parziale “distrazione” dello studio sulle variabili *collaterali* e la loro influenza. Una su tutte quella dell’istruzione, grazie alla quale possono variare i livelli di disoccupazione e con essi ridursi anche i crimini per un accresciuto costo di opportunità del potenziale delinquente.

Analizzare economicamente il comportamento criminale significa in una certa misura occuparsi anche di quanto e come la “politica pubblica reale” interviene su di esso. Attraverso i suoi sviluppi, le considerazioni e le conclusioni accertate o proposte, quando possibile, si è potuto agire più o meno direttamente sui sistemi di giustizia penale per migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la giustizia stessa. In realtà è un argomento questo applicato e discusso più nei paesi di *common law* che non nei paesi cosiddetti di *civil law* nei quali le rigidità dei codici, dei processi decisionali delle corti e delle pene comminate, non consentono altrettanto “facilmente” di adeguarsi ai parametri di efficacia ed efficienza. Nei paesi di *civil law* dunque, sia per ragioni culturali che sistemiche, è stato più spesso trascurato non il tema inerente il diritto penale, la criminalità e i sistemi di giustizia, ma di certo la loro analisi economica e le relazioni intercorrenti tra essi.

Comminare e applicare una punizione a un dato reato implica doverne considerare anche il lato economico, poiché sanzionare in qualche modo un individuo criminale significa di fatto scegliere quali e quante risorse dover allocare per farlo. Non è perciò solo un “semplice” problema di giustizia. Garantire e gestire il diritto, attraverso la sua amministrazione giudiziaria e penitenziaria, costa molto, e questa spesa non può essere disgiunta dal rapporto che deve essere direttamente proporzionale rispetto ai benefici che la società ottiene dalla loro applicazione. Ne deriva che la scelta di quale sanzione applicare al comportamento criminale di un dato soggetto deve corrispondere: a criteri di giustizia (protezione dei diritti umani, garanzie processuali), a criteri di efficacia (raggiungimento dell’obiettivo di ridurre l’ammontare della criminalità) e, infine, a criteri di efficienza (minimo costo possibile). Per determinare se e quali siano le sanzioni in grado di ottimizzare i tre aspetti appena esposti, ponendo particolare

attenzione nei confronti dei diritti umani di tutte le persone coinvolte, dunque della vittima ma anche dell'autore del crimine, bisogna necessariamente partire da quanto in essere attualmente. Valutando i costi e i benefici di quanto oggi disponibile in merito alle sanzioni e ai meccanismi della loro applicazione, non si può non tenere conto di alcuni confini ben definiti nell'ambito dei diritti umani conquistati faticosamente nei secoli dalla civiltà moderna. Al di fuori di essi vengono pertanto relegati metodi come la tortura e la pena di morte indipendentemente dalla loro presunta o reale efficacia.

La punizione senza dubbio più diffusa è quella della detenzione in carcere: soluzione che, peraltro, va incontrando sempre più difficoltà operative a causa della necessità di adattare il poco spazio a disposizione con un numero sempre più crescente di carcerazioni. Molteplici le sue funzioni: da un lato impedisce al criminale di reiterare il suo comportamento sanzionabile, dall'altro rappresenta una forma retributiva, riabilitativa e allo stesso tempo deterrente. Affinché queste finalità siano esattamente raggiunte, devono essere rispettate alcune condizioni specifiche. Per esempio, è necessario che i reclusi siano tipicamente soggetti alla recidività, che l'essere carcerati diminuisca il numero di reati nel tempo di una carriera criminale, che coloro che sono reclusi non vengano prontamente sostituiti da altri (nelle organizzazioni criminali questo succede molto di frequente), e infine che la reclusione stessa non finisca per diventare a tutti gli effetti una "scuola di criminalità", permettendo cioè di migliorare le *performance* criminali una volta al di fuori della struttura detentiva. In quest'ultimo caso, addirittura, il costo sociale aumenta anziché diminuire. Un maggiore beneficio, una migliore incisività dell'azione si otterrebbe perciò utilizzando un criterio selettivo di reclusione, cioè indirizzata verso quei criminali che hanno una maggiore probabilità di commettere un reato grave. La difficoltà di utilizzare una reclusione selettiva è insita proprio nella impossibilità, o quasi, di prevedere con sufficiente approssimazione di certezza chi possa avere delle maggiori probabilità di recidiva. Il rischio è quello di esasperare la sanzione carceraria partendo da una previsione incerta, perdendo quindi di vista inevitabilmente i principi generali e

imprescindibili dell'equità.

La negazione della libertà e l'etichettamento infamante della reclusione sono invece gli aspetti che garantiscono l'effetto retributivo. Il peso delle due funzioni sinora esposte dipende dalla percezione del criminale proprio in relazione a questi due ultimi elementi, ed è confrontabile con le eventuali conseguenze prodotte da misure alternative alla reclusione. Osservando i costi e i benefici di entrambe le strategie è possibile determinare quale sia quella da preferire, in quale occasione e per quale tipologia di criminale. Un'ultima finalità della reclusione è quella riabilitativa. Con essa si intende la capacità dell'istituto detentivo a formare il recluso per un suo pronto inserimento nel mondo del lavoro attraverso una preparazione professionale, nonché il tentativo di rimuovere le cause psicologiche che lo hanno portato ad agire nell'alveo della criminalità. Per molto tempo si è ritenuto che la funzione riabilitativa fosse soltanto una sorta di inutile e pia illusione, ma è stato invece dimostrato come possa realmente funzionare purché vincolata a certe condizioni.

Trattati i benefici della reclusione, passiamo a valutarne anche i costi. Sia il costo diretto e "vivo" del recluso che quello di opportunità connesso al suo tempo di fatto improduttivo sono fattori da considerare attentamente, confrontandoli con i benefici. Analisi e studi specifici, dettagliati, in materia, tuttavia non ve ne sono, per cui tale comparazione non è nella sostanza realizzabile. Manca, al riguardo, la valutazione dei benefici marginali derivati alla società dall'incarcerazione e, conseguentemente, vi è l'impossibilità di calcolarne i benefici marginali netti. Inoltre non sono noti i benefici delle alternative alle misure detentive e le loro capacità deterrenti. In assenza di questi elementi fondamentali discutere del carcere, delle sue funzioni e delle alternative a esso, rischia di ridursi soltanto a una serie di contrapposizioni di stampo ideologico che non terranno mai conto delle molteplici situazioni per le quali la soluzione carceraria può o deve essere applicata. Allo stesso modo però, il carcere rischia di continuare a funzionare per inerzia quale soluzione più immediata e "pratica", "buona" sostanzialmente per tutti i casi, alimentando un circolo fatto di routine burocratiche che non producono

risultati tangibili in termini di riduzione della criminalità e anzi finiscono per aumentare lo spreco di risorse umane ed economiche.

Una macrodistinzione classica all'interno dell'universo criminalità è data dal rapporto mezzi-fini con cui l'atto criminoso si esplicita. Se per esempio ci si riferisce a un omicidio fine a sé stesso allora si è in presenza di violenza "tradizionale", mentre in una rapina la violenza è usata a fini appropriativi. Il furto è invece solo un reato appropriativo, se non comporta elementi di violenza. Ulteriori distinzioni in seno ai comportamenti criminali sono poi i reati contro la persona, contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, rapine, ecc. Essi sono catalogati nelle categorie giuridiche che li descrivono e nelle fattispecie che li individuano, alcune delle quali appena riportate.

Il concetto di criminalità economica, diversamente, è criminologico e non giuridico. In esso si contemplano tutti i reati che hanno un contenuto o un legame economico e una relazione con un'attività imprenditoriale o professionale. Tali reati sono cioè connessi direttamente a un'impresa economica o a un'attività professionale, per mezzo di coloro che li commettono, per il loro contenuto e le tecniche utilizzate. Ecco alcuni esempi di crimine economico: l'imprenditore che falsifica il bilancio della sua impresa; l'impresa che inquina le acque di un fiume per risparmiare sul costo di smaltimento di quegli scarichi industriali; l'impiegato di una banca che froda la sua stessa banca per arricchirsi; il funzionario che accetta di essere corrotto; la banca che decide di aiutare il riciclaggio di denaro sporco. I termini e i concetti maggiormente usati per parlare di criminalità economica provengono perlopiù dalla letteratura anglosassone. Tra questi è bene ricordare *white collar crime*, *corporate crime*, *organizational crime*, *occupational crime*.

White collar crime è il concetto introdotto dal criminologo americano Edwin H. Sutherland⁷ per spiegare la criminalità economica ponendo una luce particolare sugli autori di questo tipo di reato, la loro posizione sociale e

⁷ Sutherland E., *Il crimine dei colletti bianchi*, Ed. Giuffrè, Milano 1987.

produttiva. Per la criminologia di quel tempo si tratta di un vero e proprio salto in avanti. Prima di lui i comportamenti criminali erano ridotti quasi esclusivamente a quelli violenti e appropriativi. Ne derivava che erano considerati criminali soltanto coloro che erano rinchiusi in carcere e che appartenevano prevalentemente alle classi sociali meno agiate (v. Sutherland). Un quadro del fenomeno che oggi definiremmo alquanto parziale e incompleto. Già a partire dalle rilevazioni statistiche, per Sutherland, venivano effettuate delle selezioni discriminatorie nel momento in cui si consideravano solo i reati violenti appropriativi commessi dalle classi povere, tralasciando del tutto i reati economici commessi dalle classi socialmente privilegiate. In merito alle tipologie individuabili nell'ambito di tale reato, inoltre, Sutherland le riferisce così: "falsità di rendiconti finanziari di società, agiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, falsità in pubblicità, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode nell'esercizio del commercio, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta".

Nel momento in cui Sutherland, durante le sue ricerche, sposta l'attenzione dall'individuo che commette i reati definiti dei colletti bianchi su soggetti e contesti più ampi nell'ambito della criminalità economica, si accorge ben presto di essere al cospetto di un'altra realtà delittuosa a tutti gli effetti. Studiando 70 imprese, egli comprende come gli uomini di affari e la grande impresa siano assai simili ai cosiddetti ladri professionali. Le violazioni perpetrate nel mondo degli affari sono veri e propri reati e coloro che se ne rendono protagonisti delinquono non perché patologicamente spinti o poveri, ma perché si conformano a un comportamento appreso come qualsiasi altro in seno alla loro attività. Tanto è vero che la sua definizione si riferisce più agli autori del reato e al loro status sociale, che al tipo di reato commesso. Il "delinquente dal colletto bianco è: una persona rispettabile, o almeno rispettata, appartenente alla classe superiore, che commette un reato nel corso dell'attività professionale, violando la fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli". È appunto in questo contesto più

esteso dell'impresa, che Sutherland ha potuto sviluppare le sue teorie fornendo una definizione della criminalità d'impresa nota come *corporate* o *organizational crime*.

A distanza di alcuni decenni Schragger e Short⁸ raffinano ulteriormente la definizione del crimine imprenditoriale esponendola come l'insieme dei comportamenti illeciti che vengono adottati all'interno di un'organizzazione legale in conformità con il suo ordinamento normativo, producendo un danno ai dipendenti, ai clienti o a un pubblico in generale. Box⁹ la specifica ulteriormente operando una distinzione tra i “crimini per l'impresa” e i “crimini *contro* l'impresa” relazionandoli ai soggetti che traggono beneficio dall'attività criminale, ovvero le imprese stesse o i singoli individui. Quando i crimini per l'impresa sono messi in opera dall'impresa stessa poi, si dicono *corporate crime*, racchiudendo in questo nome quei reati commessi dall'impresa per ottenere un beneficio economico per sé. Braithwaite¹⁰ successivamente amplia tale concetto e inizia a parlare di *organizational crime*, riferendosi alla struttura organizzativa della quale fa parte l'autore del reato, prescindendo quindi dalla sua condizione di soggetto pubblico o privato.

Tra le attività criminose contro le imprese si annoverano fondamentalmente due tipologie di reati maggiormente diffusi, quelli occupazionali e quelli informatici. I reati occupazionali possono essere definiti come quei comportamenti attuati dai dipendenti dell'impresa stessa per nuocerle, procurarle danno. In questa categoria rientrano molteplici azioni commesse sia dai lavoratori comuni che dai colletti bianchi. In quest'ottica però, sono considerati e qualificati come criminalità economica meglio gli illeciti commessi da questi ultimi che dei primi. Quinney¹¹ sviluppa il concetto di *occupational crime*, intendendo con ciò quei comportamenti che si configurano come devianti rispetto

⁸ Schragger L. S. e Short J. F., *Toward a Sociology of Organizational Crime*, Social Problems, 1977.

⁹ Box S., *Power Crime and Mystification*, Tavistock, Londra, 1983.

¹⁰ Braithwaite J., *Corporations, crime, and accountability*, Cambridge University Press, 1993.

¹¹ Quinney R., *The study of white collar crime: Toward a Reorientation in Theory*, 1964.

alla struttura normativa dell'organizzazione dove vengono messi in atto. Con tale definizione perciò egli supera la collocazione del singolo criminale all'interno della struttura sociale, allargando lo spazio compreso nel concetto di crimine occupazionale.

Green¹² introduce una specificazione importante rispetto alla definizione di Quinney. Solo i soggetti impegnati in attività legali possono essere autori di un *occupational crime*, e debbono essere distinti da quanti sono dediti ad attività di natura illegale.

Una delle caratteristiche principali che distingue i reati occupazionali economici da quelli comuni consiste nelle tecniche impiegate per commetterli. Si tratta infatti spesso di azioni complesse, articolate e dunque non semplicemente appropriative. In questi casi si parla di frodi, corruzione e crimini informatici mentre il resto rimane nella categoria dei furti, comprendendo in essa i diversi reati appropriativi a danno delle imprese da parte dei loro dipendenti.

Il furto, la corruzione e la frode sono pertanto le tre tipologie nelle quali è possibile suddividere i reati occupazionali. Tra questi, quelli commessi in maggior numero, sono senza dubbio i primi (furti). Se si pensa a quelli eseguiti in un ambito "aziendale" si è portati a considerarli come reati economici, poiché per certi versi in effetti assimilabili, tuttavia sarebbe più appropriato considerare l'impresa soltanto in qualità di dimensione situazionale nella quale il crimine viene commesso, e perciò escludere i furti contro di essa dalla suddetta tipologia. Del resto lo stesso autore di un furto di questo genere potrebbe perpetrarlo in un'altra situazione, in un altro contesto, per cui è preferibile includere questi reati nell'ambito della tipologia di quelli comunemente definiti appropriativi.

La frode è invece una falsa rappresentazione della realtà attuata intenzionalmente da un individuo o un'organizzazione allo scopo di ottenere un vantaggio di natura personale. Vantaggio che può essere diretto (denaro o un bene) o indiretto (promozione, benefici lavorativi, potere). Perché il reato si

¹² Green G. S., *Crimine occupazionale*, Nelson-Hell, Chicago, 1990.

configuri completamente è nondimeno necessario che la vittima si persuada della falsa rappresentazione posta in essere e in base a essa agisca e reagisca.

Il reato di corruzione è invece caratterizzato dal dare o ricevere denaro o un “ritorno” utile sotto qualche altra forma per indurre un soggetto a compiere atti contrari ai propri doveri o a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio. Qualsiasi comportamento che rechi danno all’azienda, con lo scopo di ottenerne un beneficio da un terzo soggetto, rientra in tale casistica. Trattasi di corruzione *privata* allorché commessa all’interno di un’azienda, distinta pertanto da quella pubblica in cui le parti in causa sono i funzionari nei confronti dello Stato o di enti pubblici. La corruzione privata è dunque definibile come il dare o ricevere beni per influenzare una decisione nel campo degli affari senza che la vittima (un’azienda o un’impresa) ne sia a conoscenza o lo consenta. Allo stesso modo è corruzione la cosiddetta *illegal gratuity*, ovvero il dare o ricevere beni di valore affinché un atto ufficiale sia compiuto. Anche coloro che ricevono regali o vantaggi di una qualche natura, trattando per esempio con fornitori e altri soggetti, senza che l’azienda abbia concesso il proprio benessere o addirittura lo abbia precisamente vietato, incappano in questo tipo di reati.

Un altro tipo di reati contro le imprese proveniente dall’esterno sono quelli connessi ai problemi di sicurezza: minacce da parte della criminalità organizzata, da movimenti terroristici e dai relativi comportamenti estortivi. Non di rado le imprese si “tutelano” in questo senso, prima di avviare una qualsiasi attività in zone o paesi in cui il rischio di criminalità elevato sia conclamato, effettuando una valutazione di tale rischio, chiamato per l’appunto *risk management*, per comprendere il grado e il tipo di rischio al quale essa potrebbe essere sottoposta qualora si decidesse di iniziarla in quel determinato luogo .

Il rischio è ovviamente da intendersi sia nei confronti delle imprese che dei suoi dirigenti. Questi atti, è bene precisarlo, pur avendo connotazioni simili a quelli terroristici, per modi e soggetti che li compiono, se ne distinguono poiché hanno una valenza e una finalità prettamente economiche.

Un’ulteriore minaccia alle imprese è portata dalla criminalità informatica.

Gli hackers sono i “classici” esecutori di tale crimine. In realtà, con questo nome vengono compresi almeno due tipi di soggetti che fanno pirateria informatica. Generalmente bisogna infatti distinguere chi commette tali crimini tra hackers e *crackers*. I primi possono essere considerati soggetti poco pericolosi per la sicurezza aziendale perché non si prefiggono la distruzione dei sistemi informatici o l'acquisizione di informazioni riservate. Il loro fine è più tecnologico e in certi casi etico (garantire la libertà di uso della rete), spesso una sfida e il desiderio di comprovare le proprie capacità con i sistemi di sicurezza del sistema oggetto di attacco. Si accontentano, insomma, di riuscire a violare un sistema particolarmente ostico all'accesso, anziché rubarne i contenuti. Nei confronti di queste categorie si è sviluppata una notevole attenzione da parte delle società di consulenza e delle imprese, che hanno cercato sempre più di coinvolgere gli hackers negli aspetti di sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione dei crimini informatici. I crackers invece sono gli autentici criminali informatici, e da essi le imprese devono correre ai ripari per salvaguardare l'integrità delle loro reti informatiche. Sono definiti "quegli specialisti che manipolano le insicurezze che esistono all'interno dei sistemi digitali per copiare, alterare e/o distruggere le informazioni". Il loro scopo fondamentale è distruggere i sistemi nei quali riescono a penetrare. A differenza dunque degli hackers, i crackers non si pongono questioni etiche paragonabili ed è per questa ragione che sono disponibili a offerte di natura criminale. Attraverso il loro abile operato, la loro capacità di forzare i sistemi informatici sino a entrarvi nei più reconditi meandri, organizzazioni criminali intenzionate a commettere una frode verso una banca, per esempio, oppure imprese che vogliono carpire segreti industriali alle proprie concorrenti, possono farlo.

Il celeberrimo spionaggio industriale è un reato economico diffuso e per motivi intuibili piuttosto difficile da prevenire. Trafugare informazioni non è particolarmente arduo, soprattutto nei confronti delle società più grandi. Dimensioni rilevanti fanno aumentare proporzionalmente la vulnerabilità di un'impresa, sia per il numero e le possibilità di molteplici connessioni

telematiche, sia per il congruo numero di soggetti che ricoprono ruoli prestigiosi e quindi sono a conoscenza di dati riservati. La criminalità perpetrata grazie all'utilizzo del mezzo informatico, denominata *cyber crime*, comprende svariate tipologie criminali distinte. Oltre tutto nel tempo, le reti informatiche, i processi di globalizzazione economici hanno favorito la delocalizzazione sia in senso generale che particolarmente riferita al commercio e all'investimento finanziario incrementando esponenzialmente il numero delle transazioni on line. A fianco della criminalità finanziaria "classica" quale per esempio il riciclaggio dei proventi illeciti, si aggiunge quindi quella appropriativa compiuta "in rete". Le opportunità on line offerte dal mezzo informatico in questo senso sono numerose e producono una cospicua tipologia di comportamenti criminali. E il proliferare di questo genere di criminalità sta imponendo una significativa riflessione nell'ambito del diritto e della giustizia penale in merito alle tradizionali categorie, in maggior misura per ciò che ne concerne la giurisdizione. Riflessioni che stanno già producendo dei processi di rinnovamento delle stesse, sia civili che penali, con frequenti scambi tra le due sfere del diritto indispensabili per tentare di reprimere efficacemente tali comportamenti fraudolenti. L'*high tech law* è sempre più la risposta giuridica necessaria per far fronte adeguatamente alle evoluzioni tecnologiche e alle loro distorsioni per finalità appropriative e fraudolente. Affinché tale risposta sia realmente efficace nel contrasto, è fondamentale rivedere i processi di reclutamento e di formazione del personale che si occuperà di questo tipo di regolazione civilistica, amministrativa, di controllo e di giustizia penale.

Formulare delle spiegazioni in merito alle cause del crimine è in generale assai difficoltoso. Lo è ancor di più al cospetto della criminalità economica, complicata di per sé da definire in forma certa. Bongers¹³, prendendo in considerazione alcuni reati economici giunge alla conclusione "secondo la quale molti di tali crimini si verificherebbero nei periodi di crisi economica, a causa

¹³ Cfr. Bongers W. A., *Criminalità e condizioni economiche*, Ed. Unicopli, Milano 1982.

dell'impossibilità per taluni individui, in tali difficili congiunture, di mantenere il livello di vita anteriormente raggiunto".

Probabilmente la criminalità economica è strettamente legata a cause strutturali che riguardano lo sviluppo dell'economia. Imprenditori legali che commettono reati nell'ambito della loro professione non è una novità nel panorama economico. Lo è invece l'attenzione della criminologia e delle autorità di regolamentazione e giustizia per questa categoria. Tuttavia, nonostante l'attenzione si sia accentuata per motivi di costi sociali ed economici elevatissimi, così non è per le regole in materia, le sanzioni, le capacità investigative e giudiziarie, che risultano al contrario ancora "distanti" dall'aspetto risolutivo del problema. Spesso si rileva una difficoltà di natura psicologica e in alcuni casi anche culturale, nel voler considerare dei veri e propri criminali coloro che si macchiano di reati quali la truffa e la corruzione. È inoltre necessario ripensare e adattare i sistemi di regolazione delle attività di impresa, ancora riferiti ai singoli ordinamenti giuridici nazionali, in una economia sempre più prossima alla globalizzazione fattuale. Il cosiddetto *shopping of jurisdiction* è ormai una regola tra le imprese multinazionali da sempre alla ricerca di sistemi di regolazione più leggeri e meno vincolanti, ma allo stesso tempo è assai pericoloso per l'intera comunità internazionale quando viene fatto per trovare immunità e possibili scappatoie border line nelle transazioni finanziarie illecite o in altre attività dagli elevati costi sociali. Esistono poi una serie di comportamenti ai margini della legalità formale, ma per questo anche della criminalità sostanziale, attraverso cui vengono sfruttate a proprio vantaggio situazioni di tolleranza finanziaria quali le giurisdizioni *offshore* o altre forme di carenza di regolazione (legislazione sui rifiuti o nelle condizioni di lavoro), riversando gli elevati costi sugli altri. All'interno di un'economia globalizzata per quanto concerne la domanda e l'offerta, regolata però a livello nazionale, approfittare di legislazioni arretrate in merito agli aspetti legati all'ecologia e ai diritti umani, rappresenta spesso un'opportunità "legale" per compiere crimini economici senza commettere reati. È quindi ormai necessaria e urgente una strategia che disincentivi tali

comportamenti nell'ottica di una collaborazione internazionale, tentando la riduzione di questa tipologia di crimini attraverso freni e deterrenti di natura reputazionale e penale, aumentando nel contempo gli incentivi economici.

Come abbiamo visto per criminalità economica si intende generalmente, e spesso anche servendosi di definizioni, il suo significato originale, incentrato fondamentalmente sui crimini perpetrati dai colletti bianchi, autori materiali del reato, ma si tende a non considerare tutto ciò che di organizzativo e strutturale c'è nei comportamenti criminali di società e imprese legali. Anche l'introduzione della definizione di corporate crime, di fatto un'evoluzione significativa del concetto di white collar crime, è ancora insufficiente per cogliere quanto sta mutando dal punto di vista strutturale e organizzativo nella criminalità economica. Che non esista differenza né distinzione tra criminalità organizzata e criminalità economica è spiegato e descritto in un'ampia parte di letteratura in materia. In essa viene anche espresso dove e come queste due tipologie di criminalità si muovano nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi, essendo sempre più caratterizzate da una crescente e consapevole razionalizzazione e organizzazione.

L'area in cui il crimine organizzato e il crimine economico si sovrappongono, è quella nella quale le attività criminali si confondono con le attività che non lo sono, e i criminali con imprese e professionisti che operano all'interno della legalità. Una zona questa che va allargandosi sempre più, alterando, inquinandoli, i sistemi economici di ogni paese nei quali la corruzione aumenta considerevolmente. La battaglia verso queste forme di criminalità deve pertanto essere sempre al passo con i mutamenti che in essa avvengono. D'obbligo quindi una riconsiderazione degli strumenti usati sinora, di fatto superati per certi aspetti e in ogni caso non adeguati alle nuove realtà criminali che si vengono a creare. Infatti molti autori, propongono di studiare con maggiore approfondimento le relazioni che intercorrono tra i *white collar crimes* e la criminalità organizzata. Specie tenendo conto degli ultimi sviluppi di transnazionalizzazione, specializzazione e professionalizzazione della criminalità organizzata, attraverso i quali si assiste a una commistione di servizi legali e

illegali offerti dalle imprese del crimine sia alle organizzazioni criminali stesse sia a imprese nel settore legale dell'economia. Egli appunto, ritenendo non esaustivo e sfuggente per certi versi, il concetto di *white collar crime*, propone di realizzare una nuova definizione di criminalità economica organizzata che ne rappresenti la sintesi e il superamento delle stesse idee che la costituiscono.

È facilmente riscontrabile come oggi la criminalità organizzata commetta sempre più spesso reati di natura economica poiché compreso che si tratta di un ottimo modo per aumentare i propri guadagni. Nella stessa misura è osservabile quanto gli autori di crimini da colletti bianchi si stiano organizzando sempre più, specializzandosi, per offrire i propri servizi e collaborazione al crimine organizzato tradizionale. Recenti ricerche paiono affermare la nuova definizione di impresa criminale riferendosi proprio a questo genere di criminalità. In questo modo si è inteso non solo rimarcare la capacità dell'azione criminale a integrarsi con l'economia legale, ma anche e soprattutto il ruolo strategico e importante della struttura stessa nell'ambito dell'organizzazione. Un'evoluzione, appunto.

Una delle variabili fondamentali del crimine economico è "l'imprenditorialità" e non la "criminalità". In questo modo è più facile spiegare i comportamenti illeciti nell'ambito delle dinamiche di mercato. Progredisce perciò una sorta di parallelismo tra la criminalità organizzata e le attività economiche illegali. Anche Bini concorda sul fatto che "la criminalità organizzata prima ancora di essere un'associazione fra persone con intenti criminali è una formula organizzativa che il più delle volte assume la forma d'impresa".

La struttura organizzativa della nuova criminalità economica è flessibile e frammentata; le imprese criminali sorgono e si disgregano velocemente. "Il modello di nuova criminalità organizzata si caratterizza proprio per una maggior rapidità di movimento, indicativa della capacità dell'impresa di anticipare le opportunità offerte dall'economia legale di riferimento (il modello di crescita dell'impresa criminale non segue più una logica *push*, ma sempre più una logica *pull*, propria del cosiddetto *strategic opportunism*) e di integrarsi in forma profonda con essa. La capacità dell'impresa criminale di integrarsi con l'economia

legale di riferimento interessa alcune attitudini dell'organizzazione prima ancora che le risorse e la dimensione dell'organizzazione stessa".¹⁴

¹⁴ Cfr. Bini M., *Il polimorfismo dell'impresa criminale*, in *La criminalità come impresa* (a cura di A. Bertoni), Ed. Egea, Milano 1997, pp. 1-14.

2. EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA CRIMINALE

Esiste una distinzione tra criminalità ordinaria e criminalità organizzata. La prima offende e lede direttamente beni che fanno capo a singoli cittadini, mentre la seconda porta il suo attacco all'economia di un paese e alle sue regole democratiche. Quindi, queste ultime pongono in pericolo sia lo Stato che il mercato.

Il concetto di criminalità organizzata racchiude al suo interno diverse tipologie di crimine organizzato: quello mafioso, quello terroristico e quello comune.

Ad esempio, le organizzazioni criminali di tipo mafioso si distinguono dalle altre non tanto per l'adozione di un metodo intimidatorio, quanto per la loro capacità di intessere rapporti con il mondo circostante, in particolar modo con gli ambienti politici, nonché per l'abilità nel controllo del territorio, anche 'economico', sul quale l'associazione svolge le sue principali attività.

Partendo dal presupposto che in ogni società ci sono diverse forme di criminalità più o meno radicate, si è constatato come in quelle economicamente più arretrate ed in quelle in via di sviluppo i gruppi criminali hanno assunto delle conformazioni sempre più forti, caratterizzandosi con una sempre più forte capacità organizzativa.¹⁵

Infatti, nelle società in via di sviluppo i criminali hanno maggiori possibilità di organizzarsi e rafforzarsi, non avendo come controparte un gruppo sociale fortemente coeso ed omogeneo capace di ostacolarli.

A dimostrazione di ciò, vi è anche la circostanza che storicamente è stata quasi sempre accertata la coincidenza tra il fattore socio-culturale in continua espansione e la crescita economica, con il contestuale formarsi di organizzazioni criminali ben strutturate.

¹⁵ Cfr. Becchi A., Rey G.M., L'economia criminale, Ed. Laterza, Bari, 1994.

Tutti i gruppi organizzati che nel tempo si sono formati, la mafia italiana prima, cinese e giapponese dopo, hanno una radice genetica simile: sono sorte e si sono rafforzate nelle società in via di evoluzione. Difatti, nelle società in via di industrializzazione i gruppi criminali trovano spazi molto ampi, tendono a sostituirsi ad un potere politico sempre più corrotto e ad una classe imprenditoriale legittima ancora non del tutto compatta.

La crescita delle organizzazioni criminali è passata da strutture rudimentali a uffici supportati da servizi informatici e tecnologici altamente avanzati, dalla consulenza di faccendieri senza scrupoli all'affiliazione di veri e propri esperti in campo economico, finanziario e giuridico.

L'economia criminale, specie quella mafiosa, nasce come forza dell'intimidazione. Tale forza, accompagnata da quella della corruzione, dà luogo all'omertà. La dinamica vede la famiglia mafiosa, quella competente territorialmente a seguito della divisione nella gestione degli affari, intervenire su ogni attività commerciale, condizionandola. Il rituale, purtroppo, è consolidato e ormai ben noto: inizialmente la famiglia mafiosa pretende una somma di denaro per la concessione di una sorta di autorizzazione: il "permesso" o "messa a posto" per l'avvio dell'attività e, subito dopo, opera attraverso l'imposizione e la pretesa del pagamento del cosiddetto "pizzo". Il mancato pagamento delle richieste comporta, per l'imprenditore inadempiente, il rischio di incorrere in gravi ritorsioni che si sostanziano generalmente in diversi atti illeciti. Veri e propri attentati, ai danni di cose e persone (generalmente scaglionati nel tempo e caratterizzati da un'escalation di gravità), col fine di fungere da deterrente, da monito per evitare ogni possibile rifiuto o qualsivoglia determinazione contraria.

In questo modo le associazioni criminali affermano il controllo e il potere sul territorio e su tutte le attività commerciali; così facendo è la stessa organizzazione criminale a determinare sia l'espansione che la cessazione, a seconda se gli affari in gioco convergano o meno con altri suoi interessi economici già radicati in precedenza. Inoltre, attraverso questo sistema, l'associazione criminale si garantisce una costante fonte di reddito, necessaria da

una parte per far fronte alle spese di mantenimento del suo stesso apparato di mezzi e di uomini (si procura le armi, stipendia gli associati, mantiene le famiglie dei detenuti), dall'altra per incrementare i propri introiti attraverso nuovi investimenti.

Generalmente queste organizzazioni sviluppano i propri interessi economici direttamente attraverso la gestione in proprio di ditte in regola con gli obblighi retributivi e contributivi; quindi assolutamente regolari dal punto di vista legale oppure indirettamente attraverso l'intromissione in attività economiche, con un livello di penetrazione diverso a seconda della natura, del tipo e della dimensione dell'attività.

Le organizzazioni mafiose hanno un'importante caratteristica: la managerialità. Se due comuni ladri rapinassero una banca e subito spendessero il denaro rapinato *in donne e gioco*, costituirebbero un'associazione a delinquere ma non di stampo mafioso, perché consumerebbero immediatamente ciò che è realizzato.

Invece, nel carattere manageriale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso si coglie una speciale finalità che si persegue attraverso le azioni illecite: l'ottenimento di un profitto che viene però reinvestito, quindi non viene disperso o consumato.

Questa loro peculiarità fa sì che tali organizzazioni operino su diverse tipologie di mercati, alcune volte praticati contemporaneamente in modo tale da consentire costanti profitti qualora uno dei settori del mercato si trovi in crisi.

Già nel dopoguerra c'erano settori ben definiti nei quali le associazioni criminali si annidavano: in principio nell'agricoltura, poi subentrarono nei mercati ortofrutticoli, della cementificazione, per finire nel contrabbando dei tabacchi (ramo dell'illegalità tuttora molto proficuo nella Sacra Corona Unita pugliese e nella Camorra napoletana).

Sulla stessa strada dei tabacchi, negli anni settanta le organizzazioni criminali si collocano nel traffico delle armi.

I tabacchi, gli stupefacenti, l'usura, le estorsioni, le persone, l'ambiente, le

armi sono i mercati che offrono ingenti capitali alle organizzazioni economico-criminali¹⁶. *Cosa Nostra* si è, altresì, impadronita di un altro apprezzabile snodo dell'economia: gli appalti delle opere pubbliche.

L'Italia risente purtroppo anche del fenomeno dell'immigrazione ed emigrazione clandestina gestita da organizzazioni criminali.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una pluralità di mercati che le organizzazioni criminali e le mafie perseguono ormai da tempo.

Oggi, ad esempio, la camorra non esercita più il suo potere solo attraverso le estorsioni, il traffico di stupefacenti e le scommesse clandestine, ma si manifesta anche con l'esercizio diretto di attività imprenditoriali in determinati settori dell'economia¹⁷. Viene in questo modo offerto un potenziale potere d'acquisto che deve essere trasformato in potere d'acquisto reale.

Questo passaggio è realizzato attraverso il riciclaggio, che consiste appunto nella "*ripulitura del denaro sporco*" attraverso una sostituzione fisica o attraverso metodi ancor più raffinati, come le operazioni finanziarie che servono a tagliare quel cordone ombelicale tra il denaro e il delitto da cui esso proviene.

Le somme *ripulite* vengono in parte utilizzate per ulteriori attività delittuose, ma la maggior parte di esse vengono utilizzate per costituire nuove imprese apparentemente *pulite* ma finanziate e gestite dalle organizzazioni criminali.

Il riciclaggio del denaro fa sì che vengano *ripuliti* anche gli individui: infatti le organizzazioni criminali tendono a professionalizzare elementi interni al gruppo mafioso offrendo loro anche una progressiva integrazione sociale. Così facendo, oltre all'inserimento di una persona di fiducia nel circuito finanziario, c'è anche la legittimazione nel mondo economico¹⁸.

¹⁶ Cfr. Becchi A., *Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Ed. Donzelli, Roma 2000.

¹⁷ Cfr. Dino A., *Pepino L., Sistemi criminali e metodo mafioso*, Franco Angeli, Milano 2008.

¹⁸ Cfr. Fantò E., *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Ed. Dedalo, Bari 1999.

Una delle forme illegali più adatte a consentire l'ingresso nell'economia è costituito dall'usura. L'attività estorsiva a danno della collettività, e nella fattispecie degli operatori economici, rappresenta una delle maggiori e costanti attività criminali presenti sul nostro territorio: per lo più tali attività sono tenute da associazioni mafiose. Le organizzazioni criminali che praticano l'usura riottengono i loro capitali maggiorati di forti interessi, fino ad arrivare al momento in cui il soggetto usurato, non essendo più nelle condizioni di pagare, viene minacciato e indotto a cedere la propria attività economica ai suoi stessi usurai.

L'usura, oggi, non è più quell'antica manifestazione di criminalità comune, quella dei piccoli strozzini, ma è diventata un grosso business, il braccio operativo di cui si serve l'organizzazione criminale al fine di riciclare denaro, di rilevare aziende ed incrementare il suo potere a dismisura. Facendo così ingresso nel circuito economico, ne determina una pericolosa alterazione, distruggendolo ed ottenendo un sempre maggiore controllo del territorio¹⁹.

Quasi sempre titolare dell'attività rimane l'usurato, mentre in casi più gravi l'azienda viene interamente e formalmente ceduta all'usuraio a pagamento degli interessi. Ma anche qualora l'azienda rimanga formalmente in capo all'usurato, nei fatti essa sarà nelle mani del gruppo criminale che, ancora una volta, se ne servirà per entrare nel mercato e attuare attività di riciclaggio dei proventi illeciti.

C'è purtroppo un aspetto psicologico da tener presente, che porta ad un calo delle denunce: si stabilisce un vincolo psichico di sudditanza tra usuraio e usurato che rende per quest'ultimo impossibile sporgere denuncia. Subentra nella vittima quasi un senso di colpa per essersi messo nelle mani di questo "benefattore", colui che in un certo momento iniziale l'ha aiutato a risolvere i suoi problemi finanziari. Luoghi comuni ormai consolidati descrivono le vittime dell'usura come persone che vogliono vivere al di sopra delle proprie possibilità, che fanno il passo più lungo della gamba, che giocano d'azzardo: così non è. Anche se, ovviamente, bisogna aver cautela nel non generalizzare ed è

¹⁹ Cfr. Marra S., pag. 142, in *L'usura nel diritto penale e nel diritto civile*, La Rana A., Edizioni Del Noce, Padova, 2006.

indiscutibile che quasi sempre chi si rivolge all'usuraio sa coscientemente e consapevolmente quello che fa. Chi ha bisogno di soldi sa bene che rivolgendosi ad un usuraio rischia grosso, ma è nello stesso tempo convinto di poter gestire il debito, di farcela: egli vede nell'usuraio una sorta di benefattore, quello che può risolvergli rapidamente un problema. Fino all'ultimo spera di liberarsi dall'assillo dei pagamenti ed è per questo che l'usurato, spesso considerato complice del suo carnefice, ha forti remore nel denunciare e il più delle volte sceglie di tenere celato il debito contratto. L'usurato sa che su se stesso pende una "colpa", un giudizio morale: così, accanto ai sentimenti di paura e disperazione, compare in lui una sensazione di vergogna²⁰.

In tali casi quasi sempre l'usurato si chiude in se stesso e questa chiusura lo può indurre, nell'esasperazione, a commettere gesti estremi.

L'ingresso della criminalità organizzata nella pratica dell'usura tende a realizzare un duplice risultato: arricchire il patrimonio e reimpiegare il denaro proveniente da attività illecite in attività lecite, non soltanto impadronendosi delle proprietà dei malcapitati, ma sostituendosi agli imprenditori. Sotto questo aspetto, l'usura costituisce un processo carsico finalizzato al riciclaggio di denaro sporco: possiamo anzi parlare di "Lavanderia Usura" o di "usura come moltiplicatore di altri reati".²¹

A tal proposito, nel 1996²² il Parlamento ha emanato una legge che prevede la costituzione e la gestione di un Fondo di Solidarietà e Prevenzione dell'usura, che, attraverso la concessione di mutui decennali senza interessi, aiuta le vittime di tale reato a reinserirsi nell'economia legale e, pertanto, sprona tali soggetti a denunciare.

Molte volte il criminale ricorre all'estorsione per praticare poi l'usura: all'inizio mette in difficoltà economica la sua vittima (generalmente un esercente

²⁰ Cfr. La Rana A., *L'usura nel diritto penale e nel diritto civile*, Edizioni Del Noce, Padova, 2006.

²¹ Cfr. Ronconi R., Vice Capo della Polizia di Stato, pag. 67, in La Rana A., *L'usura nel diritto penale e nel diritto civile*, Edizioni Del Noce, Padova, 2006.

²² Legge. n. 108 del 07/03/96.

un'attività imprenditoriale) attraverso la richiesta di *pizzo* e poi, fingendogli aiuto, gli pratica prestiti ad usura.

E l'estorsione, in questo meccanismo, finisce per avvantaggiare l'evasione. Infatti, l'imprenditore che subisce l'estorsione e l'usura reagisce alla sua crisi finanziaria aumentando i prezzi oppure operando l'evasione fiscale. Il soggetto economico, difatti, si trova a dover pagare un prelievo legale (le tasse) ed uno illegale (estorsione, tangente), dove la maggior parte delle volte il prelievo illecito finisce per sostituirsi pienamente a quello statale, stimolando il soggetto economico ad evadere minimizzando così i costi. Tenuto conto che il ricatto mafioso si basa su attentati, minacce ed intimidazioni, è facile comprendere il motivo per il quale l'operatore economico opta per il pagamento dell'estorsione anziché delle tasse. Il più delle volte, le tasse da versare allo Stato vengono percepite come "ingiuste", nella considerazione che l'istituzione pubblica non è capace di difendere gli agenti economici dalla mafia.

In Italia, purtroppo, oltre alla globalizzazione della finanza si va sempre più diffondendo la globalizzazione della criminalità e la presenza della mafia viene considerata come una inefficienza dello Stato²³. Il riciclaggio non avviene solo attraverso i sistemi finanziari e bancari, bensì anche per mezzo dell'acquisto di immobili. Frequentemente si vedono negozi lussuosi, aperti all'improvviso in pochi giorni, nei quali, passando più volte durante la giornata, non si vede mai nessuno; oppure alberghi o esercizi commerciali acquistati a prezzi squilibrati rispetto al mercato reale. Nel settore immobiliare esiste, come noto, l'obbligo di segnalazione dei trasferimenti dai notai al Questore.

L'acquisto di oro, di opere d'arte, di casinò: non ci sono limiti alle forme di riciclaggio, se non quelli posti dalla fantasia del riciclatore.

Alcuni Paesi considerano virtuosa la lotta al riciclaggio, ritengono ben spesi i soldi investiti dallo Stato per contrastare tale fenomeno. Di contro, esistono Paesi che non manifestano alcuna sensibilità per questo tema o perché la

²³ Cfr. La Spina A., Centorrino M., Signorino G., *Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno*, Ed. Laterza, Bari 1999.

malavita organizzata non ha radici come in altri piccoli paesi i quali traggono reddito dall'essere paradisi fiscali.

L'articolo 41 della nostra Costituzione protegge tale interesse, affermando che *l'iniziativa economica privata è libera*: dove c'è economia criminale non vi è libertà di impresa, perché l'economia criminale assume sul mercato una posizione dominante e non ha bisogno di ricorrere alle banche per i propri finanziatori.

L'economia legale è sinonimo anche di democrazia: dove le leve dell'economia sono nelle mani della criminalità organizzata non è possibile che vi siano forme democratiche di governo.

La criminalità distorce a proprio favore lo sviluppo economico, si impadronisce di alcuni snodi dell'economia e fa sì che l'effervescenza economica esistente in un certo luogo venga travolta dai propri fini.

I gruppi criminali hanno una grande forza attrattiva proprio in base alla loro potenza economica, soprattutto nelle regioni dove la disoccupazione raggiunge tassi elevati: difatti, l'offerta di lavoro dell'impresa *apparentemente pulita* approda con facilità laddove vi sono giovani che non riuscirebbero a trovare altrove un'occupazione, una valida alternativa di impiego.

Queste tipologie di “*imprenditori*” si distinguono dagli operatori economici leciti soprattutto per una non trascurabile caratteristica: non accettano il “rischio” di impresa, requisito fondamentale previsto dal nostro codice civile²⁴. Inoltre, avendo l'economia criminale un ROI (Return On Investment) molto alto, che in alcuni casi raggiunge il rapporto 5 a 1, conseguentemente l'imprenditore criminale accetterà con difficoltà le regole del mercato, propendendo invece per metodi intimidatori per l'acquisizione di una posizione anche monopolistica o per la risoluzione di conflitti sindacali.

Un'associazione criminale nasce e cresce in modo proporzionale tanto quanto è più grande il miraggio del profitto perseguibile e quanto più forte è la pressione coercitiva del gruppo criminale sull'individuo.

²⁴ Artt. 2082 ss. c.c.

Questi gruppi criminali operano su un ampio e mutevole raggio di attività illecite, la cui funzione principale è quella di procurare prodotti e servizi ad un pubblico consenziente²⁵. Basti vedere il fiorente mercato degli stupefacenti che è sicuramente alimentato dall'enorme richiesta di prodotto.

La sinergia di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, comprese finanche le Forze internazionali, cerca di ridurre il fenomeno criminale attraverso i sequestri e le confische dei patrimoni criminali e in particolare mafiosi. Si aggrediscono le mafie destinando a fini sociali i beni loro confiscati: l'impegno dello Stato è far sì che tali beni rendano almeno quanto rendevano nelle mani dei mafiosi.

A tal fine, è intervenuta un'importante innovazione, attraverso la previsione della possibilità di destinare alcuni di questi beni confiscati ai Comuni per fini sociali: la realizzazione di scuole, palestre, comunità di recupero per ex-tossicodipendenti, caserme. Lo scopo è, quindi, quello di far entrare tali beni in possesso della collettività sottraendoli alla detenzione mafiosa²⁶. Un esempio lampante è la villa di Riina a Corleone, dove ora sorge una scuola con piscina.

Come detto, la criminalità economica influenza anche il mercato del lavoro, specialmente nei luoghi nei quali la sofferenza da "disoccupazione strutturale" è più accentuata. Dove infatti è arduo cogliere alternative occupazionali legali, la forte presenza criminale ha una maggiore facilità di reclutamento della forza lavoro. A basso costo retributivo, come nel caso del caporalato, o d'inserimento diretto nell'attività criminale. In entrambi i casi il controllo fuorilegge della forza lavoro costituisce di fatto uno strumento di governo del territorio e di pressione sulle imprese legali, la cui conseguenza è l'ulteriore rafforzamento delle organizzazioni criminali.

Le attività criminali rappresentano un costo pesantissimo per il nostro sistema economico, sono un effetto e al tempo stesso contribuiscono a mantenere

²⁵ Cfr. Becchi A., Rey G. M., *L'economia criminale*, Ed. Laterza, Bari, 1994.

²⁶ Vigna P.L., *Riciclaggio ed economia criminale* Conferenza tenuta in Sondrio dal dr. Piero Luigi Vigna il 7 novembre 1998 presso la sala "Fabio Besta" della Banca Popolare di Sondrio.

basso il capitale sociale, con risvolti economici e sociali gravissimi. Apportano almeno tre alterazioni al sistema economico locale:

- la riduzione del livello di attività economica;
- l'alterazione del sistema dei prezzi quale indicatore delle preferenze dei consumatori;
- la riduzione del gettito fiscale e del bilancio pubblico.

Di conseguenza, il riciclaggio apporta: minore disponibilità di finanziamenti, minore produttività del lavoro, minore propensione a svolgere attività imprenditoriale, ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro, minori dimensioni delle imprese, più bassa efficienza del settore pubblico.

Questi sono alcuni dei canali che determinano risultati economici peggiori dove il capitale sociale è inferiore.

In Italia, *il peso delle attività di riciclaggio* – secondo dati citati dall'ex Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna in un intervento del 2007 – *si aggirerebbe intorno a valori compresi tra il 7 e l'11 per cento del PIL.*

3. RISULTATI DISTORSIVI DELL'ECONOMIA ILLECITA

Prima di dare un'occhiata alle cifre che l'economia illecita produce, è necessario citare la classificazione che distingue le varie componenti dell'economia non direttamente osservabili:

economia sommersa: economia legale che sfugge al controllo e alle rilevazioni della pubblica amministrazione a causa dell'evasione fiscale (c.d. "sommerso d'impresa"), nonché della mancata osservanza della normativa previdenziale e giuslavoristica (c.d. "sommerso di lavoro");

economia illegale e criminale: attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione e possesso sono proibite dalle norme penali ovvero svolte da personale non autorizzato;

economia informale: attività legali svolte su piccola scala con rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o personali e scarsa divisione dei fattori produttivi, capitale e lavoro.

3.1. LE STIME DELL'ECONOMIA CRIMINALE

La dimensione dell'economia sommersa in Europa viene stimata fra il 7% e il 16% del PIL degli stati membri (dal 5% dei paesi scandinavi e dell'Austria al 20% dell'Italia e della Grecia).

La stima più contenuta dell'economia in nero viene fornita dall'ISTAT che la valuta per l'anno 2006 tra il 15,3 e il 16,9 del PIL, con un'evasione fiscale di circa 110 miliardi di euro e contributiva di circa 50 miliardi, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica il gettito delle imposte perdute pari al 7% del PIL, l'evasione contributiva al 10% ed il valore aggiunto dell'economia

sommersa pari al 18% ²⁷.

Il Fondo Monetario Internazionale ha analizzato per gli anni 1999-2001 l'incidenza del sommerso sul PIL in 84 paesi. Tra i paesi dell'OCSE l'Italia occupava il secondo posto con un'incidenza del 27%, dopo la Grecia, a fronte di paesi come gli USA, l'Austria e la Svizzera la cui incidenza non superava il 10% e di altri come la Russia e la Bulgaria collocati tra il 30 e 40% e la Nigeria, la Thailandia e la Bolivia con oltre il 70%. Rispetto ai paesi OCSE, nei quali negli ultimi 10 anni il sommerso è stato pari al 15-20% del PIL, il sommerso italiano supera la media di oltre il 60%.

L'Eurispes nel 2007 dava valori ancora più elevati: 549 miliardi di euro equivalente alla somma del PIL della Finlandia (177 mld), del Portogallo (162 mld), della Romania (117 mld) e dell'Ungheria (102 mld), con una integrazione in "nero" del reddito familiare pari a circa 1.330 euro mensili. Le cause venivano individuate nella insufficienza e permissività dei controlli, nell'eccesso di burocratizzazione e regolamentazione, nella struttura industriale fatta di piccole e microaziende.

Il 19 dicembre 2007 in una videoconferenza nazionale Mario Notaro, chiamato a Roma nel 2004 da Roberto Maroni (allora Ministro del Welfare) per rimettere in sesto il servizio ispettivo del Ministero, ha dichiarato: «*Dal 2005 al 2007 sono state ispezionate 846 mila aziende e oltre 522 mila sono risultate fuori regola con oltre il 61% di irregolarità; sono stati trovati 534 mila lavoratori sotto-inquadrati, 337 dei quali in nero*».

Il 12 aprile 2010 Sergio Rizzo cita una stima di "*Kris network of business ethics*" pubblicata nel corso del 2008, che valuta l'evasione fiscale italiana in 300 miliardi di euro, una quarantina dei quali ascrivibili alla criminalità organizzata e "*compatibili con le gigantesche proporzioni dell'economia sommersa del nostro paese*".

Il sommerso contribuisce al non corretto funzionamento dei mercati di

²⁷ Cfr. ISTAT, *Rapporto per l'evasione fiscale ed economia sommersa*, 2006.

beni e servizi e del lavoro, introducendo una distorsione della concorrenza all'interno del paese e tra i paesi e favorisce i legami tra attività criminali e attività legali. Nuoce ai lavoratori coinvolti, che rimangono privi di protezioni e garanzie. L'uscita dall'economia legale delle imprese determina una riduzione delle entrate dello Stato, il quale a sua volta dovrà ridurre i servizi pubblici ovvero aumentare la pressione fiscale, riducendo ulteriormente l'incentivo a permanere nell'economia legale.

Una parte rilevante della ricchezza prodotta sfugge a qualsiasi controllo dello Stato: è necessario quindi fare una distinzione tra pressione fiscale “apparente” e pressione fiscale effettiva. La distinzione è dovuta all'enorme quantità di economia sommersa “legale” che viene computata nel PIL dei singoli paesi e illegale e criminale che resta fuori dal PIL perché essendo la valutazione molto difficile rischierebbe di stravolgerne i dati effettivi. Rischio che l'Europa non vuole correre perché i contributi dei singoli paesi all'Unione sono calcolati sul PIL.

Mentre la pressione fiscale “apparente” si aggira intorno al 42% ed è nella media europea, la pressione fiscale effettiva - dovuta all'economia sommersa e a quella criminale - per chi le tasse le paga è superiore di circa 8-10 punti percentuali.

Secondo il CENSIS nel 2006 la prima oscillava tra il 40 e il 44% come in Francia ed in Germania, la seconda era pari al 50,4% e cioè la più alta in Europa. Secondo le stime 2007 dell'Eurispes *«a fronte di una pressione ufficiale tra il 42% ed il 43% si sarebbe avuta una pressione effettiva, sui contribuenti che versano regolarmente le imposte, oscillante tra il 52% ed il 53%»*.

Secondo l'indagine campionaria condotta nel 2004 dall'EURES i motivi principali che portano il cittadino ad evadere le tasse sono:

- l'elevato livello di imposizione fiscale (60%);
- la scarsa cultura della legalità fiscale e contribuiva (35,3%);
- i controlli troppo blandi degli organi competenti (33,6%);
- i condoni fiscali (16,4%).

Purtroppo non si possono effettuare interventi tecnici perché tutte queste osservazioni sono di carattere politico.

Il “*currency demand approach*” è il metodo più usato per calcolare le dimensioni dell’economia criminale-mafiosa, calcola il rapporto tra il denaro circolante e le transazioni che avvengono in contanti.

In un articolo de Il Sole 24 Ore il sommerso complessivo in Italia equivale a 420 miliardi di fatturato, di cui 170 riguardano l’economia mafiosa e al suo interno, al primo posto, il ricavo del traffico di stupefacenti.

Infatti, il ROI (return on investment, indice di redditività del capitale investito) della cocaina è di 1 a 5; su 1.000 euro di cocaina la prima settimana se ne guadagnano 3.000, la seconda 9.000, la terza 27.000 ... è l’attività imprenditoriale che ha più guadagni in assoluto.

A causa dell’aumento contestuale dell’offerta dovuta all’aumento della produzione e della domanda dei cittadini-consumatori che in Italia superano il milione, Il volume dei traffici di droga è in costante espansione.

Il Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso, sottolinea che « *l’operazione si ritiene conclusa con il sequestro delle quantità di droga detenute da uno o più spacciatori, con il loro arresto, l’attenzione è puntata sul reato di detenzione della droga, mentre poca o nessuna attenzione viene dedicata alla ricerca della “rete” degli organizzatori, finanziatori, fornitori*».

Invece, sarebbe necessario «*individuare i canali di rifornimento, individuare e neutralizzare i canali del riciclaggio e tutto ciò a livello internazionale o quanto meno europeo* .

Il fatturato annuo delle mafie italiane, valutato da organismi diversi, si aggira all’incirca sui 170-180 miliardi di euro ed è uguale al PIL di Estonia (25 mld), Romania (97 mld), Slovenia (30 mld) e Croazia (34 mld) .

Un rapporto del CENSIS realizzato per la Commissione Parlamentare Antimafia rileva in quattro regioni meridionali (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) la presenza mafiosa in 610 comuni con una popolazione di 13 milioni di abitanti pari al 22% della popolazione italiana e al 77% della popolazione delle 4

regioni. A questo 22% corrispondono il 14,6% del PIL nazionale, il 12,4% dei depositi bancari ed il 7,8% degli impieghi. Nel 2007 il PIL pro capite delle quattro regioni interessate era il più basso del mezzogiorno mentre il tasso di disoccupazione era il più alto.

Secondo il Ministro Roberto Maroni: «*Il Fondo Monetario Internazionale stima che l'attività di riciclaggio del denaro mafioso sia in Italia di 118 miliardi di euro. Il denaro pulito, al netto della spesa di riciclaggio, è di circa 90 miliardi di euro*».

Il ramo commerciale della criminalità mafiosa e non, che incide direttamente sul mondo dell'impresa, ha ampiamente superato i 92 miliardi di euro annui. Ogni giorno ingenti somme di denaro passano dalle mani dei commercianti e degli imprenditori italiani a quelle dei mafiosi: 250 milioni di euro al giorno, 10 milioni l'ora, 160.000 euro al minuto.

Proprio in questo periodo di crisi economico-finanziaria di restrizione di credito (credit crunch), le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito, lasciando alle organizzazioni criminali di stampo mafioso terreno fertile per un facile ingresso nelle relazioni con gli imprenditori, relazione che si rivela del tutto devastante.

Secondo i dati accertati da una società olandese che si occupa di riciclaggio, la *Inter Risk Management*, all'inizio del terzo millennio il PIL della criminalità organizzata ha toccato i 1.000 miliardi di dollari, cifra superiore ai bilanci di 150 paesi membri dell'ONU.

I beni consolidati delle mafie italiane vengono stimati in 1.000 miliardi di euro. La loro confisca risolverebbe il problema del debito pubblico. Ma i sequestri vanno a rilento e rappresentano solamente il 10% dell'intero patrimonio mafioso: e di questi, solo la metà giunge al termine della procedura di confisca. Il che significa che finora è stato confiscato solo il 5% dei patrimoni mafiosi, di cui una consistente parte consistente non è stata nemmeno assegnata.

Da un rapporto di Confesercenti²⁸, si evince che nel 2009 sono state sequestrate 595 aziende, di cui 9 al nord, 19 al centro, 42 nel Lazio e le rimanenti nelle regioni meridionali.

Secondo un'opinione diffusa, la mafia italiana rimane un problema del Sud. La convinzione che la mentalità mafiosa sia ad esclusivo svantaggio del Sud, come una tara genetica che alberga nelle popolazioni meridionali, è stata, tuttavia, sfatata. Questo è il più grande errore che si possa commettere, considerato che il fenomeno mafioso ormai si è esteso a tutto il territorio nazionale ed ha invaso perfino l'Europa.

Ne è un esempio l'indagine che i Ros hanno condotto nel 2005 a Venezia, smascherando un vero e proprio racket del turismo, dove decine di tassisti abusivi imponevano ai tassisti "legali" di accettare nei loro spazi la presenza di motoscafi abusivi²⁹.

La capitale della mafia, infatti, è indiscutibilmente Milano: non a caso più di un terzo delle segnalazioni sospette di riciclaggio degli operatori finanziari (5695 su 14500) sono state eseguite in Lombardia.

Dal 1992 al 2008 secondo la Confesercenti sono stati sequestrati beni per 6,7 miliardi di euro circa e ne sono stati confiscati per 1,4 miliardi di euro circa. L'associazione, alla luce dei ritrovamenti di pizzini, libri mastri e *files* fornisce un'informazione dettagliata anche degli stipendi mensili ai vari livelli: capo clan (amministratore delegato) 10.000/40.000 euro; capo zona (direzione e progettualità) 5/10.000 euro; vice capo zona (direzione e progettualità) 3/5-6.000 euro; autori attentati e omicidi (operatività) 2.500/25.000 euro; esattore (operatività) 1.500/2.000; pusher (operatività) 1.500/2.000, se minorenni 1.000 euro; sentinella/palo (operatività) 1.000/500 euro.

Il Ministero dell'Interno ha fornito alla Commissione Antimafia i seguenti

²⁸ Confesercenti, *Rapporto SOS impresa. "Le mani della criminalità sull'impresa"*, XII edizione, settembre 2009, in <http://www.sosimpresa.it/84/xii-rapporto-di-sos-impresa.html>

²⁹ Cfr. Galullo R., *Economia criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate*, Ed. Il Sole 24 Ore, 2010.

dati:

i beni sequestrati dal 7 maggio 2008 al 20 marzo 2010, suddivisi per categorie, sono 15.490 per un valore complessivo di 7.829.539.406,65 euro;

i beni confiscati dal 7 maggio 2008 al 20 marzo 2010 sono 4.228, per un controvalore di 1.965.740.252,00 euro.

Secondo il Ministero della Giustizia i beni complessivi sequestrati sono stati 51.793 e i 28.959 relativi agli ultimi cinque anni evidenzia una costante che si mantiene nel tempo: gli immobili (15.868 nel 2005-2009) sono sempre più della metà dei beni oggetto di indagine, mentre i beni mobili registrati (5.184) sfiorano il 20%; i beni mobili (3.339) si mantengono al di sopra del 10%, soglia non raggiunta singolarmente dai beni finanziari (2.480) e dalle aziende (2.028). I beni immobili confiscati e assegnati sono 3.441 di cui 506 assegnati allo Stato e 2.935 ai comuni.

3.2. L'INDAGINE DI CONFCOMMERCIO

Da un'indagine sull'evoluzione del fenomeno criminale in Italia, realizzata da Confcommercio³⁰ in collaborazione con Format-Ricerche di Mercato, emerge che i fenomeni criminali che più incidono negativamente sulla competitività delle Piccole e medie Imprese riguardano l'abusivismo (24,8%), la contraffazione commerciale (22,2%) e l'azione della criminalità (15,6%).

Sono aumentate le Pmi che spendono in sicurezza (+5,3% nel 2009 in confronto al 2008) e si spende di più per proteggersi dalla criminalità. Il 22,2% delle imprese destina oltre il 5% dei ricavi ai costi per la sicurezza (+8,4% nel 2009 rispetto all'anno precedente).

E' migliorata la percezione del livello di sicurezza degli imprenditori; nel 2009 l'11,2% si sente meno sicuro, contro il 24,5% del 2008.

³⁰ Cfr. Confcommercio, *L'evoluzione del fenomeno criminale in Italia*, 20 Gennaio 2010.

E' cresciuta la fiducia delle Pmi verso le forze dell'ordine (+7,9% nel 2009 rispetto al 2008) e verso il Governo (+8% nel 2009 in confronto all'anno precedente). I soggetti che le imprese sentono "più vicini" sono le forze dell'ordine (41,2%) e le associazioni di categoria (22,2%).

Pene più severe, la certezza della pena (93,1%), una maggiore collaborazione tra gli imprenditori e le forze dell'ordine sul territorio per affrontare i problemi della sicurezza (89,9%; +4,7% rispetto al 2008) sono tra le iniziative ritenute più efficaci per ridurre il rischio dei fenomeni criminali .

L'86,1% delle Pmi ritiene importante che le associazioni di categoria si costituiscano parte civile nei processi legati alla criminalità organizzata e l'85,9% delle imprese è d'accordo che le associazioni di categoria sostengano e assistano gli imprenditori che denunciano episodi di racket e usura e, allo stesso tempo, sospendano coloro che, colpiti dalla criminalità, non collaborino con le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura.

I fattori che incidono sulla competitività delle piccole e medie imprese sono molteplici: dalle difficoltà di mercato, al peso della pressione fiscale, alle difficoltà di accesso al credito all'azione della criminalità.

La contraffazione pesa sulla competitività del 22,2% delle Pmi, in prevalenza imprese del commercio di piccole dimensioni delle grandi aree metropolitane e delle regioni meridionali. Una percentuale che attesta il protrarsi di una situazione difficilmente sostenibile per molte imprese.

L'azione della criminalità condiziona la competitività del 15,6% delle Pmi, in particolare delle piccole e medie imprese dei servizi e del turismo del Nord-Est, del Centro e del Meridione.

Il degrado del territorio e delle aree urbane, che è un potente agente di sviluppo del disagio e della devianza sociale, incide sulla competitività del 24,1% delle Pmi. L'impatto più accentuato è nelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Centro e del Sud Italia.

Gli aspetti che le piccole e medie imprese temono maggiormente e che generano negli imprenditori un sentimento di incertezza sullo sviluppo e sul

futuro della propria impresa sono gli effetti della crisi (56,4% rispetto al 61,5% del 2008), la riduzione dei consumi (44,6% contro il 34,8% del 2008), l'accesso al credito (35,2% rispetto al 31,3% del 2008), l'azione della microcriminalità e della criminalità organizzata (8,1% contro il 7,6% del 2008).

I produttori di merci non originali (51,9%), le istituzioni preposte ai controlli (32,5%), i consumatori che le acquistano (31,3%) ed i venditori che le vendono (27%) vengono indicati come i maggiori responsabili della contraffazione secondo l'opinione delle Pmi.

Rispetto al 2008 le Pmi tendono a mettere di più l'accento sugli autori materiali del fenomeno, i produttori di merci non originali (+11%) ed i venditori (+4%), che non sulle istituzioni preposte ai controlli (-5,5%) o sui consumatori che acquistano le merci contraffatte (-2,2%).

Le misure ritenute più efficaci contro la contraffazione da parte delle Pmi consistono in maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine (38%), in maggiori controlli da parte delle autorità nazionali (35,2%), in sanzioni amministrative applicabili più facilmente (22,9%) e in un maggiore presidio del territorio per evitare il proliferare degli abusivi per le città (18,3%). Rispetto al 2008 le Pmi chiedono in particolare più controlli da parte delle forze dell'ordine (+13,9%) e da parte delle autorità nazionali (+7,4%).

Gli effetti più gravi della contraffazione per le Pmi sono lo sfruttamento del lavoro nero (41,9%), l'incremento del giro d'affari della criminalità organizzata (30%), l'alterazione delle regole della concorrenza (25,8%), i mancati incassi per lo Stato per via dell'evasione fiscale (24,8%), i rischi per i consumatori (22,3%) e il proliferare dell'economia sommersa (22,3%).

Rispetto al 2008 i fenomeni che preoccupano maggiormente sono lo sfruttamento del lavoro nero (+10,3%), i mancati incassi per lo Stato a causa dell'evasione fiscale (+11,9%) e il proliferare dell'economia sommersa (+5,6%).

E' migliorata la percezione del livello di sicurezza da parte delle Pmi.

In dettaglio, nel 2009 il 10,6% delle Pmi ritiene di sentirsi più sicuro, per il 78,2% il sentimento sulla sicurezza è simile a quello dell'anno precedente, mentre

l'11,2% delle piccole e medie imprese si sente meno sicuro (nel 2008 era il 24,5%).

Con riferimento ai furti, il livello di sicurezza per la propria attività è complessivamente migliorato per il 10,4% delle Pmi, invariato per il 75,8%, peggiorato per il 13,8%.

4. UNA FORMA STRATEGICA DI ECONOMIA CRIMINALE: IL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

4.1. COSA VUOL DIRE RICICLARE

Il riciclaggio, secondo un'accezione lata del termine, è costituito dalle condotte afferenti la circolazione e l'occultamento di beni provenienti da gravi delitti³¹.

Il termine riciclaggio, dal punto di vista etimologico è improprio, in quanto non si ricicla qualcosa, ma si tende a disperderne la provenienza.

Si intende quindi, quel processo attraverso il quale il denaro o suo equivalente è ripulito dalle tracce che permetterebbero di ricostruire la sua origine o destinazione illecita, affinché non si possa risalire al possessore o proprietario originale e che quindi finisca poi per essere sequestrato dalle autorità.

La lotta al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo costituiscono uno dei capisaldi per la tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario.

Il reimpiego di denaro proveniente da attività criminali nell'economia legale altera il corretto funzionamento dei meccanismi di allocazione delle risorse e mette in pericolo la stabilità e la solidità dei soggetti che operano sui mercati della finanza.

Quindi questo reinvestimento produce: distribuzione alterata, distorsione della ricchezza e della libera concorrenza, inquinamento sociale, evasione fiscale.

Negli ultimi anni le infiltrazioni criminali nell'economia attraverso il reimpiego di denaro di provenienza illecita sono aumentate notevolmente.

Le associazioni criminali hanno l'esigenza di reinvestire, ripulire nel ciclo

³¹ Convenzione di Strasburgo dell'8/11/1990 Direttiva del Consiglio dei Ministri CC n. 91/308 del 10/06/91.

legale quelle somme di denaro che derivano dalle diverse attività criminali, consentendogli di ottenere e mantenere anche un capillare controllo sul territorio ed, essendo reimmessi in attività formalmente lecite evitano di attirare eventuali controlli su di loro.

Con il “riciclaggio di denaro sporco” viene conferita una parvenza di legittimità ai proventi di natura illecita, con l’intento di attribuire loro un collocamento adeguato sui mercati legali. L’associazione criminale che si prefigge lo scopo di riciclare denaro, al momento di stabilire l’ammontare da riciclare, viene influenzata da una serie di fattori variabili: l’ammontare delle poste di denaro, la probabilità di scoperta del reato nella fase del riciclaggio, la severità delle sanzioni nella fase del riciclaggio, redditività della liquidità ripulita rispetto a quella sporca nella fase dell’investimento e il costo delle operazioni di riciclaggio.

Infatti anche tali soggetti subiscono un costo che è per loro costituito dalle risorse necessarie al soggetto criminale per porla in essere; nei costi vengono calcolati l’erogazione al riciclatore di una percentuale del capitale ripulito, le spese per tutte le operazioni di “lavaggio” del denaro, le spese per i mediatori ed i contraenti nelle varie fasi del riciclaggio.

Quindi l’effetto moltiplicativo dell’attività di riciclaggio sarà tanto maggiore quanto minore è il costo per ottenerla.

In quest’ottica nasce la figura del “riciclatore”. Il riciclatore è quel soggetto in grado di frapporre una solida separazione tra l’impiego del denaro e la sua matrice criminale.

La figura del riciclatore ha visto accrescere la necessità di professionalità in maniera proporzionale al grado di affinamento delle tecniche di riciclaggio. Si è passati dal semplice “prestanome” a veri e propri consulenti di alta finanza; infatti è questo il motivo per cui le organizzazioni si avvalgono della collaborazione dei cosiddetti “colletti bianchi”, uomini d’affari in grado di garantire la massima riservatezza sulla provenienza ed appartenenza del denaro.

Il riciclaggio si sviluppa attraverso tre procedimenti fondamentali.

La prima fase del riciclaggio riguarda l’introduzione del denaro

illecitamente accumulato nel sistema finanziario FASE DEL COLLOCAMENTO O PLACEMENT STAGE.

La seconda fase prevede una serie di trasformazioni o trasferimenti nel tempo e nello spazio del denaro accumulato FASE DELLA STRATIFICAZIONE O LAYERING STAGE.

Nella seconda fase (LAYERING STAGE) si procede al totale mascheramento dell'origine e delle tracce contabili del denaro sporco, con una pluralità di ulteriori trasferimenti.

Dal punto di vista geografico la fase di LAYERING privilegerà quei Paesi aventi normative antiriciclaggio deboli o inesistenti (cd. Paesi "off-shore", attualmente inseriti nelle black list).

La terza fase consente di far rientrare i capitali nel circuito finanziario legale (ad es. mediante iniziative imprenditoriali o acquisti immobiliari) INTEGRATION STAGE.

Al contrario, questa terza fase (INTEGRATION) si svilupperà in quei Paesi che presentano condizioni economiche e mercati finanziari stabili.

Sono molte le tecniche utilizzate per perfezionare le condotte di riciclaggio, eludendo i controlli.

Le più diffuse sono:

- loan back
- lease back
- Smurfing
- Money Transfer

Il *loan back*, è un prestito a sé stesso, formalmente è una normale pratica di finanziamento, che serve ad assicurare una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l'interessato, o un suo prestanome, conferisce all'istituto di credito erogatore le garanzie richieste, provenienti a volte anche dall'estero (ad es. attraverso l'utilizzazione di certificati di deposito, spesso al portatore). Attraverso questo sistema sorgono nuove attività imprenditoriali o si rilevano imprese in crisi, facili preda dei riciclatori, che il più delle volte conservano al loro posto i

precedenti titolari o amministratori, attratti da adeguate retribuzioni ed affrancati dai debiti

Il *lease back*, è un tipo di leasing in base al quale una società (locataria) diventa anche fornitore del bene oggetto della locazione. L'impresa vende gli impianti, le apparecchiature o gli immobili di sua proprietà ad una società di leasing, la quale glieli riconcede immediatamente in locazione. La transazione consente all'azienda di liberare capitali utili per altri investimenti, potendo comunque continuare ad usufruire dei beni tramite la locazione. Quest'ultimo ne rimarrà comunque possessore pagando canoni periodici al soggetto finanziario.

Lo *Smurfing* consiste nell'effettuare versamenti o operazioni di cambio regolari e reiterati, concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia fissata per l'identificazione. Con tale tecnica si mira ad evitare qualsiasi monitoraggio delle operazioni bancarie.

Money Transfer è un sistema di invio di denaro, che si sovrappone, se non si sostituisce completamente, ai canali finanziari ufficiali presenti in alcuni paesi specialmente nelle aree asiatiche e africane (Sudan, Somalia etc.). E' principalmente utilizzato dai lavoratori stranieri emigrati nei paesi più ricchi – anche e soprattutto quelli illegali – che in tal modo trasferiscono disponibilità alle famiglie rimaste nel paese di origine. Il sistema, proprio per la sua segretezza e per la mancanza di registrazioni, si presta anche quale canale di finanziamento del terrorismo internazionale.

4.2. ANTIRICICLAGGIO INTERNAZIONALE

In un contesto di globalizzazione dei rapporti economici e finanziari, le organizzazioni criminali articolano la loro attività nelle varie giurisdizioni e nei diversi settori economici in modo da riuscire a cogliere tutte le possibilità offerte dall'integrazione dei mercati; si avvalgono delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e di strumenti finanziari innovativi.

Negli ultimi anni si è assistito all'internazionalizzazione sia della criminalità organizzata che della necessità di riciclare e investire i proventi delle attività illecite.

L'associazione criminale che opera in un certo Stato predilige, per le operazioni di lavaggio e investimento del denaro 'sporco', territori di altri Stati, ai quali può accedere solo stringendo accordi con il crimine che opera nel secondo³².

Si pensi a quei beni oggetto dei mercati illeciti come armi, stupefacenti, esseri umani che vengono spostati dal paese di produzione al paese di destinazione finale passando attraverso vari paesi, attraverso le sinergie che i gruppi criminali che vi operano attuano tra loro.

Negli ultimi anni questo sviluppo illecito ha subito un'ulteriore accelerazione per effetto dell'introduzione di nuove modalità di trasferimento dei capitali, che hanno rappresentato altrettante opportunità per il reimpiego di beni di provenienza illecita; con particolare riferimento allo scenario europeo, della liquidità disponibile, la cui formazione è stata favorita dalle molteplici occasioni di investimento, dalle privatizzazioni di grandi enti pubblici, dalla persistente diversificazione dei regimi fiscali fra i diversi paesi.

Tutto ciò purtroppo è avvenuto senza la contestuale adozione di un forte ed omogeneo sistema di prevenzione a livello internazionale.

Non bisogna andare molto lontano, basta arrivare a San Marino; dove tra quest'ultimo e la Calabria (terra di 'ndrangheta) c'è un rapporto privilegiato nell'economia criminale³³. Le attività criminali sfruttano la disomogeneità nei presidi antiriciclaggio, fiscali e di vigilanza adottati nei diversi Paesi ricercando le condizioni più favorevoli per allocare le proprie risorse.

L'offerta di denaro di dubbia provenienza, o risorse sottratte all'imposizione fiscale è una tentazione per i Paesi che intendono favorire

³² Cfr. Vigna P. L., Dell'Osso P. L. e Laudati A., "Sistema criminale ed economia", Cedam, Padova 1998.

³³ Cfr. R. Galullo, *Economia Criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate*, Ed. Il Sole 24 Ore, 2010.

l'afflusso di denaro anche a costo di allentare i controlli sulla provenienza delle somme e sulle finalità dei flussi.

Nasce così la necessità di svolgere l'azione di prevenzione e contrasto in una prospettiva internazionale, di adottare regole uniformi e condivise, idonee a limitare discrepanze tra ordinamenti, a contenere le pratiche di arbitraggio, ad accrescere la cooperazione e la collaborazione.

L'economia criminale, il riciclaggio e la mafia finanziaria sono fenomeni rilevanti e difficilmente quantificabili nel contesto della globalizzazione anche in ragione delle oggettive difficoltà delle autorità preposte di individuare la genesi della ricchezza illecita e quindi di interrompere il vortice criminoso che porta con sé; con la conseguenza di destabilizzare l'equilibrio e la sicurezza dei mercati e delle economie a livello internazionale.

A tal fine il sistema finanziario è chiamato a collaborare di concerto con i governi, la magistratura e i servizi di polizia, promuovendo la circolazione e lo scambio delle informazioni.

Nei periodi di crisi economica l'azione di contrasto acquista maggior rilievo: la maggiore selettività nell'erogazione del credito può accrescere la probabilità che le imprese più fragili diventino preda della criminalità; la caduta di fiducia negli strumenti finanziari può spingere ad un maggior uso di mezzi la cui tracciabilità è più difficile, come le transazioni in contanti ed il ricorso massivo a beni rifugio. I Paesi con mercati sviluppati diventano più sensibili alle fughe di capitali, sono spinti a recuperare risorse già esportate e a favorire il ripristino di condizioni di normalità al proprio interno con maggiore determinazione.

Gli organismi competenti quali l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – O.C.S.E. e il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – G.A.F.I. individuano i Paesi non cooperativi sulla base della pubblicazione di apposite liste e sull'adozione di contromisure da parte dei Paesi "Virtuosi".

I Leader del G20, nel definire le iniziative per rimediare ai punti di debolezza, hanno sottolineato l'importanza di proteggere il sistema finanziario mondiale dai rischi posti dalle giurisdizioni non cooperative. I maggiori organismi

di settore sono stati invitati ad adottare, da parte dei Paesi membri, delle best practices internazionali e a individuare gli Stati non cooperativi al fine di adottare opportune contromisure.

Si promuovono nei vari Paesi politiche di vigilanza che richiedono l'applicazione di controlli più stringenti nei confronti di situazioni o soggetti che presentano profili di rischio particolarmente elevato; le misure rafforzate - spesso basate sulla valutazione del cosiddetto rischio geografico - consistono di norma nella richiesta di informazioni supplementari sull'operazione da compiere utilizzando procedure di autorizzazione più severe.

Stante il principio di territorialità con cui viene applicata la disciplina antiriciclaggio, è possibile che un gruppo bancario con ramificazioni *crossborder* sia tenuto a rispettare una molteplicità di regolamentazioni nazionali differenti, non sempre fra loro coerenti. Ciò richiede a questi gruppi di destinare ingenti risorse all'attività di Compliance necessaria a presidiare, in ciascuna giurisdizione, la piena conformità ai requisiti localmente richiesti.

Le diverse normative vigenti nei singoli stati, in particolare europei, dovrebbero cogliere gli aspetti positivi di ognuna di esse e contribuire ad affinare la lotta ai fenomeni illeciti già citati che rischiano di produrre effetti inquinanti irreversibili nell'economia legale.

Ogni sistema finanziario dovrebbe avvertire l'esigenza di avere un modello di business che assegni alla prevenzione del riciclaggio un ruolo centrale per la costruzione di relazioni con gli stakeholder (dipendenti, collaboratori, fornitori, azionisti, investitori, finanziatori, clienti attuali e prospect, autorità di vigilanza e società in generale), basate sulla fiducia, sulla correttezza, quale presupposto e base per lo sviluppo di rapporti di lungo termine e la creazione di valore in modo corretto e duraturo.

Da un lato la criminalità organizzata ha dimostrato estrema duttilità e capacità di adattarsi alle realtà geopolitiche, socio-economiche e tecnologiche.

La criminalità tende a massimizzare le opportunità offerte dai mercati nazionali ed esteri e a minimizzare i rischi.

Dall'altro lato le industrie assicurative, bancarie e finanziarie sono vulnerabili alle intossicazioni criminali quindi sono al centro delle attenzioni delle organizzazioni criminali e degli organi di polizia.

Negli ultimi anni con lo sviluppo dell'economia digitale, la globalizzazione dei mercati, le transazioni on-line sono cambiate le opportunità dei mercati, dove, la velocità delle transazioni, le nuove forme d'investimento e la possibilità di effettuare trasferimento di fondi senza la contestuale presenza fisica del cliente; hanno favorito nuovi fattori di sviluppo ma allo stesso tempo favoriscono l'inserimento di capitali, ottenuti illecitamente, nei circuiti legali.

Da un'intervista al Professor Ranieri Razzante, alla guida dell'Aira, l'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio, nonché docente di Legislazione Antiriciclaggio all'Università di Reggio Calabria, si evince che nell'ultimo anno in Italia la malavita organizzata ha fatturato 400 miliardi di euro. Di questi, 170 sono imputabili ad attività di riciclaggio.

La crescita del riciclaggio è dovuta anche all'esistenza di Paesi aventi regime fiscale privilegiato (i cosiddetti paradisi fiscali), e dalla diversità di legislazione finanziaria dei Paesi coinvolti.

Proprio per questi motivi il contrasto del riciclaggio per poter effettivamente funzionare deve poter contare su alcuni principi fondamentali quali:

Uniformità delle legislazioni penali e finanziarie di tutti i paesi coinvolti.

Cooperazione internazionale tra le diverse Autorità preposte al contrasto ed alla repressione.

Canalizzazione delle operazioni in contante attraverso gli intermediari finanziari.

Collaborazione attiva degli intermediari finanziari.

A tal fine nel Luglio del 1989, durante un vertice dei Governi dei paesi maggiormente industrializzati, venne costituito a Parigi il F.A.T.F. (Financial Action Task Force) o G.A.F.I (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

Il G.A.F.I. promuove la cooperazione internazionale, alla quale gli stati

membri partecipano mediante la creazione di F.I.U. (Financial Intelligents Unit) che provvedono allo scambio di informazioni a scopo di *Intelligence* finanziaria, ovvero al fine di creare una rete di conoscenza e collaborazione per attuare strategie comuni.

Il G.A.F.I. fornisce le linee guida comportamentali definendo i principi fondamentali a cui i singoli stati membri devono attenersi per condurre un'azione tra loro armonica; provvede anche a verificare l'osservanza mediante l'analisi e la valutazione delle normative interne adottata in ciascuno di essi.

Proprio il G.A.F.I, nel 1990 ha elaborato le c.d. “*Quaranta Raccomandazioni*”, che hanno subito una revisione nel 2003, nelle quali sono contenuti i precetti attualmente osservati da tutte le legislazioni interne dei paesi aderenti.

Le principali ‘raccomandazioni’ sono:

Collaborazione fra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco;

Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendano procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale;

Identificare l'autore dell'operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni;

Abolizione dell'anonimato nelle transazioni finanziarie.

L'Italia recepì queste “raccomandazioni” attraverso l'introduzione della Legge 5 luglio 1991 nr.197 composta da 14 articoli e contenente una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni.

4.3. SISTEMA REPRESSIVO E SISTEMA PREVENTIVO

L'Italia ha adottato una strategia di lotta al riciclaggio mediante un duplice sistema: quello repressivo e quello preventivo.

Il sistema repressivo viene attuato attraverso la disciplina penalistica, in

particolare, l'art. 648-*bis* e l'art. 648-*ter* del Codice Penale.

Per quanto attiene alle origini³⁴, il reato di riciclaggio vede la sua introduzione nel nostro apparato codicistico nel 1978, con l'inserimento dell'art. 648-*bis*, che recita: *“fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 ad euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”*³⁵.

L'art 648-*ter* c.p. stabilisce, invece, che: *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 ad euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”*³⁶.

Per ciò che concerne il sistema preventivo, dal 1991 ad oggi si sono succedute diverse normative in merito, in aderenza alle varie Direttive Comunitarie emanate in materia, fino a giungere alla disciplina che interessa i giorni nostri: il Decreto Legislativo n. 231/2007³⁷. Tale normativa ha come

³⁴ Crespi, Stella, Zuccalà, *“Commentario breve al codice penale”*, Ed. Cedam, Padova 1999.

³⁵ Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. nella L. 18 maggio 1978, n. 191, e poi così sostituito dall'art. 4 L. 9 agosto 1993, n. 328 di ratifica della *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, tenuta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

³⁶ Articolo inserito dall'art. 24 L. 19 marzo 1990, n. 55 e poi così sostituito dall'art. 5 L. 9 agosto 1993, n. 328, cfr nota 35).

³⁷ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, Gazz. Uff. n. 290

obiettivo il contrasto al fenomeno del riciclaggio³⁸, cioè di quella condotta tesa a nascondere o comunque ad ostacolare l'accertamento dell'illecita provenienza del patrimonio, e del finanziamento del terrorismo.

Il decreto in parola è un'essenziale azione di lotta al riciclaggio compiuta dal nostro legislatore, in quanto, oltre a fornire alcuni aspetti definitivi di assoluta rilevanza, conferma la tendenza alla limitazione dell'utilizzo del contante quale strumento nodale nella lotta contro questa tipologia di crimine: infatti, è stata aumentata la platea dei soggetti obbligati ad adempimenti e comunicazioni verso le diverse Autorità in caso di operazioni sospette.

Il decreto legislativo n. 231\2007 ha provveduto al riordino dell'intera disciplina di prevenzione e di contrasto al riciclaggio di denaro, rivisitando in maniera significativa anche il quadro istituzionale di riferimento. Il decreto in argomento, in particolare, ha assegnato alla Banca d'Italia ampie competenze che si articolano su svariati piani: quello regolamentare, quello dei controlli e quello degli interventi, prevedendo una costante opera di interazione tra tutti gli attori coinvolti, tanto sul versante istituzionale, quanto su quello dei rapporti con il settore privato.

Infatti, gli intermediari finanziari che sono sottoposti alla normativa in esame sono tenuti ad una collaborazione attiva e passiva con la Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha attuato un'intensa opera di sensibilizzazione degli intermediari vigilati sulla necessità di predisporre gli opportuni presidi per prevenire e contrastare fenomeni criminali; ha, altresì, adottato le opportune modifiche, sia organizzative che procedurali; ha avviato, da ultimo, il processo di revisione della normativa secondaria e intensificato e rimodulato i controlli sia cartolari che ispettivi, nonché la collaborazione con le autorità internazionali e nazionali, in particolare con la Guardia di Finanza e con la Magistratura.

L'attuale normativa ha posto all'attenzione di tutti gli intermediari

del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L.

³⁸ Cfr. Razzante R., *“La normativa antiriciclaggio in Italia”*, Giappichelli Editore, Torino 1999.

finanziari degli Stati membri la necessità di rendere omogenei gli ordinamenti interni, al fine di incrementare la prevenzione attraverso l'utilizzo di un modello basato su alcuni principi fondamentali, rappresentati dalle procedure, dai controlli e dalla formazione.

Secondo la III Direttiva una lotta efficace non può limitarsi agli ambiti interni del singolo Stato, ma deve necessariamente essere transfrontaliera, pur nel rispetto delle normative adottate nei singoli Paesi.

In Italia sono proprio quegli intermediari finanziari che hanno interessi e partecipazione oltre confine ad avere l'opportunità di cogliere maggiormente la caratteristica della globalizzazione. La III Direttiva Europea ha, appunto, quale scopo la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, che non deve costituire un ostacolo commerciale e al business in generale, bensì dovrebbe costituire un valido aiuto per elevare il livello qualitativo delle attività di ogni intermediario, della clientela e delle relazioni tra loro. Infatti l'acquisizione di un sempre maggior numero di informazioni sul conto del cliente non dovrebbe essere interpretata come una intromissione nella sfera privata dello stesso, ma dovrebbe costituire il presupposto per la creazione di un modello di sviluppo basato sulla conoscenza approfondita e sulla fiducia del cliente, nonché sulla salvaguardia dei suoi interessi, al fine di creare un efficiente sistema di prevenzione dal rischio riciclaggio.

Il decreto n. 231/2007 ha, difatti, fissato il ruolo della "conoscenza del cliente" come fattore indispensabile per un'efficace lotta al riciclaggio del denaro e dei beni di provenienza illecita e un altrettanto efficace contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

Costituiscono riciclaggio (ai soli fini del citato decreto):

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che quei beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'utilizzazione, l'acquisto, la detenzione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commetterlo, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte in un altro Stato comunitario o in un paese terzo, esse sono comunque considerate riciclaggio.

La *ratio* dell'intera normativa di cui trattasi è quella di garantire la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari e salvaguardare l'integrità dell'intero sistema finanziario, anche a posteriori e per 10 anni, prevenendo, quindi, l'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, muovendosi da un approccio basato su un sistema di regole a un approccio basato sul rischio.

I principali obblighi che scaturiscono dal d.lgs. n.231/2007 sono i seguenti:

- obblighi di adeguata verifica della clientela;
- obblighi di registrazione e conservazione;
- obblighi di segnalazione;
- disposizioni per la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Sono stabiliti, inoltre, obblighi più pervasivi per l'identificazione del cliente, in particolare prevedendo il dovere di individuare anche l'eventuale titolare effettivo dell'operazione o del rapporto.

In tale sistema, è prevista una graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai vari fattori di rischio, introducendo così una "profilatura" del rischio e, conseguentemente, la predisposizione di obblighi

semplificati o rafforzati, con la definizione delle relative procedure di gestione.

In particolare, l'art. 15 di tale decreto prevede che gli intermediari sono tenuti ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela allorquando:

- a) instaurano con il cliente un rapporto di tipo continuativo;
- b) eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una o più operazioni collegate o frazionate;
- c) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Gli obblighi derivanti dalle situazioni sopra esaminate consistono in:

- ❖ identificazione del cliente, mediante documenti, dati o informazioni che derivino da fonti affidabili ed indipendenti;
- ❖ identificazione dell'eventuale titolare effettivo, cioè la persona o le persone fisiche che possiedono e controllano il cliente, nonché per conto della quale è realizzata un'attività o un'operazione;
- ❖ acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ❖ attuazione di un costante controllo nel corso del rapporto o della prestazione professionale.

Come visto, oltre ad obblighi di adeguata verifica è necessario svolgere un costante ed approfondito controllo del rapporto professionale durante tutta la sua durata, analizzando le transazioni concluse, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio.

Sistema Sanzionatorio	
Oggetto	Sanzioni Penali
Inosservanza " Obbligo di identificazione "	Multa da 2.600 a 13.000€, salvo il fatto non costituisca più grave reato
Mancata o tardiva incompleta registrazione	Multa da 2.600 a 13.000€, salvo il fatto non costituisca più grave reato
Mancata comunicazione degli organi di controllo degli intermediari: <ul style="list-style-type: none"> - alle Autorità di vigilanza delle infrazioni di cui all'art.7 comma 2; - al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato delle infrazioni riguardanti la segnalazione di operazioni sospette; - al M.E.F. le infrazioni delle disposizioni sulla limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia; - alla UIF le infrazioni riguardanti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36. 	Reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1.000€ per coloro tenuti alla comunicazione
Violazione del divieto (per i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospetta e per chiunque ne sia a conoscenza) di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del flusso di ritorno delle informazioni degli organi investigativi	Arresto da 6 mesi ad 1 anno ed ammenda da 5.000 a 50.000€

(Fonte Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

Oggetto	Sanzioni Amministrative
In osservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza di settore circa le modalità di adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'organizzazione, e la registrazione, le procedure e i controlli interni. Inosservanza delle disposizioni sulla formazione del personale	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000€
Inosservanza del provvedimento (da parte dell'UIF) di sospensione per un max di 5 giorni lavorativi, di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000€, salvo che il fatto non costituisca più grave reato
Omessa istituzione dell'archivio unico informatico	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000€
Omessa segnalazione delle operazioni sospette	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000€, sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata
Violazione obblighi informativi nei confronti della UIF	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000€
Violazione delle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante e di titoli al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Mancato rispetto del limite di 12.500€ per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
Inosservanza della disposizione secondo cui i libretti deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500€ devono essere estinti o riportati sotto la soglia entro il 30 giugno 2009.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore

Inosservanza della disposizione secondo cui in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento	
Violazioni delle disposizioni sui money trasfer	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito
Violazioni del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima con intestazione fittizia.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito
Violazioni del divieto di utilizzo di qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima con intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell'importo trasferito
Inosservanza dell'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all'art.49 e art.50 (divieto di conti e di libretti di risparmio anonimi con intestazione fittizia aperti.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto

(Fonte Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

In Italia, i settori di maggiore interesse della criminalità organizzata nei quali è investito denaro sporco e/o dai quali è ricavato denaro sporco, sono:

Traffico di esseri umani	Rackett investimenti immobiliari	Attività mercantili
Traffico minori	Scommesse clandestine	Appalti pubblici
Traffico di organi umani	Ecomafia	Locali notturni
Traffico d'armi	Contraffazione di prodotti	Strutture turistiche
Traffico di droga	Contrabbando di medicinali	Alberghi
Sfruttamento della prostituzione femminile, maschile e minorile	Contrabbando di generi vari	Mercati ittici
Pedopornografia	Centri commerciali	Mercati delle carni
Sequestro di persona	Grande distribuzione	Smaltimento di rifiuti speciali
Estorsione	Commercio al dettaglio	Onoranze funebri
Rapina	Commercio di autovetture	Autotrasporto
Usura	Ristorazione	Mercati ortofrutticoli
Finanziamento del terrorismo	Edilizia	Gestione risorse idriche
Gioco d'azzardo	Attività agricole	

(Fonte D.I.A)

Giro d'affari dei Reati				
Tipologia	Denaro Movimento	% gestita dalla criminalità organizzata	Costi per i commercianti	Commercianti colpiti
Usura	30 mld	36%	12 mld	150.000
Racket	10 mld	95%	6 mld	160.000
Furti e Rapine	7 mld	15%	2,1 mld	90.000
Truffe	2 mld	20%	4,6 mld	500.000
Contrabbando	4,6 mld	80%	300 ml	15.000
Contraffazione e Pirateria	2 mld	70%	2,1 mld	
Abusivismo	7,4 mld	20%	1,8 lmd	
Agromafia	13 mld			
Appalti e Forniture	7,5 mld		1,1 mld	
Giochi e Scommesse	6,5 mld	80%		
Totale	90,5 mld	45%	30 mld	

Fonte (D.I.A.)

4.4. L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'articolo 20 del D.lg. n. 231/2007 obbliga gli intermediari finanziari all'assegnazione di un profilo di rischio per il cliente.

Viene osservato il comportamento del cliente tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, l'area geografica di residenza, la modalità di svolgimento dell'operazione, la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, valutata la ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente, l'area di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

A tal fine, esistono delle liste ufficiali che segnalano i paesi ritenuti ad elevato coefficiente di rischio, liste che vengono periodicamente aggiornate.

Ad essere sottoposte a monitoraggio sono quelle attività che si prestano agli illeciti di tipo finanziario, quelle attività amministrative e/o politiche che espongono il cliente al rischio di malversazione e/o corruzione, quelle attività che comportano la movimentazione di ingenti somme di denaro, in special modo contante, quali la grande distribuzione, il commercio d'auto, l'ingrosso di carni e generi alimentari.

Altre attività già individuate dalla normativa come rischiose sono rappresentate dal commercio d'oro, vendita di case ad asta, l'antiquariato, il trasporto di valori, la mediazione finanziaria, i rapporti d'agenzia ed il recupero crediti.

L'operatore è tenuto ad individuare e valutare la soglia di attenzione con discrezionalità e soggettività, in base agli indici di anomalia legati al concetto di "sospetto".

Vengono, altresì, svolte delle analisi sui canali di contatto della clientela e sul rischio connesso all'operatività "a distanza" (Internet banking e Interposizione anche fittizia di soggetti terzi).

Raccolti tutti gli elementi di rischio di ogni singolo cliente, si deve misurare anche la connessione tra gli stessi, al fine di tracciare un profilo quanto più possibile reale, modificabile al variare di una o più caratteristiche soggettive ed oggettive.

Ogni cliente è il risultato di una combinazione di elementi, che singolarmente considerati hanno una propria valenza. Tale valenza si misura anche in relazione alla complessità della combinazione, che pertanto influenzerà il grado di rischio e l'applicazione delle misure di verifica.

Non si è soggetti agli obblighi di adeguata verifica se il cliente è:

- un intermediario finanziario o comunque un soggetto che svolge attività finanziaria;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;

- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- un ufficio della P.A. o un organismo o istituzione che svolge funzioni pubbliche, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli enti e le persone assoggettati a tale normativa adempiono gli obblighi di adeguata verifica in via semplificata qualora si tratti di prodotti considerati a “basso rischio”, come ad esempio:

- contratti di assicurazione-vita il cui premio annuale non ecceda il limite di 1.000,00 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- moneta elettronica: qualora si tratti di dispositivo non ricaricabile, l’importo massimo non deve superare il limite di 150,00 euro; nel caso di dispositivo ricaricabile, l’importo massimo non deve essere superiore a 2.500,00 euro.

Il Ministero dell’Economia e Finanza può autorizzare l’applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi, esiste un elenco dei Paesi Extracomunitari per i quali è possibile applicare le verifiche semplificate (Decreto MEF 12 giugno 2008). Tale elenco può essere rivisto in qualsiasi momento sulla base delle determinazioni adottate dal G.A.F.I., dal F.M.I. e dalla Banca Mondiale, nonché sulla base delle informazioni fornite dai Paesi interessati.

Ad oggi, l’elenco comprende i seguenti paesi:

Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera (inclusi i territori d’oltremare, Antille Olandesi, Aruba, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Michelon, Wallis e Futuna).

Di contro, l'art. 28 prevede degli obblighi *rafforzati*: difatti, qualora vi sia un più elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti alla normativa applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. In particolare, quando il cliente non è fisicamente presente:

- accertano l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottano misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedono una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- si assicurano che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, allorquando:

- a) il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto già posto in essere, purché le informazioni esistenti siano adeguatamente aggiornate;
- b) vi siano operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; queste operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni relative ai clienti risultino da scritture private autenticate, da atti pubblici o da certificati qualificati, utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni relative ai clienti risultino da dichiarazioni della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:

- a) raccogliere sull'ente di corrispondenza informazioni sufficienti per comprendere appieno la natura delle sue attività e per determinare, sulla

base delle informazioni pubbliche disponibili, la sua reputazione e la qualità di vigilanza cui è soggetto;

- b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cui l'ente corrispondente è soggetto;
- c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di un suo incaricato prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- d) definire per iscritto i termini dell'accordo con l'ente corrispondente ed i rispettivi obblighi;
- e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Per le operazioni, le prestazioni professionali o i rapporti continuativi con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo, gli enti e le persone soggette a tale decreto devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare adeguate misure al fine di stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurarsi un costante ed efficiente controllo del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

I clienti hanno, di contro, l'obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Quando non è possibile rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela è obbligatorio astenersi dall'instaurare rapporti continuativi, dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali. È necessario astenersi

dall'eseguire operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e si deve immediatamente provvedere ad un'opportuna segnalazione all'U.I.F.

Per dieci anni, devono essere registrate e conservate nell'Archivio Unico Informatico le seguenti informazioni:

- A) Rapporti continuativi: data di instaurazione, dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- B) Operazioni d'importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'unica operazione o di più operazioni che appaiano collegate o frazionate: data, causale, importo, tipologia dell'operazione, mezzi di pagamento e dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

I soggetti inviano all'Unità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli e fondati motivi per sospettare che siano in corso o che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il "sospetto" è desunto:

- 1) dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione;
- 2) da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, prima di eseguire l'operazione quando possibile, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni valutate come "sospette".

L'operazione ritenuta sospetta si "invia all'U.I.F." che procede all'ulteriore esame, utilizzando le informazioni possedute dall'intermediario, il risultato dell'analisi dei flussi finanziari, lo scambio di informazioni con le Autorità di Vigilanza e Autorità estere.

Al termine dell'esame, l'U.I.F. può archiviare la segnalazione oppure trasmettere la segnalazione alla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) ovvero al N.S.P.V. (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza); gli Organi Investigativi trasmettono l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per la contestazione degli addebiti e l'avvio del procedimento.

L'Autorità Giudiziaria si riserva il diritto di acquisire, con decreto motivato, l'identità dell'intermediario segnalante e delle persone segnalate, solo quando risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il D.Lgs. n. 153/97³⁹ sottolinea, all'art. 3, l'elemento della riservatezza in tale procedura: infatti, i soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza all'identità delle persone che effettuano le segnalazioni medesime. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato.

Nella denuncia trasmessa all'Autorità Giudiziaria gli Organi investigativi devono omettere ogni indicazione sull'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione.

Le segnalazioni di "operazioni sospette" all'U.I.F. devono avvenire "senza ritardo", possibilmente prima di eseguire l'operazione, al fine di consentire all'U.I.F. di sospendere, cautelativamente, l'operazione per 5 giorni.

Deve essere effettuata un'adeguata valutazione delle operazioni anomale in base a elementi oggettivi e soggettivi. I primi tengono conto delle operazioni anomale per dati quantitativi, i secondi attengono alla relativa conoscenza della

³⁹ "Integrazione dell'attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita", Gazz.Uff. n. 136 del 13 giugno 1997.

clientela.

I soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, devono assicurare omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni sospette e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.

4.5. GLI ORGANI DI VIGILANZA

In base al D.Lg. 231/2007 In Italia ci sono diversi organi che hanno il compito di vigilare:

- la Banca d'Italia,
- il Ministero dell'economia e delle Finanze,
- l'Unità di informazione finanziaria (U.I.F),
- il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (N.S.P.V.),
- la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A).

La Banca d'Italia emana le linee di guida per gli operatori bancari volti a facilitare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio (il 12 Gennaio 2001 sono state pubblicate le "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette").

Svolge anche la funzione di vigilanza su tutte le Banche e sulla corretta applicazione degli obblighi rivenienti dalla legislazione antiriciclaggio.

Il Ministero dell'economia e Finanza ha costituito il Dipartimento del Tesoro che rappresenta il riferimento di carattere politico nella materia del contrasto al riciclaggio.

Provvede alla predisposizione della normativa in materia di riciclaggio.

Irroga sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcune violazioni della normativa.

Presso il Dipartimento del M.E.F. è istituito il Comitato Antiriciclaggio che ha funzioni di monitoraggio, può proporre modifiche alla normativa esistente ed emettere pareri relativi alla risoluzione dei problemi di applicazione della stessa.

Dal 1 gennaio 2008 l'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) è stato soppresso e presso la Banca D'Italia è stata istituita l'*Unità di Informazione Finanziaria*.

L'U.I.F. riceve le segnalazioni delle operazioni sospette trasmesse dalle banche e da tutti gli altri intermediari tenuti all'obbligo, le analizza e, alla luce di eventuali ulteriori informazioni possedute, le inoltra agli organi di competenza.

L'U.I.F. svolge compiti di Unità di "intelligence" finanziaria (F.I.U.) per conto dell'Italia, provvedendo allo scambio di informazioni nella segnalazioni di operazioni sospette con le altre F.I.U. operanti in campo internazionale.

Può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (N.S.P.V.) e Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) rappresentano gli Organi Investigativi che indagano sui fenomeni di riciclaggio.

Dopo una prima attività di approfondimento del U.I.F., ricevono le segnalazioni trasmesse dagli intermediari.

Qualora, effettuando le loro indagini, riscontrano elementi di reato, informano l'Autorità Giudiziaria competente. In caso contrario archiviano l'indagine dandone notizia all'U.I.F.

- *Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria* verifica il rispetto degli obblighi antiterrorismo e antiriciclaggio.
- La *Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)* è un organismo interforze (cioè composto da esponenti dei Carabinieri, Polizia di Stato, e della Guardia di Finanza) che opera a stretto contatto con la Procura Nazionale Antimafia.

E' competente per le operazioni di riciclaggio poste in essere dalla criminalità organizzata.

4.6. IL DECALOGO DELLA BANCA D'ITALIA

Il 12.01.2001 la Banca d'Italia ha emanato una normativa chiamata Decalogo⁴⁰, in cui vengono elencate le istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette.

Questo Decalogo è nato con l'obiettivo dichiarato di aiutare tutti gli intermediari finanziari nell'individuazione delle operazioni potenzialmente sospette di riciclaggio.

Il Decalogo è diviso in due parti:

Parte I: Regole organizzative e procedurali

1. L'adempimento degli obblighi segnaletici;
2. La conoscenza della clientela;
3. I controlli interni;
4. La procedura di segnalazione;

Parte II: Analisi degli indici di anomalia

1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni;
2. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica;
3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative;
4. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione;
5. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi;
6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela.

Di seguito i risultati pubblicati dalle indagini della Guardia di Finanza e della Direzione investigativa antimafia, sulle cause principali di segnalazione:

⁴⁰ Cfr. Banca d'Italia, *Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette in:* <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/Decalogo#>

Principali cause della segnalazione (dal 1991 al 2007)			
Causale	%	causale	%
Versamento di contante o valori assimilati	20,27	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	1,02
Ricezione / disposizione bonifici o girofondi	17,32	Rimborso su Libretti di risparmio	0,77
Prelievo Contanti	17,16	Acquisto / Vendita divise e/o banconote estere contro lire (Euro)	0,64
Versamento titoli di credito	9,73	Effetti ritirati	0,63
Addebito per estinzione assegno	6,39	Cambio taglio biglietti	0,44
Emissioni assegni circolari e titoli similari vaglia	5,98	Erogazione finanz.ti diversi e prestiti personali	0,36
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1	5,04	Compravendita di beni immobili	0,25
Versamento assegno circolare	3,17	Estinzione polizze assicurative ramo vita	0,21
Incasso proprio assegno	3,09	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ect.)	0,19
Cambio assegni di terzi	1,55	Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	0,18
Incasso assegno circolare	1,28	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	0,17
Deposito su Libretti di risparmio	1,27	Altre operazioni	2,89
Totale			100,00

(Fonte Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

Segnalazioni anno 2007 categorie	Area Geografica				Totale	%
	Nord	Centro	Sud	Isole		
Vecchie categorie					11.410	97,33
Enti creditizi	4.994	2.151	1.488	499	9.132	77,90
Pubblica Amministrazione	587	288	162	60	1.097	9,36
Intermediari finanziari	314	425	145	16	900	7,68
Imprese ed enti assicurativi	114	22	15	2	153	1,31
Aziende di credito estere	83	3	0	0	86	0,74
Società fiduciarie	14	5	0	0	19	0,16
Soc. di gestione fondi comuni	12	0	0	0	12	0,10
Soc. di Intermediaz. Mobiliare	9	0	0	0	9	0,08
ConSORZI o centri servizi		0	1	0	1	0,01
Nuove categorie					313	2,67
Notai	96	84	28	10	218	1,86
Commercialisti	18	9	1	4	32	0,27
Periti commerciali	9	1	3	1	14	0,12
Ag. Affari Mediaz. Immobili.re	8	3	0	0	11	0,09
Ragionieri	8	3	0	0	11	0,09
Avvocati	4	4	0	0	8	0,07
Soc. di revisione	7	0	0	0	7	0,06
Revisori contabili	3	2	0	0	5	0,04
Orafi	3	1	0	0	4	0,03
Consulenti del lavoro	3	0	0	0	3	0,03
Totale complessivo	6.286	3.001	1.843	592	11.722	100

(Fonte D.I.A)

Segnalazioni per regione			
<i>Regione</i>	<i>Segnalazioni pervenute</i>	<i>Segnalazioni investigate</i>	<i>Incidenza percentuale</i>
Lombardia	3363	57	1,70
Lazio	1761	25	1,42
Campania	1035	39	3,77
Piemonte	825	9	1,10
Veneto	808	4	0,50
Emilia Romagna	775	3	0,39
Toscana	727	17	2,34
Sicilia	478	35	7,32
Puglia	467	49	10,50
Liguria	258	2	0,77
Calabria	257	25	9,72
Abruzzo	209	2	0,96
Friuli Venezia Giulia	204	3	1,47
Marche	183		0
Sardegna	116		0
Umbria	109		0
Trentino Alto Adige	92		0
Molise	55		0
Basilicata	42	3	7,14
Valle D'Aosta	6		0
Totale	11770	273	2,32

(Fonte D.I.A)

ACCERTAMENTI ESEGUITI	2007
Casi di riciclaggio e reimpiego di capitali:	31
1. soggetti denunciati	76
2. riciclaggio accertato (in milioni di euro)	7
Casi di usura:	11
1. soggetti denunciati	12
2. valori (in milioni di euro)	0,2
Casi di abusivismo finanziario:	86
1. soggetti denunciati	56
2. valori (in milioni di euro)	9,1
Altre violazioni al Codice Penale	98
Violazioni penali alla normativa antiriciclaggio	1.413
Violazioni penali alla normativa antiriciclaggio di cui:	480
1. casi di operazioni non registrate e/o di clienti non identificati (art.2 c.1, L.197/91)	411
2. casi di omessa istituzione dell'archivio unico informatico e/o registro cartaceo (art.2 c.1, p.5 e 5, c.4 L.197/91)	21
3. altre violazioni penali	48

(Fonte D.I.A.)

4.7. IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Esiste un elemento che accomuna il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo: la movimentazione dei flussi di denaro.

Ma mentre il riciclaggio trasforma i proventi originati da attività illecite in disponibilità lecite, il terrorismo trasforma i flussi di capitali, di qualsiasi origine, in modo da consentire il finanziamento di un atto terroristico o il sostentamento di una cellula terroristica.

A differenza del riciclaggio, i capitali utilizzati dal terrorismo può avere

provenienza sia lecita che illecita.

L'art. 1 del D.lgs. n.109 del 2007⁴¹, al punto a, definisce finanziamento al terrorismo “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche; in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”.

Anche nel sistema di contrasto al finanziamento del terrorismo troviamo i seguenti obblighi:

- comunicazione all'U.I.F. ed al N.S.P.V. i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate dai soggetti inseriti nelle liste diffuse dagli organismi competenti;
- congelamento dei “fondi” e delle “risorse economiche” e comunicazione degli estremi del congelamento all'U.I.F. ed al N.S.P.V.;
- segnalazione delle operazioni sospette all'U.I.F.

4.8. LA COMPLIANCE E IL RISCHIO DI REPUTAZIONE

Poiché uno degli effetti devastanti provocati dal coinvolgimento anche inconsapevole in fenomeni di riciclaggio è il danno di immagine; e ancora, il rapporto fiduciario con la clientela, che rappresenta il patrimonio principale per un intermediario che può essere minato da comportamenti ed eventi collegati al mancato rispetto delle normative, quella antiriciclaggio in primis; la Banca d'Italia ha avvertito la necessità di tutelare e salvaguardare il valore reputazionale

⁴¹ “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE”, pubblicato sulla Gazz.Uff. n. 172 del 26 luglio 2007.

dell'intermediario

A tal fine, il 12 Luglio 2007 la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni definitive di vigilanza per le Banche in materia di conformità alle norme, la cosiddetta '*Compliance*'.

Secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'ISVAP le banche, intermediari che offrono servizi d'investimento ed assicurazioni devono *obbligatoriamente* istituire una funzione di Compliance.

Secondo Banca d'Italia con il termine "rischio di Compliance nelle banche" si intende "*il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione*".

La Banca d'Italia richiede che siano presi in considerazione "norme di etero e autoregolamentazione" ovvero sia leggi e regolamenti di settore sia regolamenti, codici di condotta e best practice e definisce il rischio di non conformità alle norme come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".

In Italia dal 2007 per gli Istituti Bancari e dal 2009 per gli istituti assicurativi; vige l'obbligo di costituire, all'interno dell'azienda, un organo di *Compliance*.

La Compliance⁴² o conformità ha il compito di controllare che l'azienda rispetti una serie di norme.

La funzione Compliance ha responsabilità sulle materie che hanno un impatto rilevante sul cliente esterno e che presentano un alto rischio reputazionale.

Le sue aree di competenza coprono le normative tipiche di:

- Banking Services (es. Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy);
- Financial Services (es. Market Abuse, strumenti e prodotti finanziari emessi

⁴² Cfr. Grillo A., *Cos'è la Compliance* in <http://www.agatinogrillo.it/content/cose-la-compliance>

da Banche).

In particolare, la funzione Compliance:

- Fornisce input per la definizione o adeguamenti ai processi;
- Fornisce supporto e consulenza, attraverso la predisposizione di pareri;
- Fornisce supporto alla formazione;
- Interpreta le norme ed emana policy e linee guida a livello di Gruppo;
- Valuta preventivamente la conformità di processi, prodotti, strutture, contratti;
- Gestisce i Conflitti di Interesse;
- Verifica “nel continuo” che i processi sui servizi d’investimento siano adeguati ed efficaci;
- Identifica le aree caratterizzate dai maggiori rischi di Compliance, al fini della programmazione annuale degli interventi di Compliance;
- Relaziona periodicamente agli Organi di vertice della Banca e agli Organi di Vigilanza sulle rispettive materie di competenza.

La funzione Compliance opera come funzione di controllo di secondo livello con l’obiettivo di gestire e prevenire il rischio di non-conformità alle norme e di conflitti di interesse per preservare il buon nome dell’azienda (che nel nostro caso sono Banche e Istituti assicurativi), la fiducia del pubblico e contribuire alla sostenibilità (creazione e consolidamento di valore aziendale), attraverso il supporto e il monitoraggio (mappatura del rischio di Compliance, valutazione preventiva), l’indirizzo (policy e pareri).

In ogni impresa economico-finanziaria la funzione di Compliance concorre a promuovere la crescita e il consolidamento di un solido ed elevato capitale reputazionale.

Infatti la reputazione dell’impresa rappresenta l’esito del giudizio di apprezzamento che i vari stakeholder (dipendenti, collaboratori, fornitori, azionisti, investitori, finanziatori, clienti attuali e prospect, Autorità di vigilanza e società in generale) formulano in relazione all’operatore economico, avendo come oggetto di valutazione la capacità da questo dimostrata nel soddisfare le loro

aspettative ed esigenze mediante comportamenti corretti, chiari e responsabili che siano coerenti nel tempo con l'identità e la vision aziendali.

Una buona reputazione implica pertanto un giudizio di fiducia nell'organizzazione, intesa come istituzione operante nel mercato che adotta politiche di business, di relazione con i portatori d'interesse, ambientali e di responsabilità sociale.

Il fattore fiducia risulta discriminante per tutte le imprese operanti nel settore bancario, assicurativo e, più latamente, dell'intermediazione finanziaria, dove i prodotti e servizi erogati risultano essere connotati da un'elevata complessità dell'offerta, associata non di rado ad un alto profilo di incertezza della prestazione.

Si tratta dei cosiddetti prodotti e servizi di tipo "trust", i quali sono difficilmente valutabili a priori dai consumatori nella pienezza del loro contenuto, sia a causa della scarsa alfabetizzazione finanziaria del consumatore medio sia in quanto essi richiedono ordinariamente un certo lasso di tempo di sperimentazione affinché il fruitore disponga delle informazioni necessarie per giudicarne la qualità.

E' necessario anche ricordare che i beni messi in gioco in questi settori sono considerati di primaria e vitale importanza dalla società; basta pensare al fatto che potrebbero essere messi in ballo i risparmi di una vita o l'eventuale integrazione pensionistica che la collettività tende a capitalizzare.

L'accettazione dell'offerta da parte del consumatore presuppone un importante tributo di fiducia e di apprezzamento, affidamento che è necessariamente fondato su di un giudizio positivo, sia retrospettivo che predittivo, in ordine alla generale fairness dell'operatore economico.

La sensibilità dell'opinione pubblica alla questione reputazionale e al rispetto di valori etici nel fare business è notevolmente acuita a seguito dei gravi scandali che hanno di recente funestato il mondo degli affari, erodendo trasversalmente la già scarsa credibilità degli operatori economici.

E' proprio questo il ruolo che la funzione di Compliance svolge a supporto

di una buona reputazione, poiché l'accumulo di attivo reputazionale non si promuove mediante un'enunciazione altisonante di ottimi intenti nella dichiarazione d'identità e nella visione aziendale.

L'esistenza di un presidio interno all'azienda a garanzia della correttezza nella gestione quotidiana del business - correttezza intesa sia come aderenza alle prescrizioni normative, sia come concretizzazione in buone pratiche operative degli elevati driver valoriali proclamati nel codice etico o di condotta - costituisce un indubbio plus nella valutazione degli stakeholder, i quali saranno indotti ad avere un approccio verso l'impresa maggiormente sereno, tollerante, ricettivo e costruttivo.

Un efficace ed efficiente controllo non soltanto favorisce la formazione e la crescita del patrimonio reputazionale, ma costituendo un valido deterrente verso atti illeciti e comportamenti non onesti, ostacola il verificarsi di fatti ed episodi che possono minare la confidence dell'opinione pubblica nell'impresa, decretando conseguentemente un danno reputazionale.

La non Compliance di alcune procedure o di alcuni processi in cui si articola la complessa operatività aziendale ha generato spesso danni incommensurabili per l'ambiente e la società e altrettanto incalcolabili danni alla reputazione delle imprese che si sono rese responsabili del fatto.

La Compliance vigila di modo che l'impresa, nel perseguimento dei suoi obiettivi economici, osservi dei comportamenti ispirati ad una completa rettitudine.

L'obbligatorietà della funzione di Compliance nelle imprese del mondo bancario ed assicurativo rappresenta sia un indubbio beneficio per i consumatori, i cui diritti trovano un'istanza di riferimento all'interno dell'azienda stessa, che per l'impresa, preservandone l'efficienza e l'immagine dai rischi reputazionali dovuti dagli innumerevoli scandali finanziari e dalla necessità di fornire stabilità e fiducia al sistema di mercato.

4.9. GIANOS: GENERATORE INDICI DI ANOMALIE SU OPERAZIONI SOSPETTE

L'elemento di maggior peso del sistema bancario, ai fini dell'azione antiriciclaggio, è costituito dall'azione di vigilanza e di istruzione della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha un ruolo operativo rilevante che deriva da azioni autonome delle associazioni di categoria, che danno un rilevante contributo alla sensibilizzazione degli operatori mediante circolari esplicative e predisposizioni tecnico operative.

A tal fine la grande maggioranza delle banche italiane utilizza un meccanismo denominato "Generatore di Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette" (in acronimo, GIANOS), che si è rivelato utile in molte circostanze.

Il progetto GIANOS è nato dall'iniziativa congiunta di ABI (che con la sua circolare n. 37 del 3 gennaio 1995 ha emanato disposizioni applicative del progetto), Assbank e Associazione delle banche popolari. E' stato avviato a partire dal 1° gennaio 1995.

GIANOS è un sistema, basato su avanzate tecnologie informatiche, con funzioni di rilevatore degli indici di anomalia delle operazioni che confluiscono nell'Archivio Unico Informatico, al quale è collegato per poterne utilizzare i dati.

Ad ogni operazione vengono assegnati dei codici alfanumerici di identificazione, che costituiscono l'elemento di base per la creazione di tabulati codificati, anonimi e riservati, a fronte dei quali può scattare l'analisi di eventuali anomalie, sia a livello di singole operazioni che di comportamento complessivo del soggetto.

Il sistema, infatti, opera attraverso la trasformazione di tabelle algoritmiche - fissate in sede ABI da un apposito Comitato, coperte dal più assoluto riserbo e periodicamente aggiornate - dei parametri operativi ricavati dai profili contenuti nel "decalogo antiriciclaggio" della Banca d'Italia.

Gli indici di anomalia descritti nel "decalogo" sono infatti solo in parte

traducibili integralmente in termini numerici (ad esempio, la frequenza e l'importo in relazione al soggetto che pone in essere le operazioni), mentre alcuni di essi sono esclusivamente comportamentali (ad esempio, il cliente che di fronte alle richieste di informazione dell'operatore decide di non effettuare l'operazione).

Ad ogni soggetto viene assegnato un concetto di normalità e una griglia di comportamenti attivi e tutti i dati dell'archivio unico informatico vengono memorizzati su Gianos.

Le banche che utilizzano il generatore di indice di anomalie confrontano le operazioni nuove con i suddetti parametri, che vengono periodicamente modificati, segnalando su appositi tabulati tutto ciò che di atipico o di inatteso viene fatto dai singoli clienti.

Così la procedura consente l'individuazione automatica di operazioni "anomale", in quanto "atipiche" o "inattese" per il singolo cliente che le pone in essere, rispetto alla normale operatività che lo caratterizza. L'evidenziazione delle anomalie avviene definendo i "comportamenti attesi" del singolo cliente e confrontandoli con le operazioni "in corso".

La definizione dei comportamenti attesi viene ricavata in via automatica dall'analisi dei comportamenti pregressi e può essere integrata con valutazioni effettuate a livello extraprocedurale.

Il sistema automatizza gli indici di anomalia traducibili integralmente in termini numerici e più in particolare gli indici di frequenza delle operazioni e dei volumi di importo movimentati.

La procedura automatica non deresponsabilizza le attività che l'elemento umano deve continuare ad effettuare, è solo un utile supporto di analisi, garantendo la corretta applicazione delle disposizioni atte ad evidenziare le operazioni sospette e ad assicurare comportamenti uniformi all'interno degli istituti di credito.

I comportamenti anomali del singolo soggetto, comprensivi dello storico delle operazioni che hanno portato alla loro costruzione e con l'evidenziazione dei

comportamenti “attesi” che non si sono verificati nei fatti, sono resi disponibili a ciascun utente del sistema con diverse modalità tecniche (visualizzazione, stampa, integrazione con procedure interne).

Sono così pronti per essere vagliati con un’analisi di merito da parte dei responsabili delle singole dipendenze bancarie, i quali, quando l’operazione assuma le caratteristiche dell’operazione “sospetta”, sono tenuti a riferire l’esito al legale rappresentante dell’istituto o al funzionario preposto, per l’ulteriore vaglio decisionale sull’eventuale inoltro all’Unità di informazione finanziaria.

4.10. GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E I LORO RISCHI

Il decreto legislativo n. 231 del 2007 pone delle norme di comportamento all’utilizzo degli strumenti di pagamento quali gli assegni bancari, il denaro contante, carte prepagate e servizi di pagamento on line.

L’ASSEGNO BANCARIO.

L’assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista contenente l’ordine impartito da un correntista alla propria banca di pagare a terzi (o a se stesso) una somma di denaro. In termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario.

E’ uno strumento di pagamento in grado di sostituire il denaro.

Ogni correntista è in possesso di un carnet di assegni consegnatogli dalla banca.

Tale titolo di credito deve contenere obbligatoriamente:

- la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome della Banca emittente che deve pagare (trattario) e le coordinate del conto corrente su cui l’assegno è appoggiato;

- il luogo di pagamento;
- la data e il luogo di emissione;
- la sottoscrizione del soggetto che lo emette (il traente titolare del conto corrente).

Con il D.L. n. 112 del 25/06/2008 si ha l'obiettivo di colpire il fenomeno del riciclaggio e quello del finanziamento del terrorismo.

Infatti la presenza della clausola "non trasferibile" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario sugli assegni consente di godere di maggiore sicurezza. Lo scopo è di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o furto: la normativa antiriciclaggio vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento contribuendo, quindi, ad ostacolare gli utilizzi impropri per finalità illecite o criminose. In caso di omissione della clausola di non trasferibilità o dell'indicazione del beneficiario – sugli importi pari o superiori a 5000 euro – possono essere applicate delle sanzioni amministrative dall'1 al 40% dell'importo dell'assegno stesso.

Esiste un limite quantitativo al libero passaggio di denaro (o titoli al portatore) da una persona ad un'altra: euro 5.000.

Quindi se si trasferisce a terzi una somma in contanti pari o superiore a 5.000 euro si commette reato.

Per evitare ciò bisogna usare, nei pagamenti superiori a cinquemila euro, mezzi "tracciabili": assegni (non trasferibili), bonifici, giroconti e quant'altro inserisce nel trasferimento un intermediario abilitato (la Banca o le Poste).

Conseguenza del limite dei cinquemila è il divieto di rilasciare assegni "trasferibili" per un importo pari o superiore a tale cifra (altrimenti la loro circolazione violerebbe la legge).

Quindi, gli assegni d'importo maggiore o uguale a € 5.000 devono tutti contenere la clausola (prestampata) "non trasferibile".

Fa eccezione l'assegno emesso all'ordine proprio (a me medesimo), che può essere trasferibile per qualsiasi importo, ma deve essere pagato solo a chi lo ha emesso.

Sotto i 5.000 euro – così come è possibile trasferire contanti – è anche legittimo emettere assegni liberi (privi di clausola di non trasferibilità).

Tuttavia, per questi assegni liberi (trasferibili) esistono stringenti condizioni:

Occorre pagare un bollo di € 1,50 ad assegno (un carnet di 10 costa € 15,00);

Il loro richiedente è inserito in una lista a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Il limite incide anche sui libretti di deposito al portatore, i quali non potranno avere un saldo uguale o maggiore di € 5.000.

I libretti al portatore con saldo superiore vanno riportati al di sotto di tale importo o estinti entro il 30/06/2011, altrimenti bisogna segnalare il portatore del libretto in questione affinché paghi una penale.

Comunque, anche nel caso di trasferimento del libretto under 5.000 ad altra persona, il cedente deve darne comunicazione entro 30 gg. alla Banca depositaria, altrimenti incorre in una sanzione.

LE CARTE DI CREDITO.

Anche il riciclaggio di denaro con carte di credito è oggi molto diffuso, soprattutto nel mondo della criminalità organizzata.

Seppur in proporzioni molto limitate rispetto all'utilizzo del contante, la criminalità organizzata utilizza anche degli strumenti magnetici di pagamento per ripulire il denaro proveniente da attività illecite.

Si serve delle carte di credito o prepagate, di persone insospettabili, nella maggior parte dei casi colletti bianchi, collusi in queste attività.

Ad esempio quando un imprenditore che ha una carta con un plafond mensile di 5mila euro lo esaurisce; uno dei modi per poterlo riutilizzare è versare nel suo conto corrente dei contanti. Se è d'accordo con qualche associazione criminale può versare, per loro conto, del denaro sporco sul suo conto. Attraverso svariate operazioni di piccolo taglio, viene reimmesso nel circuito finanziario

denaro illecito. Il plafond viene utilizzato dalla criminalità come leva per una parte del denaro da “ripulire”.

La legge antiriciclaggio prevede una sanzione specifica per reati del genere commessi con le carte di credito. E' prevista la reclusione da 1 a 5 anni, indipendentemente dalla somma. Anche le irregolarità nelle registrazioni di alcuni clienti nell'archivio unico informatico, costituiscono violazioni amministrative.

La normativa impone procedure e sistemi informativi adeguati per una corretta registrazione delle anagrafiche dei clienti e di particolari transazioni compiute attraverso le carte stesse.

Il decreto 231 del 2007 prevede in caso di mancate o errate registrazioni una sanzione che va da un minimo di 2.600 a 13mila euro, che si può applicare per ogni registrazione errata o non effettuata. Le sanzioni sono comminate dalla Banca d'Italia e si pagano al ministero dell'Economia che firma il decreto di condanna, ricorribile al Tribunale civile. Se invece si dimostra che c'è stato un falso o dolo nelle registrazioni, l'articolo 484 del Codice Penale prevede la reclusione fino a 6 mesi del soggetto che ha commesso il delitto.

Secondo il governatore della Banca D'Italia, Mario Draghi: “bisogna incrementare l'utilizzo delle carte di credito”; ma dietro questo incremento deve esserci più controllo e un miglior monitoraggio da parte degli intermediari finanziari specializzati al fine di segnalare all'Unità di informazione finanziaria eventuali comportamenti anomali; proprio per evitare che questi strumenti non finiscano nelle mani sbagliate. O qualora finiscano, vi rimangano per il più breve tempo possibile.

TRUFFE ON-LINE

Il moltiplicarsi delle frodi informatiche è stato accompagnato nel tempo dall'utilizzo di servizi on-line.

All'origine di quest'attività illecita c'è la capacità delle organizzazioni criminali di entrare in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on-line di clienti inconsapevoli.

Acquisiscono informazioni personali attraverso diverse modalità quali costruzioni di falsi siti internet che riproducono quello degli intermediari bancari, oppure installando via internet dei software “spia” sui computer dei titolari di rapporti on-line⁴³.

Le frodi informatiche, in particolare il phishing; si diffondono proprio grazie a questi strumenti di pagamento alternativi che il mondo del web offre ai propri clienti.

A tal proposito, gli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line devono attivare dei sistemi di monitoraggio e prevenzione dell’operatività effettuata al fine di prevenire attività illecite.

Infatti l’articolo 6, comma 7, lettera B del decreto legislativo n.231 del 2007 fornisce uno schema operativo, elaborato sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per condotte illecite sospette.

Hanno importanza rilevante le informazioni riguardanti l’origine e la destinazione dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostante alle transazioni.

Lo schema seguente descrive possibili anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali; ma la sola o contemporanea ricorrenza dei comportamenti sotto descritti non sono di per se motivo sufficiente per procedere alle segnalazioni.

Solo nel caso in cui emergano operazioni sospette conducibili a tali fenomeni è necessario segnalarle con la massima tempestività:

- apertura di conti *on-line* (in particolare da parte di soggetti residenti all’estero) che, dopo un periodo iniziale di inattività, risultano alimentati con bonifici *on-line* di consistente importo ovvero tramite molteplici bonifici *online* per importi inferiori alla soglia di registrazione disposti nel medesimo giorno o comunque in un breve lasso di tempo;
- accrediti di bonifici *on-line* disposti da conti intestati a numerose persone

⁴³ Cfr. Ciani D., “L’innovazione degli strumenti di pagamento in Italia”, Ed. Carocci, Roma 1996.

fisiche ovvero a persone giuridiche non ricollegabili al profilo economico/finanziario o all'attività del destinatario;

- successivi immediati prelievi in contante ovvero trasferimenti di fondi tramite bonifico presso altro intermediario o presso più intermediari, specie se all'estero e verso Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- utilizzo di rapporti di recente apertura unicamente per l'esecuzione di operazioni della specie;
- attivazione in un arco temporale molto ristretto di una o più carte prepagate da parte di soggetti esteri;
- ricariche di carte prepagate tramite versamenti di contanti o con bonifici *on-line* di modesto ammontare, seguite, pressoché immediatamente e per l'intero importo della carta, da prelievi di contante effettuati anche all'estero;
- trasferimento all'estero attraverso *money transfer* di somme di importo complessivo rilevante, con più operazioni disposte in ristretti archi temporali, a favore di uno stesso nominativo da parte di una pluralità di soggetti, specie se non riconducibili ai Paesi di destinazione dei trasferimenti;
- operatività complessiva, di consistente importo, concentrata per lo più nei periodi feriali e/o a ridosso dei fine settimana.

5. INDAGINE SUL CAMPO

Durante la stesura del mio elaborato ho voluto mettere alla prova i controlli contro il riciclaggio.

Utilizzando il mio conto corrente bancario ho effettuato operazioni di importi superiori a quelli della soglia di legge. Ho effettuato, oltre ad un bonifico di importo abbastanza rilevante, anche bonifici di più ridotta entità, ma che cumulati tra loro superavano la soglia di legge (€ 5.000,00).

Il mio intento era vedere cosa poteva scaturire da quelle movimentazioni (effettuate, ovviamente, a favore di persone a me care), osservare come i sistemi, accorgendosi di tali operazioni, reagissero a tali operazioni bancarie mettendo in atto un'efficace verifica sulla mia persona: tra l'altro, ricordavo di aver aperto il mio conto corrente prima dell'entrata in vigore della normativa e che mai ero stata sottoposta ad un questionario che mi obbligasse a fornire alcuni miei dati personali.

Trascorso qualche giorno dal compimento dei bonifici, mi sono connessa all'internet banking e, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio (che ha, tra i suoi compiti, quello della conoscenza del cliente), mi era stata negata la possibilità di fare alcun tipo di consultazione se prima non avessi risposto ad un questionario. In tale questionario mi veniva chiesto, tra l'altro; che tipo di lavoro svolgessi e con quale tipologia contrattuale, quale fosse il mio reddito annuo, se fossi proprietario dell'immobile presso cui abitavo. Domande dalle cui risposte è oggettivamente facile desumere se ci si trova di fronte ad un correntista "normalmente non sospetto" o ad un utente "potenzialmente sospetto".

Ovviamente ho risposto alle domande con assoluta sincerità, pur chiedendomi cosa sarebbe accaduto se al contrario avessi dichiarato di essere un imprenditore con un'attività economica il cui giro d'affari annuale si aggirava intorno a svariate migliaia di euro! In tal caso, sicuramente l'addetto al controllo delle mie risposte si sarebbe chiesto dove finiscono quei grossi guadagni

dichiarati nel questionario ma mai versati né sul conto corrente né all'Erario sotto forma di imposte. Insomma, una serie di controlli incrociati abilmente condotti da vari organi mi avrebbero di certo fatto guadagnare il titolo di *“soggetto a rischio di riciclaggio”*.

Oltre a ciò, mi sono confrontata personalmente con quei soggetti che, nel concreto, quotidianamente lavorano e si documentano affinché il riciclaggio di denaro sporco diventi sempre meno una piaga sociale a sfavore del cittadino.

Sono venuta, così, a conoscenza dell'esistenza di una delle tante associazioni nate a favore dell'informativa contro il riciclaggio: mi sono rivolta al Prof. Razzante, Presidente e Fondatore dell'AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), che, mediante un'attività convegnistica e formativa anche attraverso circolari periodiche, consente di mantenere elevata l'attenzione e l'informazione sulla materia.

In tale occasione, il Prof. Razzante mi ha riferito che l'AIRA ha come fine quello di veicolare il proprio messaggio che è, sostanzialmente, bidirezionale: fare cultura contro la mafia ed il riciclaggio e proporre soluzioni condivise che agevolino il contrasto all'illegalità. Il tutto facendo sì che la collettività possa trarre dall'AIRA il vantaggio dell'informazione disinteressata sulla materia.

Ho incontrato diverse persone che partecipano alla filiera dei controlli sull'antiriciclaggio e che ogni giorno si impegnano a far sì che le verifiche e l'informativa siano il più possibile conformi alla normativa.

Il mio intento era quello di scoprire, tramite le competenze dei singoli soggetti, quali sono i vantaggi socio-economici, o eventualmente gli svantaggi, che l'applicazione della normativa a favore del riciclaggio apporta alla collettività e quale tipo di risultati e di efficacia apportano al nostro sistema. Ho domandato loro quale sia lo scopo del loro operato, quale sia stato l'impatto con la normativa antiriciclaggio, quali filosofie di controllo siano state adottate e con quanti e quali organismi lavorino in sinergia.

Mi sono recata in Banca d'Italia, presso l'Ufficio di informazione Finanziaria nella sezione dedicata al controllo delle segnalazioni di operazioni

sospette, presso una società appartenente al gruppo dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari che si occupa dell'applicativo informatico preposto ai controlli: lì ho avuto modo di intervistare sia un responsabile di *Compliance* che un responsabile di antiriciclaggio, presso Poste Italiane S.p.a e presso Cassa Depositi e Prestiti (quest'ultima, interessata dalla normativa solo da pochissimi mesi), quali esempi di intermediari finanziari che hanno l'obbligo di applicare le norme di comportamento dettate dalla normativa.

Infine, ho potuto confrontarmi con soggetti che implementano e utilizzano quotidianamente il generatore di indici di anomalia su operazioni sospette.

Proprio durante una delle mie interviste, a microfono spento, uno dei miei intervistati mi ha raccontato che, nel 2008, quando entrò in vigore l'obbligatorietà della dicitura di non trasferibilità sugli assegni, nel giro di venti giorni, a seguito alle repentine modifiche che la legge apportò al tetto degli importi, un istituto bancario spese, anzi *buttò via* letteralmente cinque milioni di euro per stampare carnet di assegni conformi alle continue modifiche della normativa. Quel costo, com'è facile intuire, non andò a svantaggio dell'istituto di credito, ma si trasformò in un ulteriore costo per i correntisti, i quali, in pochi giorni, dovettero cambiare per la seconda volta il carnet degli assegni.

La collettività sopporta dei costi elevatissimi che vengono assimilati quasi sempre sotto forma di *spese di gestione*. Purtroppo spesso questa operazione viene percepita dall'utente solo come un costo, ma in realtà è il vantaggio che si paga per l'efficienza, la prontezza, la trasparenza e la competenza che ogni giorno ci tutela.

Nel ringraziare:

Il *Dottor. Agatino Grillo*, responsabile dell'ufficio "Qualità, Sicurezza Formazione" di Oasi Diagram S.p.a.;

Il *Dottor Giancarlo Guarnaccia*, coordinatore delle attività di consulenza svolte a favore del sistema bancario, assicurativo e di altri intermediari finanziari sulla materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo presso una società del gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari;

Il *Dottor Salvatore Giuliano*, consulente esterno che presta il suo operato in qualità di analista funzionale per il Generatore di Indici Anomalia per Operazioni Sospette (G.I.A.N.O.S) e di consulente diretto per il raffronto con la Compliance presso Poste Italiane S.p.a.;

Il *Dottor Salvatore Sessa*, responsabile delle segnalazioni di vigilanza e regolamentari per Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

La *Responsabile Ufficio Back office* di Poste Italiane S.p.a.;

Il *Dottor Marcello Di Paolo*, funzionario della Divisione Operazioni Sospette presso l'Unità d'Informazione Finanziaria di Banca d'Italia;

per la loro grande disponibilità manifestata nel rispondere alle mie numerose domande.

Ho preferito allegare integralmente le interviste effettuate, valorizzando in questo modo l'intera attività svolta. Ritengo, infatti, che la lettura di alcune di esse possa, per esempio, rendere l'idea di quali tipo di indagini hanno consentito grandi smascheramenti con conseguenti migliorie dell'intera normativa.

– *Dott. Grillo*

Presso la società “Oasi Diagram” ho intervistato il Dottor Agatino Grillo, responsabile dell'ufficio “Qualità, Sicurezza e Formazione”, a cui sono assegnati anche parte degli adempimenti aziendali in materia di Compliance.

Vorrei sapere: cos'è la Compliance e di cosa si occupa?

Io sono il responsabile di un ufficio che si chiama “Sicurezza qualità e formazione”, che al di là della sua denominazione si occupa anche del rispetto delle norme interne ed esterne, quindi anche della Compliance intesa come conformità.

Per essere più chiari, con Compliance o conformità si intende il rispetto da parte delle aziende di una serie di norme di legge o della società stessa.

Storicamente la problematica nasce prima in ambienti anglosassoni, poi alla fine degli anni novanta in Europa attraverso il comitato di Basilea e in Italia, in particolare tra il 2006 e il 2007, grazie alle istruzioni di vigilanza di Banca

d'Italia, cui poi sono seguite le istruzioni di CONSOB e dell'ISVAP per le compagnie assicurative.

Oggi in Italia gli operatori finanziari e assicurativi sono obbligati a rispettare la Compliance; molte altre aziende seguono queste regole, soprattutto le multinazionali se sono filiali di società anglosassoni, perché in questi mercati c'è una tradizione ed una disciplina ormai consolidata nel tempo. Ultimamente anche nella Pubblica Amministrazione si sta diffondendo la cultura delle regole della conformità.

Tutto ciò è legato ad alcune normative specifiche italiane, la più famosa delle quali è il decreto legislativo n. 231/2001⁴⁴ sulla cosiddetta *responsabilità amministrativa delle imprese* che si applica, entro determinati limiti, anche agli enti pubblici.

La mia società "Oasi Diagram" è una società di servizi e di consulenza che fa parte del gruppo bancario "Istituto Centrale delle Banche Popolari". Tale gruppo è soggetto alla disciplina di vigilanza di Banca d'Italia comprese le norme relative alla Compliance.

Le regole di Banca d'Italia richiedono che in ogni società vi sia un responsabile della Compliance o un responsabile centralizzato a livello di gruppo che abbia dei referenti nelle singole società; nel nostro caso siamo in quest'ultima situazione.

A livello di capogruppo dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari abbiamo un responsabile della funzione accentrata di Compliance che ha dei referenti nelle varie società del gruppo e tra i referenti ci sono anch'io.

Periodicamente la Compliance fa delle verifiche quindi si interfaccia con il mio ufficio, decide che tipo di processi o attività vuole analizzare e insieme verifichiamo il rispetto delle norme.

Laddove ci sono delle non conformità la Compliance ci indica delle azioni

⁴⁴ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300* (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001).

migliorative e correttive.

L'approccio è simile a quello dell'Internal Audit o anche delle verifiche ispettive di qualità.

La Compliance è obbligatoria per le banche e gli intermediari finanziari dal 2007; per le assicurazioni dal 2009.

Quale filosofia utilizza Compliance per fare questi controlli?

Nello spirito delle normative che sono state emanate dagli organi di vigilanza nella fattispecie Banca d'Italia c'è una forte attenzione agli aspetti di garanzia dei diritti dei consumatori e alla trasparenza, quest'ultimi infatti sono proprio gli elementi fondamentali di questa disciplina che la differenziano da discipline simili come l'Internal Audit.

Mentre l'Internal Audit è il braccio armato del consiglio di amministrazione e quindi è volto a verificare che all'interno dell'azienda siano rispettate le regole, la Compliance è attenta più agli aspetti inerenti i diritti degli *stakeholder* tra cui anche la clientela.

Questo perché sia in Italia sia nel resto del mondo, ed in particolare nei paesi anglosassoni, ci sono stati numerosi scandali e conflitti di interessi che alla fine hanno penalizzato il consumatore e quindi hanno anche intaccato la fiducia dei mercati.

Proprio a partire da queste patologie, dalla fine degli anni novanta sono state emanate le norme di Compliance (in Italia un po' in ritardo) che hanno come obiettivo, tra le altre cose, quello di stabilire e rafforzare la fiducia dei consumatori e quindi del mercato.

La *Compliance* insieme ad altre norme e discipline simili, ad esempio quelle che riguardano la correttezza contabile ma anche tutte le norme che vanno sotto la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa, hanno tra le altre finalità quella di rendere il mercato più corretto e trasparente.

In Italia, specialmente nelle banche, è necessario garantire le corrette informazioni ai consumatori per cercare di equilibrare l'asimmetria informativa tipica dei rapporti tra grande impresa e consumatore.

Ad esempio, in ambito bancario sia gli organismi di vigilanza sia le associazioni dei consumatori hanno sempre molto insistito sul fatto che il cliente è sempre indifeso e comunque in una posizione di svantaggio rispetto alla grande impresa/banca perché non possiede tutte quelle informazioni che servono a capire i contratti, le clausole, il comportamento da adottare qualora si voglia effettuare un reclamo.

Proprio le normative legate alla Compliance in particolare le recenti norme in ambito trasparenza e anche la MIFID (per quanto concerne il ramo finanziario bancario), hanno rafforzato l'aspetto di garanzia sia della trasparenza sia delle corrette informazioni che vanno date ai consumatori.

La MIFID e la trasparenza sono al centro della Compliance bancaria; sono temi su cui tutte le banche si stanno confrontando proprio per garantire la trasparenza e la correttezza del mercato.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del consumatore finale e dell'intermediario finanziario?

Per le imprese e gli intermediari in particolare, tutte le norme e tutti i regolamenti hanno sicuramente un costo, d'altra parte l'impresa economica in se per se ha un costo che deve ovviamente essere bilanciato positivamente dai vantaggi che se ne ottengono.

La *Compliance* deve diventare un fattore di vantaggio competitivo, deve quindi generare valore per l'azienda. In un mercato maturo e sofisticato come quello dell'intermediazione bancaria e finanziaria dove ci sono tantissimi *competitor*, per emergere ed avere un ruolo da leader sono possibili vari approcci ad esempio risparmiare sui costi o fornire servizi ulteriori.

Una delle leve che è possibile utilizzare è anche quella della trasparenza e della correttezza e del rispetto della qualità del rapporto col cliente; da questo punto di vista le normative che afferiscono alla compliance, la MIFID di cui parlavo prima e la trasparenza, la privacy, la sicurezza delle transazioni possono essere elementi che favoriscono il rapporto tra il cliente e l'impresa.

I costi che un'impresa sostiene per costituire una funzione di compliance,

per fare i controlli e adottare le misure correttive possono essere compensate dal fatto di migliorare il rapporto con la clientela, ridurre ad esempio i reclami e quindi avere clienti più fedeli.

Dal punto di vista del consumatore è un po' il reciproco; direi che svantaggi diretti non ce ne sono a parte alcuni effetti patologici come il far aumentare il costo dei servizi in maniera non trasparente per il cliente.

Il cliente ha solo vantaggi dalla Compliance in quanto i suoi diritti sono rafforzati e addirittura in molte discipline gli sono garantiti diritti specifici rispetto ai reclami o ai tribunali a cui far riferimento per ottenere il rispetto dei suoi diritti.

In ambito bancario, nel 2010, è stata creata una struttura indipendente che si chiama Arbitro Bancario e Finanziario; è una sorta di "tribunale" leggero ed indipendente per le risoluzioni delle dispute tra clienti e banche per alcuni tipi di servizi principalmente i sistemi di pagamento automatizzati.

L'ABF sostituisce precedenti entità ideate per risolvere i conflitti tra le parti e che non si erano rivelate efficaci.

L'Arbitro Bancario Finanziario è costituito da rappresentanti di Banca d'Italia, rappresentanti delle banche e rappresentanti dei consumatori.

Qualunque cliente che ritiene di aver subito un torto o una perdita per il comportamento dell'intermediario può in maniera molto semplice e anche poco costosa, anche on-line; rivolgersi a quest'entità e in poco tempo, in modo rapido, questo "tribunale" emana le sue decisioni che sono praticamente vincolanti per le banche anche se non a norma di legge.

L'Arbitro Bancario e Finanziario ha avuto molto successo, infatti in questi pochi mesi ci sono state, penso, centinaia, migliaia di richieste a questa entità e devo dire, che i risultati mi sembrano molto buoni perché i suoi pronunciamenti sono abbastanza equilibrati, spesso a favore dei consumatori, e spesso in modo corretto.

Il tema dei diritti dei consumatori riguarda molte norme che rientrano nella "compliance": ad esempio la privacy; l'obiettivo è garantire il diritto all'informazione da parte della clientela e le modalità con cui rivolgersi all'azienda

per far rispettare i propri diritti.

Qual è il nesso tra antiriciclaggio e compliance?

La Compliance oltre ad essere una disciplina in se per se, in quanto ci sono delle norme di Banca d'Italia da seguire, in realtà è una specie di meta-norma, nel senso che a sua volta chiede di rispettare altre norme.

Il perimetro normativo che ogni azienda e ogni intermediario deve rispettare dipende dalle caratteristiche dell'azienda stessa e dal suo business. Ci sono, però, una serie di norme che sicuramente per le banche sono considerate *de facto* facente parte di questo perimetro. Ad esempio la normativa antiriciclaggio è obbligatoria per tutti gli intermediari e quindi è oggetto a sua volta dei controlli di compliance. Allo stesso modo in cui la banca deve rispettare la normativa sulla privacy, la trasparenza e la MIFID, allo stesso modo deve rispettare la disciplina dell'antiriciclaggio.

La Compliance a sua volta verifica che all'interno dell'azienda siano rispettate tutte le norme, tra cui anche quella dell'antiriciclaggio.

C'è da dire che, storicamente, sempre a partire dai mercati anglosassoni, l'antiriciclaggio ha sempre avuto grandissima attenzione nel board nei consigli di amministrazione proprio perché negli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001 il contrasto del terrorismo spesso si è tradotto anche in contrasto del riciclaggio finanziario. Quindi di conseguenza specie in questi mercati, l'antiriciclaggio e la Compliance spesso coincidono.

In Italia, invece, di solito si tratta di due responsabilità separate anche se, in effetti, ciò dipende un po' dall'organizzazione dell'intermediario.

Comunque direi che in sintesi in banca quando ci si occupa di Compliance automaticamente ci si occupa anche di antiriciclaggio.

– *Dott. Giancarlo Guarnaccia.*

Presso la società “Oasi Diagram” ho intervistato il dottor Giancarlo Guarnaccia facente parte dell'ufficio “Antiriciclaggio e Compliance” a cui sono assegnati i compiti di: coordinatore delle attività di consulenza che l'azienda

svolge a favore del sistema bancario, assicurativo e di altri intermediari finanziari sulla materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo; e in più di un'altra serie di servizi che Oasi offre come software di controllo, GIANOS in primis, e altri servizi per la tenuta dell' Archivio Unico Informatico per alcuni intermediari finanziari e per alcune banche che hanno, presso OASI, il servizio di outsourcing.

Vorrei sapere quali sono le filosofie di controllo che voi attuate nei confronti dell'antiriciclaggio?

Noi svolgiamo prevalentemente un'attività di consulenza volta ad organizzare e realizzare le attività di controllo per i clienti che ci chiedono assistenza; queste attività sono generalmente organizzate su due filoni principali: da un lato l'analisi e la redazione delle normative interne, dall'altro gli aspetti quasi prevalentemente informatici legati agli archivi e ai software antiriciclaggio utilizzati dal cliente stesso. Questo significa andare a guardare la normativa interna, eventualmente aggiornarla e trasformarla cercando di renderla utile all'applicazione da parte della rete che ha il contatto diretto col cliente, fino alla verifica del corretto funzionamento dei software antiriciclaggio.

Cos'è GIANOS?

Gianos è un software Oasi realizzato diversi anni fa.

Gianos è l'acronimo di Generatori di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette e nella sua versione storica è il software deputato a determinare sulla base di una serie di regole che sono segretate quindi non conosciute dagli utenti finali, ma sono conosciute da un comitato ristretto di banche, che è costituito presso l' ABI(Associazione Bancaria Italiana) ovvero presso altre associazioni di categoria, secondo la versione di riferimento. Le regole determinano l'estrazione dall'Archivio Unico Informatico o da altri archivi aziendali di una serie di operazioni che sono poi oggetto di una successiva analisi da parte della funzione competente al fine di individuare operazioni sospette oggetto di segnalazione all'U.I.F.

L'intermediario può inoltre attuare ulteriori controlli che vadano al di là delle procedure informatiche stesse, quindi l'obbligo non si esaurisce adottando

una procedura informatica e basandosi su quelle elaborazioni. Se non si segnala un'operazione perché l'elaborazione delle procedure informatiche non l'ha segnalata non significa che si possa stare tranquilli solo perché quell'operazione non è stata segnalata; si ha l'obbligo di adottare un giudizio omnicomprensivo sul cliente che va prima ancora dell'analisi del software stesso. E' una scelta finale che compete al responsabile della funzione antiriciclaggio, ovvero al delegato aziendale.

Nell'ambito dei controlli la scelta di segnalare o meno l'operazione è basata su dati oggettivi e soggettivi, cioè le informazioni sull'operatività e sulla relazione che si intrattiene con quel cliente.

Se scelgo di non segnalare un'operazione la decisione deve essere adeguatamente motivata con dati reali che mi permettano di dimostrare che la scelta di non segnalare è corretta.

Per esempio, se ritenessimo che tutti i bonifici verso il paese X sono considerati a rischio riciclaggio se superiori ad una determinata soglia, finiremmo con segnalare tutte le operazioni che rientrano in questa fattispecie, senza però poter escludere che tra le operazioni oggetto di segnalazione ce ne siano alcune pienamente giustificabili sulla base della natura del cliente.

E' ovvio che se dicessi che Giancarla Guarnaccia fa un bonifico di duecento mila euro alle Isole Cayman, noto paradiso fiscale, è evidente che quell'operazione ha dei caratteri oggettivi quali l'importo, la destinazione, il mezzo di pagamento scelto che non sono coerenti con il soggetto che la pone in essere. La capacità economica o l'attività economica non giustifica l'invio di quella somma in quel Paese.

Quindi la scelta di segnalare o non segnalare è un temperamento tra profilo oggettivo dell'operazione e profilo soggettivo del cliente che la pone in essere.

L'obbligo di segnalazione prescinde dall'importo e dal fatto che l'operazione venga o meno portata a termine; come Banca potrei accorgermi immediatamente che una operazione richiesta da un cliente è sospetta quindi la

blocco; l'operazione non si compie ma decido comunque di segnalare. L'obbligo di segnalazione è al di sopra delle soglie oggettive; un intermediario deve definirsi delle regole nell'ambito dei rapporti più o meno rischiosi anche secondo gli importi e le tipologie di operazione caratteristiche della propria operatività.

Esempio, in un pagamento tra lei e un terzo soggetto; devo controllare l'importo del pagamento, la motivazione eventualmente fornita per quell'operazione; controllo se il valore dell'operazione è congruente con la finalità dichiarata, con la presunta capacità economica in relazione sia al lavoro che svolge sia alle informazioni che ho di lei come cliente.

Se so che raramente lei è un cliente che movimentava quegli importi, visto come caso isolato potrebbe essere sospetto, se invece ha un'operatività di quel tipo che può essere tipica della sua attività economica perché l'origine dei fondi utilizzati è conosciuta ed è palesemente lecita, non ci sono particolari problemi nel giustificare quell'operazione.

La segnalazione arriva nel momento in cui ho uno o più elementi tra di loro contrastanti; quando io non sono in grado di spiegarmi perché Alessandra Paoletta sta inviando un bonifico a Giancarlo Guarnaccia per 40.000 euro perché ignoro che tra i due ci sia un determinato legame d'affari o affettivo o di altra natura, non posso ritenermi in grado di giustificarlo ergo, quello che è un mio sospetto inizia a prendere corpo e quindi obiettivamente tendo a segnalare quel tipo di operazione.

Ad oggi ci sono una serie di controlli che si basano anche e soprattutto in ragione del mezzo di pagamento scelto; gli assegni sono una categoria di mezzi di pagamento poco utilizzato in ragione soprattutto della loro tracciabilità e in ragione del fatto che con le ultime riforme ne è stata anche abbassata la soglia di trasferibilità; ci sono vincoli alla richiesta di assegni trasferibili in base alla normativa antiriciclaggio.

Molto più facile è riciclare con altri strumenti come ad esempio le carte prepagate, in alcuni casi non riconducibili ad un determinato soggetto fisico.

Ci sono stati infatti casi di riciclaggio con carte prepagate anche di diverse centinaia di migliaia di euro.

A chi va la segnalazione?

La segnalazione viene fatta all'Unità di Informazione Finanziaria, unità della Banca d'Italia.

L'U.I.F ha un sistema di ricezione e archiviazione delle segnalazioni che gli consente di andare a confrontare la segnalazione che gli arriva da un intermediario rispetto a quella che gli sopraggiunge da tutti i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio.

Cos'è l'Archivio Unico Informatico e a cosa serve?

L'archivio Unico Informatico è un archivio istituito nel 1992 che serve a mantenere evidenza di quelle operazioni ritenute maggiormente oggetto di interesse da parte della vigilanza secondo criteri definiti dalla legge.

Non comprende tutte le operazioni svolte dall'intermediario, comprende solo alcune operazioni sia in ragione dell'importo (soglia dai 15.000 euro in su, anche per operazioni frazionate) ed esclude tipologie di rapporti continuativi tra cliente e Banca semplicemente perché ritiene che quel rapporto non è oggetto di registrazione in archivio perché può essere ritenuto meno rischioso rispetto ad altri rapporti.

Quindi l'Archivio serve a tenere traccia delle movimentazioni considerate interessanti ai fini antiriciclaggio e GIANOS storicamente nasceva per monitorare le operazioni nate in Archivio; negli ultimi tre anni con una serie di riforme dovute alla legge 231 del 2007 lo stesso GIANOS si è evoluto per andare a vedere al di là di ciò che è registrato in Archivio e prende in considerazione una serie di dati che non sono nell'A.U.I perché la legge non richiede che siano registrati lì, ma sono comunque patrimonio informativo della banca come il numero delle carte prepagate che un cliente richiede o i moduli di assegni liberi.

La Banca e la vigilanza hanno accesso all'Archivio Unico Informatico.

Ovviamente i dati della clientela sono sottoposti a misure di sicurezza relativa alla protezione dei dati personali.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della legge antiriciclaggio nei confronti della collettività?

Per ciò che concerne gli svantaggi l'applicazione pratica di alcune leggi in Italia finisce con l'arrivare sul banco degli imputati quando andiamo direttamente sul cittadino, vale a dire che generalmente è il cittadino che paga quello che la legge richiede magari ad altri soggetti; lo paga virtualmente in termini economici ma lo può pagare anche in termini di disservizi, difficoltà di accedere a servizi anche pubblici.

A mio parere la normativa attuale si è fortemente distaccata da quella che era la precedente impostazione che aveva uno schema meno flessibile (parliamo della legge 197 del 1991), ma dava maggiori sicurezze applicative agli intermediari che dovevano renderla pratica.

La normativa attuale ha dei problemi interpretativi, infatti alcuni punti ancora non sono stati pienamente chiariti dall'Autorità di vigilanza o dall'Autorità legislativa ma saranno oggetto di chiarimenti con ulteriori disposizioni attuative.

Mi è capitato di vedere che la difficoltà più grande negli ultimi due anni è stata proprio per la rete distributiva quali le filiali bancari o gli agenti assicurativi, quindi coloro che hanno il contatto diretto con la clientela; quella di spiegare al cliente la necessità di ottenere nuove informazioni rispetto alle precedenti o informazioni mai totalmente censite.

La difficoltà di far comprendere al cliente di dover necessariamente fornire queste informazioni perché oggi vige un divieto per tutti gli intermediari che li obbliga ad avere tutti i dati identificativi obbligatori e le informazioni utili a poter compiere l'adeguata verifica.

Non si può quindi accendere un rapporto o effettuare il compimento dell'operazione.

Questo è stato un primo blocco iniziale da parte di vari intermediari per ciò che riguarda i propri servizi nei confronti della clientela; blocco che a distanza di due anni sta pian piano svanendo ed ha anche delle prassi operative consolidate.

Queste prassi operative consolidate tendono sempre più ad andare a riconoscere le situazioni di maggiore rischio e quindi essere più incisivi in termini di controllo e ad esserlo meno sulle situazioni che presentano minori rischi; ed è

proprio questo lo spirito della legge 231 perché la prima legge si applicava indistintamente a tutti i clienti.

Ora invece determinate informazioni più dettagliate le chiedo per i clienti per i quali ho calcolato un profilo di rischio più elevato rispetto alla media.

Ovviamente questo profilo di rischio è calcolato sulla base di dati oggettivi uguali per tutti i clienti che vanno dalla residenza in zone a rischio di riciclaggio, dall'esercizio di particolari tipologie di attività economiche notoriamente utilizzate per scopi di riciclaggio.

La difficoltà principale è cercare di garantire da un lato l'assolvimento degli obblighi e dall'altro una facilità di accesso ai servizi offerti dagli intermediari; servizi che non sono necessariamente pubblici ma che comunque sono servizi a cui dobbiamo avere tutti la possibilità di accedere.

D'altro canto il vantaggio nella normativa attuale sta nel fatto che questo sforzo richiesto sia al cliente che all'intermediario nell'avere certe informazioni, valutarle, registrarle è uno sforzo da fare necessariamente perché i fatti legati al riciclaggio sono di una gravità sociale ed economica particolarmente alta viste le stime del volume d'affari della criminalità organizzata.

– *Dott. Salvatore Giuliano.*

Presso Poste Italiane S.p.a ho intervistato il Dottor Salvatore Giuliano che si occupa di consulenza tramite la società Oasi S.p.a., in veste di analista funzionale per il Generatore di Indici Anomalia per Operazioni Sospette e di consulente diretto per il raffronto con la Compliance di Poste Italiane.

Con chi si interfaccia?

Mi interfaccio con la sezione antiriciclaggio della compliance, e con i vari referenti dei sottosistemi per i quali è necessario un incontro per la realizzazione e l'implementazione dell'applicativo GIANOS.

Periodicamente vengono svolte una serie di riunioni per procedere alla customizzazione dell'applicazione e appunto una system integration dello stesso, vale a dire che il programma si va ad interfacciare con tutta poste italiane e con

tutti i sottosistemi dell'istituto e in questo vi è un rapporto quotidiano con i vari referenti di ciascun sottosistema per procedere all'implementazione del programma a seconda delle specifiche che vengono richieste dal cliente.

Ha un rapporto diretto con il personale di Poste Italiane?

Sì, con il personale che nello specifico si occupa dei sistemi informativi e con i responsabili di ciascuna sottoarea.

Qual è l'iter procedurale che voi utilizzate per risolvere le problematiche?

Il prodotto è standard e viene customizzato quindi personalizzato in base alle specifiche richieste, in questo ciascuna sezione va a specificare quelli che sono i prodotti finanziari di Poste Italiane e sulla base di questi vengono apportate tutta una serie di modifiche al prodotto, in maniera tale che possa rispondere nel modo più aderente possibile a quelle che sono le richieste delle varie aree.

Quali sono i vantaggi che vengono offerti a Poste Italiane e al consumatore finale?

Per Poste Italiane il vantaggio è rappresentato dall'aver un prodotto assolutamente coerente con quelle che sono le caratteristiche dell'istituto, quindi ha una perfetta aderenza e rispondenza alla normativa con tutti quelli che sono gli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 231 del 2007.

In questo modo Poste Italiane non riscontra alcuna difformità con gli obblighi di legge, e ha la possibilità di censire perfettamente i propri clienti, in maniera assolutamente fedele a quelli che sono i propri prodotti finanziari che poi va ad offrire al consumatore finale.

Quest'ultimo, da parte sua, ha il solo obbligo, come imposto dalla norma, di rispondere a quelli che sono i quesiti richiesti da poste italiane relativamente alla raccolta e gestione dei dati informativi.

Per il cliente finale la normativa è del tutto trasparente ed ha solo l'obbligo di compilare il questionario?

Sì, esattamente. Qualora vengono superate le soglie imposte dalla norma ha l'obbligo di fornire i propri dati per il censimento del cliente, sia in fase di apertura di un rapporto con Poste Italiane che nell'esecuzione di un operazione

occasionale che supera una certa soglia di importo e in quel caso viene compilato un questionario relativo ai dati del cliente.

Deve fornire, oltre ai dati strettamente anagrafici, anche quelli di carattere economico in maniera tale che questo venga poi inserito nell'anagrafe di Poste.

Tramite un applicazione informatica viene creato un profilo di rischio per il cliente, secondo quanto imposto dall'articolo 20 del decreto n°231 del 2007, un approccio basato sul rischio che consente di classificare il cliente, che si trova di fronte allo sportello; in una fascia di rischio di riciclaggio quindi come eventuale potenziale riciclatore di denaro.

Questo consente a poste italiane di avere una visione della tipologia di clientela e di classificarla a seconda della rischiosità e del potenziale rischio di riciclaggio.

In che momento viene censita la clientela?

Ai fini dell'antiriciclaggio viene censita al momento di apertura di un rapporto o nel caso di un operazione occasionale che supera un determinato importo, che in questo momento è fissato su una soglia di cinquemila euro.

Se il cliente effettua una singola operazione di importo pari o maggiore a tale soglia o più operazioni frazionate che possono risultare collegate tra loro e che superino questa soglia, scatta in automatico la necessità di compilare il questionario e profilare il cliente.

– *Dott. Sessa.*

Ho intervistato il Dottor Salvatore Sessa responsabile delle segnalazioni di vigilanza e regolamentari presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

In che modo Cassa Depositi e Prestiti ha approcciato con la Legge antiriciclaggio?

La normativa antiriciclaggio ci ha interessato da pochissimi mesi, e siamo stati interessati da questa normativa sotto tutti i suoi aspetti, quindi dall'obbligo di adeguata verifica della clientela all'obbligo di identificazione, all'obbligo di registrazione dei nostri rapporti e dei movimenti sui nostri rapporti finanziari nell'

Archivio Unico Informatico, e agli obblighi di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. L'applicazione della normativa in Cassa Depositi e Prestiti (di seguito C.D.P) è stata necessariamente personalizzata anche da parte dell'autorità di vigilanza perché l'operatività di C.D.P. è prevalentemente costituita da concessione di finanziamenti a soggetti pubblici, per lo più appartenenti alla pubblica amministrazione i quali escono dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa. Solo per una piccola percentuale, seppur in fase di ampliamento, C.D.P. opera con soggetti "privati" per i quali c'è l'interesse diretto della normativa. L'operatività di C.D.P non vede forme di operatività quali conti correnti o sistemi di pagamento che possono essere utilizzate per riciclaggio di denaro.

Per Cassa Depositi e Prestiti qual è stato l'impatto con la normativa?

L'impatto prevalente di questa normativa su C.D.P. è stato quello di introdurre un processo più rigoroso di identificazione della clientela. Si è provveduto a strutturare meglio il processo di censimento delle varie informazioni richieste specificatamente dalla normativa, quindi dal titolare effettivo dell'ente dell'impresa a quello delegato ad operare.

Sul lato dell'operatività si è proceduto alla strutturazione dell'Archivio Unico Informatico, è stato necessario creare un'infrastruttura tale da poter alimentare quest'archivio con le informazioni sui rapporti e gli eventi che intervengono sui rapporti che sono per lo più rapporti di mutuo.

Le forme tecniche prodotte da Cassa Depositi e Prestiti sono fondamentalmente quello del mutuo e qualche prestito a scadenza fissa, non abbiamo né conti correnti e né operatività con carte di credito, o leasing, né effettuiamo intermediazioni immobiliari.

Quindi la Legge ci ha portato fondamentalmente a censire i rapporti di mutuo e poi a monitorare e archiviare i loro movimenti di erogazione e di rimborso.

Questo per quanto riguarda gli obblighi di identificazione e gli obblighi di registrazione.

Per ciò che concerne le operazioni sospette effettivamente i tempi ancora non sono maturi per assicurare un adeguato monitoraggio e conseguentemente dare la possibilità a chi di dovere di identificare le eventuali operazioni sospette.

Questo perché il tipo di controparte e il tipo di processo di concessione del credito che rappresenta l'operatività di C.D.P sono effettuate secondo un processo amministrativo e non con un classico tipo di concessione del credito; infatti C.D.P. agisce come esecutore di una delibera di affidamento effettuata da un soggetto pubblico in particolare dal Ministero delle Economie delle Finanze.

Siamo stati impegnati nella corretta identificazione della clientela e nella corretta individuazione dei soggetti ai quali eravamo titolati a chiedere un'informativa di tipo antiriciclaggio, quindi verso quei soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda poi l'implementazione ci siamo affidati ad un fornitore di mercato e abbiamo provveduto ad alimentare questo archivio con informazioni estratte dal nostro DataWareHouse, dal nostro sistema di reporting, sia per quanto riguarda le informazioni anagrafiche dei rapporti, sia per quanto riguarda la movimentazione contabile. A livello organizzativo si è provveduto alla strutturazione secondo le indicazioni della normativa. Anche se questa struttura organizzativa è ancora in fase di definizione, stiamo assicurando l'adeguata separazione tra il delegato aziendale per l'antiriciclaggio, che nel nostro caso è il responsabile dell'internal-audit; e il responsabile della funzione antiriciclaggio in senso stretto, quindi quella che poi assicura l'adempimento della normativa, e poi un terzo soggetto organizzativo che invece è quello che assicura, cura l'analisi e l'individuazioni delle operazioni sospette.

Lei reputa che questa legge antiriciclaggio abbia portato vantaggi o svantaggi per Cassa e, o per il cliente finale?

Sicuramente il vantaggio è stato quello di concentrare fortemente l'attenzione sulla componente di individuazione delle clientela, quindi sicuramente un argomento che ha assunto rilevante importanza ed è cresciuta la funzione che deve curare l'identificazione della clientela. Prima

dell'assoggettamento alla normativa l'identificazione della clientela era curata fino ad un certo punto; era sufficiente avere dei riferimenti basilari sul soggetto per eseguire una delibera di affidamento.

Ora invece l'attenzione è molto più forte, soprattutto nel seguire il ciclo di vita del soggetto, tenendo conto del fatto che non solo deve essere correttamente identificato in fase iniziale, ma anche e soprattutto devono essere tenute sotto monitoraggio le trasformazioni delle controparti.

Monitorando queste controparti vi è mai capitato di riscontrare anomalie?

Non abbiamo fino ad ora avuto evidenza neanche di operazioni sospette perché non abbiamo ancora maturato una sufficiente esperienza e una sufficienza profondità storica delle informazioni. Non abbiamo ancora maturato neanche la piena consapevolezza di cosa può essere ritenuto sospetto, però ci siamo sicuramente posti con un atteggiamento molto più critico e ci siamo focalizzati sempre di più sull'ambito privato per tener conto del fatto che vi possono intercorrere delle vicende che dobbiamo essere in grado di seguire per poter poi qualificare l'operazione come sospetta.

L'antiriciclaggio può intervenire come operazione ma anche come operazione societaria.

Il rapporto finanziato può rimanere lo stesso, però se intercorre una determinata trasformazione societaria, il riciclaggio può, in quel caso, configurarsi nell'operazione societaria e non nell'operazione finanziaria che magari è rimasta immutata.

Per Cassa Depositi e Prestiti l'impatto è stato più sul lato del monitoraggio delle controparti che sull'adeguata classificazione dei nostri rapporti, perché in quell'ambito l'operatività è stabile e non ha la ricchezza delle forme tecniche bancarie, e noi, per nostre esigenze interne di reporting eravamo già ben strutturati sia a livello funzionale che a livello applicativo.

E' un ambito in costante evoluzione, dove costante evoluzione vuol dire anche una necessità ancora non pienamente soddisfatta di tarare la normativa su un soggetto come il nostro.

Non a caso è intervenuta pochi mesi fa un ulteriore adeguamento dei decreti attuativi per introdurre delle norme ad hoc per Cassa Depositi e Prestiti. Quindi ci sono degli articoli espressamente dedicati a Cassa Depositi e Prestiti, uno dei quali è quello che ci consente di non procedere al censimento delle operazioni che effettuiamo per conto dello Stato. Questa previsione ci consente di togliere dall'ambito del trattamento dell'antiriciclaggio una grandissima percentuale delle operazioni da noi effettuate. Però nello stesso tempo ci sensibilizza nell'affrontare il nuovo.

Quindi in quel caso effettuiamo in autonomia la valutazione del merito di credito e quindi entriamo sempre più in un ambito di attività bancaria simile a quella effettuata dalle banche.

– *Responsabile Ufficio Back office di Poste Italiane.*

Presso Poste Italiane S.p.a ho intervistato la responsabile dell'ufficio di back-office.

Quali sono le sue mansioni presso Poste Italiane?

Lavorando nell'ufficio di Back-office di Poste Italiane S.p.a. ricevo giornalmente la clientela e mi occupo, relativamente alla parte del prodotto GIANOS, dell'inserimento dei questionari, in base ad un'organizzazione interna.

Mi occupo dell'inserimento del questionario dove vengono raccolti i dati anagrafici del cliente più alcune informazioni tipiche per l'indagine di antiriciclaggio.

Inizialmente il questionario è redatto su supporto cartaceo e successivamente, grazie al prodotto di Generatore di Indici Anomali di operazioni Sospette vengono memorizzate su data base.

Sfrutto giornalmente questo prodotto ed inserisco appunto tutte le informazioni relative della clientela che apre rapporti in Poste Italiane o che effettua operazioni occasionali.

Chi ha accesso poi a questo questionario che lei riempie elettronicamente?

Il questionario, una volta inserito, permette di registrare sul sistema di

poste italiane tutte le informazioni relative alla clientela; non sono io direttamente che sfrutto questa potenzialità del prodotto.

Le informazioni che vengono inserite partecipano al calcolo del profilo di rischio e sono pertanto utilizzate dagli uffici di controllo dell'antiriciclaggio e di compliance.

Chi e in che modo reperisce le informazioni sulla clientela?

Le informazioni vengono inserite manualmente dal cliente su un foglio prestampato che lo compila e infine lo firma.

Nel momento in cui inserisco le informazioni sulla nostra base dati, automaticamente viene associato un profilo di rischio al cliente.

Non vedo il profilo esattamente a che punteggio corrisponde, però mi rendo conto se il cliente è stato profilato come un cliente con un alto rischio di riciclaggio, un rischio medio o un rischio basso. Diciamo che come responsabile di ufficio di back-office non ho altre possibilità di sfruttamento del prodotto. Quindi mi limito soltanto a questo.

Quindi lei non ha necessità di conoscere a monte che cosa dice la normativa dell'antiriciclaggio, il suo compito è solo quello di riempire questo questionario elettronico?

Esattamente! Mi baso su delle istruzioni operative che Poste Italiane ha diffuso e che vengono seguite da tutti gli sportelli, ed effettivamente non sono a conoscenza di tutta la normativa che è dietro questo tipo di operatività. Posso soltanto dire che il prodotto che ci è stato messo a disposizione è semplice nel suo utilizzo tant'è vero che giornalmente riusciamo ad inserire moltissimi questionari, quindi è veloce e molto semplice da utilizzare.

– *Dott. Di Paolo.*

Presso Banca d'Italia ho intervistato il Dott. Marcello Di Paolo, Funzionario della divisione Operazioni sospette dell'Unità di Informazione Finanziaria, che ha avuto la cortesia di rispondere in maniera personale ai quesiti da me posti.

Quando e perché nasce la legge antiriciclaggio?

La Legislazione antiriciclaggio nacque per fatti seri e non solo fiscali, per far fronte a reati gravissimi come il sequestro di persona e il commercio di stupefacenti; mirando a combattere la criminalità organizzata.

Il tutto accadeva in un periodo storico in cui la normativa valutaria si andava allentando, infatti in Italia nel maggio del 1990 fu messa la parola 'Fine al divieto di muovere i capitali, liberalizzando la cosiddetta hot money.

Oggi con tale liberalizzazione se si vogliono portare capitali in Svizzera o Lussemburgo lo si può fare purché si dichiarino. Il trasferimento deve essere effettuato tramite un istituto di credito e deve essere accompagnato da una documentazione che successivamente deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi (mod. 740).

Questa liberalizzazione ha dato adito alla nascita della tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti le 40 raccomandazioni del G.A.F.I. sancite a Vienna impongono dei codici di comportamento validi sia per la clientela che per gli organi che sono chiamati a vigilare.

Moltissimi paesi hanno sottolineato l'esigenza di tracciare la movimentazione di questi flussi; a quest'esigenza si sono sottratti solo quei paesi che hanno una fiscalità nascosta come le isole Cayman, Barbados, Svizzera, San Marino; e non ultimo lo Stato Città del Vaticano a cui ultimamente una Banca ha segnalato un'operazione che la procura, su nostra segnalazione e indicazione, ha sequestrato.

Quando e come nasce l'Unità di Informazione Finanziaria ?

Con la Legge 231 del 2007 nasce, dalle ceneri dell'Ufficio Italiano Cambi; l'Unità di Informazione Finanziaria ed è volta all'attività di riciclaggio puro, menzionato nell'art. 648 bis e ter del Codice Penale.

C'è da dire che solo la legge 231 chiama in causa anche chi ha commesso l'illecito ai fini amministrativi; ai fini giuridici il Codice Penale non menziona chi commette il reato presupposto, ma solo cosa fisicamente comporta il riciclaggio. Questa è un'anomalia da sanare, infatti al Parlamento giace la modifica al Codice

Penale che vorrebbe integrare nella legge anche chi commette l'illecito e non solo chi ricicla.

Qual è la mission del l'Unità di Informazione Finanziaria e quali vantaggiosi risultati apporta il suo operato con l'avvento della nuova normativa antiriciclaggio?

Ultimamente con la finanziaria del 2010, nella fattispecie con la legge 78 si è introdotta una modifica all'art.41 della normativa antiriciclaggio, prevedendo come elemento di sospetto il semplice utilizzo di contante entro la soglia, cioè sotto i 5000 euro.

Questa legge ha dato il via ad un esplosione di SOS (Segnalazione operazioni Sospette), passando dalle 14.000 del 2007, alle 22.000 del 2008 fino ad arrivare alle circa 38000 del 2010.

La previsione del 2011 fa rabbrivire; infatti si parla di non meno di 50000 segnalazioni.

Purtroppo a quest'esplosione delle SOS non può corrispondere un adeguamento immediato ed effettivo di qualsiasi gruppo di lavoro, quindi si creano dei problemi veri di lavoro arretrato e di pressione.

Le banche stanno segnalando anche i versamenti o i prelievi fatti da pensionati, proprio perché la finalità è quella di costruire un tracciato di fiscalità e liceità, e di imporre un comportamento il più rispettoso possibile nei confronti delle norme fiscali.

Uno dei tanti tipi di segnalazione che ci perviene in cui il correntista si giustifica dicendo che deve effettuare dei lavori di ristrutturazione postula l'uso di contante, su cui spesso si elude il pagamento delle tasse, pagando in "nero" la ristrutturazione.

Un discorso è far approcciare la normativa antiriciclaggio alle norme fiscali, un altro è applicare la normativa all'antiriciclaggio.

Avete mai smascherato associazioni criminali?

In ambito CNEL ho avuto l'occasione di dire che proprio grazie ad alcune segnalazioni fatte da banche scaturì un'indagine effettuata dai carabinieri, che

portò a diversi arresti, perché furono smascherate delle truffe ai danni dello Stato.

Ad esempio, un'occasione vi fu quando, mediante la legge n. 488/1992⁴⁵ (strumento di politica economica volto all'incentivazione delle aree depresse), laddove doveva essere costruito uno stabilimento, alcuni avvocati mafiosi si recarono al Ministero delle Attività Produttive per sollecitare l'erogazione del saldo, quando poi nel territorio dove sarebbe dovuto sorgere questo stabilimento vi era solo una ruspa.

La normativa non fa vincere la battaglia contro gli illeciti ma scuramente aiuta.

Recentemente con la legge n. 136/2010⁴⁶ si è voluta la tracciabilità di tutte le uscite pubbliche, anche dei semplici contratti d'appalto, e per questo tipo di movimentazioni vengono aperti dei conti dedicati proprio per mantenere tracciabilità delle somme erogate.

Questa è stata una vera vittoria perché fa sì che si crei una tracciabilità di tutta la filiera.

A seguito del lavoro fatto al CNEL sui finanziamenti pubblici la cosa si è spostata sulla tracciabilità di tutti i finanziamenti erogati con denaro pubblico.

Se la criminalità si appropria di mille miliardi di euro si creano dei processi di distorsione sottraendo ricchezza nazionale diventando l'Italia più povera e più ricco il Paese in cui vengono apportati i capitali, in più, reimpiegando capitali di provenienza illecita divengo anche più concorrenziale sul mercato.

A suo parere quali sono gli eventuali svantaggi in cui incorre l'onesto cittadino?

Credo ci sia solo una maggior cura nelle operazioni, in quanto se un correntista si reca in banca per prelevare, ad esempio ottomila euro, sicuramente

⁴⁵ Legge 19 dicembre 1992, n. 488, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive*, Gazz. Uff. n. 299 del 21 dicembre 1992.

⁴⁶ Legge 13 agosto 2010, n. 136, *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*, Gazz. Uff. n. 196 del 23 agosto 2010.

gli verrà chiesta la motivazione di tale prelievo; proprio in ottemperanza della normativa (Know Your Customer).

Invece gli intermediari finanziari devono collaborare attivamente e passivamente, dove la collaborazione passiva impone alle banche di registrare nell'AUI le informazioni; e la collaborazione attiva impone, qualora emergessero dei motivi di sospetto, di effettuare una specifica segnalazione.

Ogni cittadino dovrebbe sapere che a fronte di una segnalazione rischia un accertamento da parte della guardia di finanza corredata da una relazione tecnica.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

La normativa antiriciclaggio è una materia molto articolata e complessa, che interessa vari ambiti del nostro sistema: economico, legislativo e sociale.

Anche se i fenomeni criminali continuano a mostrare una costante capacità di rinnovarsi, adattandosi alle nuove prospettive normative ed operative, è proprio la sinergia degli ambiti citati che fa in modo che la repressione vada di pari passo con la prevenzione ed il controllo.

Così, la normativa in argomento, nata per fronteggiare fenomeni sociali molto allarmanti come, giusto per citarne uno, il sequestro di persona, oggi trova impiego nella società civile per affrontare i più svariati settori nei quali troviamo annidata la criminalità organizzata.

Bisogna mestamente ammettere che, allo stato attuale, non esistono strumenti in grado di debellare in maniera definitiva e radicale questi fenomeni patologici, bensì solamente misure più o meno idonee ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i costi e i rischi operativi.

Indubbiamente, la normativa antiriciclaggio offre un valido contributo, ma per giungere a risultati più invasivi, che fungano da ulteriore deterrente, sarebbe auspicabile apportare alcune modifiche al nostro Codice Penale, affinché trovi una giusta “sanzione” chi commette il reato di riciclaggio.

Il solo adeguamento normativo, peraltro, non appare sufficiente. È necessario che si attui anche un’ampia collaborazione da parte dei cittadini e degli intermediari finanziari: i primi fornendo le informazioni che vengono loro richieste, consentendo una conoscenza accurata del cliente; i secondi effettuando i controlli e le segnalazioni cui sono obbligati nei confronti degli organi di vigilanza, mantenendo in tal modo una buona e trasparente reputazione ed incentivando la clientela ad avvalersi dei loro servizi.

Va constatato, peraltro, come alcune imprese criminali nascano grazie

all'influenza delle scelte dei consumatori e come alcuni tipi di mercati illeciti, come quello degli stupefacenti, siano incentivati dalla collettività. Nonostante i divieti imposti dalla legge e la diffusione dell'informativa sui rischi sociali, economici, morali e per la salute, la domanda non diminuisce e i fruitori contribuiscono alla distorsione del nostro sistema sociale ed economico.

È necessaria una maggiore informazione e trasparenza nei confronti della collettività, la quale spesso percepisce solo il costo economico che gli viene imputato, senza conoscerne le motivazioni di fondo e i vantaggi che tali "costi" apportano. Il costo economico che noi subiamo ogni giorno è elevato, perché tutti i servizi e i controlli che gli intermediari finanziari effettuano gravano ovviamente sul consumatore finale.

Ma è sempre meglio pagare un servizio a favore della liceità che pagare i danni che simili reati apportano al nostro sistema socio-economico.

Assume dunque un ruolo essenziale, in tale contesto, la responsabilizzazione e la trasparenza dei controlli che il sistema giudiziario si appresta a garantire, sia a favore della clientela/collettività che degli intermediari finanziari; il tutto, grazie agli organi di vigilanza quali l'Ufficio di Informazione Finanziaria o la *Compliance*.

Mi sembra essenziale che si punti sulla preparazione del personale, non solo mediante un'accurata formazione normativa, tecnico-operativa ed investigativa, ma anche attraverso un costante aggiornamento ed un'accentuata specializzazione nei rami economici, sociali, finanziari e legislativi coinvolti dai citati fenomeni.

Appare, altresì, di fondamentale importanza un costante coordinamento degli organi legislativi, giudiziari, di controllo e degli intermediari finanziari. Ma, soprattutto, ciò che emerge è la necessità di una costante evoluzione normativa in tema di metodi sanzionatori: la pena dev'essere sempre superiore al rischio cui il criminale va incontro.

Quanto esposto, al fine ultimo di evitare che queste forme di illegalità possano, nel lungo termine, procurare un elevato senso di incertezza da parte della

collettività (assenza di amministrazione della giustizia e della sovranità statale effettiva), giungendo finanche a situazioni di non facile controllo che possano agevolare l'ascesa dei fenomeni criminali.

Monitorare, prevenire, informare, adeguare e reprimere: questa è la missione che lo Stato deve garantire ai cittadini e, osservando il lavoro svolto ed in particolare le interviste effettuate, mi sembra che quest'impegno, anche se molto oneroso, sia in costante evoluzione. Quello che emerge, soprattutto, è che la collettività, vedendosi addebitare dei costi, essendo sempre in una posizione di debolezza, è costantemente tutelata (vedi il compito della *Compliance*).

In più, questo lavoro sinergico, volto allo smascheramento di quante più operazioni sospette possibili, esegue costanti controlli, monitorando dal più sospettato al meno insospettabile dei cittadini.

È auspicabile che lo Stato intensifichi in misura sempre più penetrante l'intero sistema di repressione di quei soggetti che, privi di ogni qualsivoglia scrupolo, tentano di creare una "sottoeconomia" all'interno dell'economia, una sorta di "Stato illegale" dentro uno Stato di diritto.

Credo sia fondamentale, in tutto ciò, che il cittadino venga informato in maniera adeguata e trasparente, in modo tale da poter anch'egli partecipare sinergicamente con tutti quegli organi che si adoperano per la sua tutela e per il miglioramento dell'intera società. E soprattutto credo sia un punto nodale il fatto che il cittadino non incentivi, con scelte economiche illegali, il fluire e l'espansione di attività illecite.

Bibliografia

- Arlacchi P., *Gli uomini del disonore*, Ed. Mondadori, Milano 1992.
- Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C. , *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Ed. Il Mulino, Bologna 2002.
- Barbagli M. e Gatti U., *Prevenire la criminalità*, Ed. Il Mulino, Bologna 2005.
- Barresi F., *Mafia ed economia criminale, analisi socio-criminologica di un'economia sommersa*, Ed. Edvp, Roma 2007.
- Becchi A., Rey G. M., *L'economia criminale*, Ed. Laterza, Bari 1994.
- Becchi A., *Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Ed. Donzelli, Roma 2000.
- Becker G., *Il capitale umano*, Ed. Laterza, Bari 2008.
- Bersani G., *Il reato di riciclaggio tra nuovi provvedimenti legislativi e criminalità economica*, in Riv. Trim. di diritto penale dell'economia n° 1-2, 1993.
- Bini M., *Il polimorfismo dell'impresa criminale*, in *La criminalità come impresa* (a cura di A. Bertoni), Ed. Egea, Milano 1997.
- Bonger W. A., *Criminalità e condizioni economiche*, Ed. Unicopli, Milano 1982.
- Box S., *Power Crime and Mystification*, Tavistock, Londra 1983.
- Braithwhite J., *Corporations, crime, and accountability*, Cambridge University Press, 1993.
- Castaldi G., *Il sistema di prevenzione antiriciclaggio e il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria*; Convegno presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale, Milano 10 Giugno 2010.

- Centorrino M., *Economia assistita da mafia*, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1995.
- Cohen, S., *Environmental load and the allocation of attention*, 1978.
- Comporti M., “*Identificazione della clientela, segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e tutela della riservatezza*”, in CORVESE C.G. – SANTORO V., (a cura di), “*Il riciclaggio di denaro nella legislazione civile e penale*”, Giuffrè Editore, Milano 1996.
- Confcommercio, *L’evoluzione del fenomeno criminale in Italia*, 20 Gennaio 2010.
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Osservatorio socio economico sulla criminalità), *L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di alcune regioni del Nord Italia*, Roma 23 Febbraio 2010.
- Ciani D., “*L’innovazione degli strumenti di pagamento in Italia*”, Ed. Carocci, Roma 1996.
- Crespi, Stella, Zuccalà, “*Commentario breve al codice penale*”, Ed. Cedam, Padova 1999.
- Cucuzza O., *Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia*, Cedam, Padova 1995.
- Dino A., Pepino L., *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Franco Angeli, Milano 2008.
- Fantò E., *L’impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Ed. Dedalo, Bari 1999.
- Ferrajoli L. e Melchionna B., *La normativa antiriciclaggio*, Pirola, Milano 1992.
- Galgano F., *Diritto Civile e Commerciale – La Società per Azioni*, Ed. Cedam, Padova 1993.

- Galullo R., *Economia criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate*, Ed. Il Sole 24 Ore, 2010.
- Green G. S., *Crimine occupazionale*, Nelson-Hell, Chicago, 1990.
- Istat, *Rapporto per l'evasione fiscale ed economia sommersa*, 2006.
- La Spina A., *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Ed. Il Mulino, Bologna 2005 .
- La Spina A., Centorrino M., Signorino G., *Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno*, Ed. Laterza, Bari 1999.
- La Rana A., *L'usura nel diritto penale e nel diritto civile*, Edizioni Del Noce, Padova 2006.
- Masciandaro D., "Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione", Edibank, Milano 1994.
- Masciandaro D. e Pansa A., *La farina del diavolo. Criminalità, imprese e banche in Italia* , Ed. Baldini Castoldi Dalai, Milano 2000.
- Mossetto G., "L'economia della contraffazione", in ZAMAGNI S. (a cura di), "Mercati illegali e mafie", Il Mulino, Bologna 1993.
- Quinney R., *The study of white collar crime: Toward a Reorientation in Theory*, Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 1964.
- Razzante R., *La normativa antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino 1999.
- Ruggiero V., *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Ed. Bollati Boringhieri , Torino 1996.
- Savona E. U., *Economia e criminalità*, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto dell'enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, 2001.
- Schrager L. S. e Short J. F., *Toward a Sociology of Organizational Crime*, Social Problems, 1977.

Sutherland E., *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè Editore , Milano 1987.

Vigna P. L., *Riciclaggio ed economia criminale*, Sala “Fabio Besta” della Banca Popolare di Sondrio, Sondrio 7 Novembre 1998.

Vigna P. L., Dell’Osso P. L. e Laudati A., “*Sistema criminale ed economia*”, Cedam, Padova 1998.

Zanchetti M., “*Il Riciclaggio di danaro proveniente da reato*”, Ed. Giuffrè Editore, Milano 1997.

Sitografia

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio studi, *Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzle* (a cura di Bruno Chiarini e Elisabetta Marzano), Documenti di discussione, 2007/1, in

http://www1.agenziaentrate.it/ufficiostudi/pdf/contributidiscussione/Evasione_fiscale_e_sommerso_economico_in_Italia.pdf.

ANIELLO S.,(Mar.llo Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Procura Generale della Corte dei Conti di Roma), *Il reato di riciclaggio*, maggio 2009 in

http://www.crimelist.it/index.php?option=com_content&task=view&id=704&Itemid=128

BANCA D'ITALIA, *Metodologie di stima dell'economia sommersa: un'applicazione al caso italiano* (di Roberto Zizza), Temi di discussione del Servizio Studi, dicembre 2002, n. 463, 11, in

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td02/td463_02/td463/sintesi_463_02.pdf

BANCA D'ITALIA, *Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette in*

<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/Decalogo#>

BANCA D'ITALIA, *Segnalazione di operazioni sospette in*

<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos>

CONFESERCENTI, *Rapporto SOS impresa. "Le mani della criminalità sull'impresa"*, XII edizione, settembre 2009, in

<http://www.sosimpresa.it/84/xii-rapporto-di-sos-impresa.html>

COTTONE N., *Tremonti conferma azzeramento Ici e sgravi per gli straordinari. 30 mld per il pareggio nel 2011*, *Ilsole24ore.com*, 28 giugno 2009, in

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/05/incontro-governo-parti-sociali.shtml?uuid=cf005920-2675-11dd-ad92-00000e25108c&DocRulesView=Libero>

GUARDIA DI FINANZA - SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Economia sommersa: profili di analisi comparata tra i principali Paesi dell'Unione Europea*, Anno di studi 2007/2008, in

http://www.gdf.it/repository/ContentManagement/information/N1732794408/Annali_08.pdf?download=1.

GRILLO A., *COS'E' LA COMPLIANCE* in

<http://www.agatinogrillo.it/content/cose-la-compliance>

GUARDIA DI FINANZA- SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Effetti del contenimento legale ed illegale del gettito*, *Annali*, 4, Lido di Ostia, giugno 2003, in

<http://www.gdf.it/repository/ContentManagement/information/N1732794408/Annali%2004%20-%20Effetti%20del%20contenimento%20legale%20ed%20illegale%20del%20gettito.pdf?download=1>.

GUARDIA DI FINANZA- SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Il riciclaggio*, Lido di Ostia, giugno 2002, in

<http://www.gdf.it/repository/ContentManagement/information/N1732794408/Annali%2003%20-%20Il%20Riciclaggio.pdf?download=1>

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA , *La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali*, Anni 2000-2006, 18 gennaio 2008, in

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080618_00/testointegrale20080618.pdf

PESOLE D., *L'economia sommersa frena l'Italia che produce*, Il sole 24 ore.com, 28 giugno 2009, in

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/06/mare-economia-sommersa.shtml>

RAZZANTE R. E DE PALMA D., *Novità apportate dal decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07* in:

<http://www.airant.it/content/le-novita-apportate-dal-decreto-correttivo-di-settembre-al-dlgs-231-07-di-razzante-de-palma>

RAZZANTE R., *Compliance antiriciclaggio* in:

http://compliance-normativa.it/article/compliance-antiriciclaggio-le-novita-del-2010#_ftn13

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca (aggiornata al 30 aprile 2009)*, Doc. CLIV, n. 2 in

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/427918.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia*, 11^a seduta (2 pomeridiana): mercoledì 25 febbraio 2009, Resoconto stenografico n. 9 in

<http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/210974.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Seguito audizione del Procuratore Nazionale Antimafia*, 14^a seduta: martedì 17 marzo 2009, Resoconto stenografico n. 12 in

<http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/213840.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Professor Mario Draghi*, 21^a seduta: mercoledì 22 luglio 2009, Resoconto stenografico n. 19, in

<http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/216673.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle Istituzioni del Mezzogiorno*, 24^a seduta: mercoledì 30 settembre 2009, Resoconto stenografico n. 22 in

<http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/217410.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della - Camera dei Deputati. XVI Legislatura. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Audizione del Ministro dell'Interno Roberto Maroni*, 32^a seduta: mercoledì 25 novembre 2009, Resoconto stenografico n. 30 in

<http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/218637.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura.
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Audizione del Presidente di Confindustria e del Presidente di Confindustria Sicilia*, , 40^a seduta: martedì 16 marzo 2010, Resoconto stenografico n. 38, in <http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/219040.pdf>.

SENATO DELLA REPUBBLICA - Camera dei Deputati. XVI Legislatura.
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Audizione del Ministro dell'Interno, Onorevole Roberto Maroni*, 42^a seduta: mercoledì 31 marzo 2010, Resoconto stenografico n. 40, in <http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerale/antimafiaXVI/STENOGRAFICI/Reso.%20steno.n.%2040%20del%2031.03.2010%20internet.pdf>